


Documentazione utile per la preparazione all'esame regionale per iscrizione al ruolo dei conducenti



**Guida realizzata a cura di
Laura Parrelli - Roberta Repetto - Roberta Milanese
Con la collaborazione della Commissione Regionale
in carica al 2018**

Il materiale presentato, pur essendo frutto di un lavoro attento e approfondito, non ha la pretesa di essere esaustivo; vuole invece essere un contributo utile per la preparazione all'esame per iscrizione al ruolo dei conducenti. I testi non contengono modifiche normative intervenute dopo l'agosto 2019.

Settore Trasporto Pubblico Regionale - Regione Liguria




Indice

GEOGRAFIA DELLA LIGURIA.....	5
DATI GENERALI.....	6
OROGRAFIA.....	6
Le Cinque Terre.....	8
Isole.....	12
Clima.....	16
Capoluogo e Province – brevi cenni.....	17
STRADE STATALI E PROVINCIALI.....	20
STRADE STATALI E PROVINCIALI.....	20
AUTOSTRADE IN LIGURIA.....	25
PASSI E VALICHI.....	31
PARCHI NAZIONALI E REGIONALI, RISERVE NATURALI, AREE PROTETTE.....	35
OSPEDALI LIGURI.....	47
AEROPORTI LIGURI.....	50
GENOVA.....	52
IMPERIA.....	69
LA SPEZIA.....	77
SAVONA.....	85
SANREMO.....	91
TECNICA PROFESSIONALE.....	97
Disciplina taxi.....	97
TARIFFE TAXI.....	102
ACCESSO ALLA PROFESSIONE E CENNI DI NORMATIVA FISCALE.....	105
PREMESSA.....	105

SERVIZIO TAXI.....	106
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.....	106
RAPPORTI DI PARENTELA E AFFINITA.....	114
NORMATIVA DI SICUREZZA E COMPORTAMENTALE PREVISTA DAL CODICE DELLA STRADA	116
ASPETTI SULLA DISABILITA'	167
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	167
INTRODUZIONE	167
Regole di comportamento	167
CONOSCENZA BASE DI UNA LINGUA STRANIERA	171
Inglese - English	171
Francese – Français	173
Spagnolo – Español	175
APPENDICE NORMATIVA.....	178

Geografia della Liguria



Regione Liguria

Zona: Italia nord-occidentale

Capoluogo di Regione: Genova (GE)

Superficie: 5.422 km²

Abitanti: 1.556.981 (2017)

Densità: 287.5 ab./km²

Altri Capoluoghi:

Imperia (IM) La Spezia (SP) Savona (SV)

Comuni sul territorio: 234

DATI GENERALI

Il nome Liguria deriva dall'omonimo toponimo latino, dal nome dell'antica popolazione preromana dei Liguri, in latino Ligures, probabilmente tra le prime delle stirpi italiche di cui si abbiano resti dopo le glaciazioni.

La Liguria è una regione dell'Italia settentrionale, posta a nord-ovest della penisola e confina a ovest con la Francia, a nord con il Piemonte, a est con la Toscana, e a sud è bagnata dal Mar Ligure, una porzione del Mar Mediterraneo.

La superficie della Liguria è di 5.422 Km², pari all'1,8% del territorio nazionale, terz'ultima regione italiana, seguita dal Molise e dalla Valle d'Aosta.

OROGRAFIA

Il territorio ligure è costituito da montagne e zone collinari: in prevalenza montuoso, per il 65%, e colline per il 35%.

Monti

La Liguria è infatti attraversata dall'Appennino ligure e dalle Alpi Liguri.

Le Alpi Liguri costituiscono il tratto iniziale delle Alpi, comprese all'interno delle Alpi sud-occidentali, a cavallo fra Piemonte, Liguria e Francia. Sono comprese fra il colle di Cadibona che le separa ad est dall'Appennino ligure e il colle di Tenda che le divide dalle Alpi Marittime a nord-ovest.

I monti più elevati si trovano nelle Alpi Liguri, suddivise in Prealpi Liguri e Alpi del Marguareis. La più alta cima della Liguria è il Monte Saccarello (2201 m) seguita dal Monte Pietravecchia (2040 m), e dal Monte Ceppo (1627 m).

Le cime più alte appartenenti alle Prealpi Liguri sono il Monte Galero (1708 m), la Rocca delle Penne (1501 m), il Monte Carmo di Loano (1389 m) e il Monte Settepani (1386 m).

Le vette più alte invece dell'Appennino Ligure, nell'ambito del territorio regionale, si trovano nella Val D'Aveto e nella Val Trebbia: la cima più alta è il Monte Maggiorasca (1804 m), altre cime significative sono il Monte Penna (1736 m) ed il Monte Aiona (1701 m).

Sempre a settentrione dello spartiacque appenninico si trovano i gruppi montuosi del Monte Oramara, culminante nel monte omonimo (Monte Oramara 1522 m) che si eleva tra la Val d'Aveto e la Val Trebbia e quello del Monte Antola, tra le Valli Trebbia, Borbera e Scrivia, che in territorio ligure culmina nel monte omonimo (Monte Antola 1597 m).

Dopo il colle di San Bernardo di Garessio (957 m), la catena alpina principale tende nuovamente a deprimersi nei pressi del Colle di Nava (936 m) punto di separazione tra Prealpi Liguri e Alpi del Marguareis, per poi innalzarsi nuovamente con il piccolo gruppo montuoso culminante nel Monte dei Cancelli (1548 m). Procedendo ancora verso ovest, subito dopo il Colle di San Bernardo di Mendatica (1262 m) la dislivello principale della catena alpina si eleva rapidamente al di sopra dei 2000 m, fino alla cima del Monte Saccarello (2201 m) che, come già detto, è la più alta del settore imperiese e dell'intera Liguria.

A partire dalla cima del monte Saccarello, lo spartiacque si ramifica in più direzioni. La prima si protende dal Saccarello verso sud-est e, dopo la depressione del passo di Collardente (1586 m), si innalza ancora oltre i 2000 m con la Cima Marta (2136 m), il Monte Ceriana (2027 m) il Monte Grai (2012 m) e il monte Pietravecchia (2038 m). Oltrepassato l'imponente contrafforte roccioso del Monte Toraggio (1972 m), decresce rapidamente verso Ventimiglia. La seconda catena si distacca dalla vicina cima Missun (2355 m), in

territorio piemontese, penetra in Liguria all'altezza di Piano del Giareto e si sviluppa per una decina di chilometri verso est, includendo il massiccio isolato dell'Alpe di Cosio e Piano Cavallo (1907 m). Una terza catena si stacca dal gruppo del Saccarello in direzione sud-ovest e, dopo il monte Monega (1882 m), digrada verso il monte Bignone (1299 m) e la costa sanremese. Lo spartiacque più elevato è tuttavia quello che delimita la valle del Roja fino al colle di Tenda. In questo tratto, su cui corre il confine amministrativo tra il Piemonte e il Dipartimento delle Alpi Marittime, si ergono alcune delle cime più alte delle Alpi Liguri, dominate nel loro complesso dalla punta Marguareis (2651 m), sul confine italo/francese.

Passi e valichi

Sono numerosi i punti di valico che collegano il Mar Ligure alla Pianura Padana, la maggior parte dei quali si trova al di sotto dei 1000 m s.l.m. e sono quindi transitabili tutto l'anno. Tra questi, la Bocchetta di Altare (o Colle di Cadibona, 459 m) e il Passo dei Giovi (472 m) hanno sempre avuto un'importanza strategica nei collegamenti tra i centri della pianura e i porti liguri. Non meno importanti sono alcuni passi che si aprono negli spartiacque secondari, come il Passo del Bracco (613 m), che collega il Tigullio e la Val di Vara.

Valli e pianure

Non vi sono significative zone con andamento pianeggiante, le eccezioni sono rappresentate dalle piccole valli del Magra e del Vara, nella provincia di Spezia, da quella del Centa nella provincia di Savona, e la piana di Albenga.

Le valli, molto numerose, si presentano sovente come caratterizzate da strette gole incise nella montagna. Fra le principali: Val Bormida, Val Merula, Valle Arroscia, Valle Pennavaira, Val Neva, Valle dell'Orba, Val Bisagno, Val d'Aveto, Val dell'Orba, Val Fontanabuona, Valle Stura, Valle Sturla, Valle Trebbia, Val Polcevera, Val Petronio, Valle Armea e Valle Argentina.

Le Riviere di Ponente e di Levante disegnano una linea costiera estremamente diversificata; promontori e scogliere a strapiombo sul mare si alternano ad ampi Golfi, a più strette insenature, a tratti di costa rettilinea e sabbiosa. Oltre al Golfo di Genova, che convenzionalmente segna la divisione tra le due riviere, si ha il Golfo del Tigullio, il Golfo Paradiso, il Golfo di La Spezia.

Il 69% circa dell'intero territorio è a copertura boschiva.

Fiumi e laghi

La maggior parte dei corsi d'acqua del versante ligure sono torrenti di scarsa lunghezza, hanno regime torrentizio con secche estive e piene primaverili e autunnali. I fiumi più importanti sono il Vara, che si unisce al fiume Magra e il Roja.

Il fiume più lungo è il Vara, che scorre per 58 Km e si unisce al fiume Magra nei pressi di Vezzano Ligure (SP), con un percorso che lo porta a sfociare in prossimità del confine toscano; a Bocca di Magra il fiume Vara attraversa una delle poche foci importanti. Il Roja attraversa la Francia e l'Italia e sfocia a Ventimiglia.

A Genova i corsi d'acqua principali sono lo Sturla, il Bisagno, il Polcevera e il Varenna.

Altri fiumi sono il Tanaro, che segna il confine tra la Liguria e il Piemonte, la Bormida lo Scrivia e il Trebbia, tutti affluenti del Po. Vi è poi il Centa formato dal tratto terminale di quattro torrenti nella piana alluvionale di Albenga e l'Entella, anch'esso formato dall'unione di tre torrenti che sfociano insieme. I laghi naturali sono pochi e modesti, tra questi, assumono particolare pregio paesaggistico e naturalistico il lago delle Lame e i laghi delle Agoraie. Il lago delle Lame è un lago situato nel parco naturale regionale dell'Aveto all'interno della foresta delle Lame, sulle pendici del monte Aiona. Il lago si trova a 1048 metri di altitudine sul livello del mare, si estende per circa 3600 m² ed è profondo al centro circa 8 m ed è uno dei pochi laghi glaciali della Liguria. Si

trova nella zona più alta dell'Appennino ligure, nelle vicinanze di un altro gruppetto di laghi glaciali: i laghi delle Agoraie (inclusi nella riserva naturale Agoraie di sopra e Moggetto). Le Agoraie sono un gruppo di laghetti di origine glaciale tra i quali 4 perenni e 2 stagionali. I quattro laghi perenni sono il lago degli Abeti, il lago Riondo, le Agoraie di Mezzo e le Agoraie di Fondo o Stagno grande; mentre i due laghi stagionali si chiamano Pozza degli Abeti e Stagno Piccolo. Il lago più peculiare è il lago degli Abeti che deve il suo nome per la presenza sui suoi fondali di numerosi tronchi fossili di abeti. Esistono poi dei laghi artificiali, creati a scopo idroelettrico o come riserve d'acqua potabile. Vicino Imperia, nell'alta val Nervia, si trova il lago Tenarda, il lago Osiglia è vicino Savona nella val Bormida di Millesimo; sopra Genova, i laghi del Gorzente e di val di Noci, in val Trebbia il lago del Brugno ed infine sopra Chiavari, nella valle Sturla, il lago di Giacopiane.

Le Cinque Terre

Le Cinque Terre sono Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore.

I primi documenti storici sulle Cinque Terre risalgono all'XI secolo. Sorsero prima Monterosso e Vernazza mentre gli altri borghi nacquero più tardi, sotto l'egemonia militare e politica di Genova. Nel XVI secolo, per contrastare gli attacchi dei turchi, gli abitanti rafforzarono le vecchie fortificazioni e costruirono nuove torri di difesa. A partire dal Seicento le Cinque Terre conobbero un declino che si invertì solo nel XIX secolo, grazie alla costruzione dell'Arsenale Militare di La Spezia e alla realizzazione della linea ferroviaria. La ferrovia le fece infatti sfuggire al loro isolamento ma portò anche a un abbandono delle attività tradizionali. La conseguenza fu un aumento della povertà che spinse molti all'emigrazione all'estero, almeno fino agli anni Sessanta, quando lo sviluppo del turismo riportò il benessere.

Le Cinque Terre hanno un profilo frastagliato lungo le cinque miglia di costa rocciosa racchiuse da due promontori. Il paesaggio delle Cinque Terre oggi è molto cambiato rispetto al passato. La trasformazione nei secoli, dovuta all'opera dell'uomo, ha modellato il territorio, naturalmente aspro e accidentato, costruendo i famosi terrazzamenti - detti "ciàn", - che hanno addolcito le ripide colline che calano al mare con forti pendenze. La particolare tecnica agricola è tesa a sfruttare per quanto possibile i terreni posti in forte pendenza, cercando di rendere sfruttabile il territorio.

Nei punti in cui il mare si insinua nella terra sorgono i borghi, snodati a seguire la naturale forma delle colline, che unitamente all'opera dell'uomo, nei secoli, ne ha fatto uno dei più caratteristici e affascinanti paesaggi della Liguria e del mondo. Grazie alla felice posizione del territorio, soleggiato e riparato dai venti del nord, lungo i terrazzamenti sorgono orti, da sempre coltivati soprattutto a vite e a olivo – con la produzione di oli e vini di grande qualità – scalinate, casolari, mulattiere. Le piane sostenute da muretti a secco, costituiscono una grande opera di ingegneria ambientale: 4.200 metri cubi di muri, complessivamente 6.729 km di muri, superiore al raggio della Terra. L'area delle Cinque Terre è stata inserita nel 1997 dall' UNESCO nella lista "WORLD HERITAGE LIST" (Patrimonio Mondiale dell'Umanità) e quindi è stata riconosciuta come uno dei siti naturalistici più belli al mondo.

Come raggiungere le Cinque Terre

Le Cinque Terre si trovano nella parte orientale della regione Liguria a circa 85 Km da Genova e 10 Km da La Spezia; per raggiungerle il treno è sicuramente il mezzo più comodo ed economico. I treni fermano nelle stazioni delle Cinque Terre con cadenza: circa un treno ogni 30-60 minuti.

In auto Riomaggiore e Manarola sono le più facilmente raggiungibili: giunti con l'autostrada A12, provenendo da Genova o Livorno oppure con l'autostrada A15 provenendo da Parma con uscita al casello autostradale di La Spezia – S. Stefano Magra, si prosegue lungo la litoranea delle Cinque Terre SS 370 incontrando prima Riomaggiore (15 Km) e poi Manarola (18km). La strada è agevole e panoramica. Altra possibilità è all'uscita

del casello autostradale di Brugnato Borghetto sulla A12 Genova-La Spezia, quindi proseguire su strada statale per Pignone, Soviore, Monterosso.

Vernazza e Corniglia: sono i due paesi delle Cinque Terre più isolati da raggiungere in auto perché la strada che le collega è molto stretta e tortuosa. Se si fa una visita di passaggio sconsigliamo vivamente di andare a Vernazza e Corniglia in auto.

Monterosso: Il miglior modo per raggiungere questa località è uscire dall'autostrada A12 al casello di Levanto-Carrodano, prima di arrivare al paese di Levanto alla seconda rotatoria prendere per direzione Monterosso.

Nel periodo estivo, è possibile usufruire di un servizio giornaliero di battelli, che consente di ammirare l'intera fascia costiera delle Cinque Terre e muoversi fra i suoi paesi e le località limitrofe.

Monterosso

Monterosso al Mare è il borgo più grande delle Cinque Terre e anche quello documentato per primo, si hanno già notizie intorno all'anno mille. Il paese è diviso in due da un promontorio con un tunnel di un centinaio di metri: da una parte la zona di Fegina, dove è ubicata la stazione ferroviaria, e sono presenti molte strutture turistico residenziali, una lunga spiaggia ed una originale statua alta 14 metri (Il Gigante) raffigurante il dio Nettuno. Da qui inizia un sentiero alquanto faticoso ma con un panorama stupendo che in circa un'ora di cammino porta fino a Punta Mesco; dall'altra il porto vecchio, con il centro storico, pieno di "caruggi", tipici vicoli stretti della Liguria, dove si possono trovare enoteche, ristoranti, focaccerie e gelaterie.

La parte più antica del borgo è raccolta sotto il Castello, nella valle del torrente Buranco. In seguito il paese si è sviluppato sull'altra sponda del torrente e sul piano dell'insenatura, delimitata a levante dalla punta Corone e a ponente dalla scogliera della torre Aurora. Monterosso al Mare vanta importanti monumenti. Tra questi la trecentesca chiesa di San Giovanni Battista, di fronte alla quale sorgeva il medievale Palazzo del Podestà, di cui restano alcune tracce.

La Torre Aurora, adesso ad uso privato, è una fortificazione risalente al XVI secolo costruita sopra il Colle di San Cristoforo e separa il borgo antico medievale da quello moderno, che si estende lungo la spiaggia. Di grande importanza, sul colle dei Cappuccini, il castello dei Fieschi e il monastero la cui chiesa intitolata a San Francesco, contiene opere d'arte d'inestimabile valore, tra cui tele attribuite a Van Dick, Cambiaso, Piola e Guido Reni.

La chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, risalente al 1282.

A Fegina si segnalano Villa Montale, dove soggiornò il grande poeta, premio Nobel per la Letteratura, e il Gigante, imponente statua in cemento armato costruita agli inizi del Novecento che, in origine, sorreggeva sulle spalle una terrazza a forma di conchiglia.

Sulle colline di Monterosso, alla quota di 418 metri sul livello del mare, il santuario di Nostra Signora di Soviore, le cui origini risalgono al periodo romanico.

Gli eventi e le sagre a Monterosso sono concentrati nel periodo primaverile ed estivo; legati a ricorrenze religiose e ai prodotti della terra tipici del posto costituiscono una bella attrattiva turistica:

- Sagra dei limoni, il terzo sabato di maggio. Nelle vie del borgo si animano banchetti di ogni genere dove regna sovrano il frutto tipico del paese con i suoi derivati: il limoncino, la crema di limoni, la marmellata e la torta al limone.
- Corpus Domini, a giugno. Lungo i caruggi del centro storico, nel corso della giornata, viene disegnata una composizione suggestiva fatta di petali di fiori, dove la sera passerà la processione.
- Sagra dell'acciuga fritta, il terzo sabato di giugno. Già di primo mattino si dà inizio ad una lunga frittura delle famose acciughe di Monterosso nella tipica padella in ferro a forma di pesce, la cui degustazione viene abbinata al pan fritto ed al celebre vino bianco delle Cinque Terre.

- Festa della Madonna Assunta, il 14 agosto. Dall'Oratorio di Santa Croce inizia un pellegrinaggio fino al Santuario della Madonna di Soviore con una processione dei bambini del paese vestiti con il tradizionale abito del pellegrino. La sera si può assistere ad uno spettacolo pirotecnico sul mare.
- Festival bandistico, il primo sabato di settembre. Spettacolo a cui partecipano bande musicali provenienti da tutta Italia.
- Sagra dell'acciuga salata e dell'olio d'oliva, il terzo sabato di settembre. Si possono degustare, nei numerosi banchi gastronomici, le rinomate acciughe salate di Monterosso.
- Festa del vino, il quarto sabato di settembre. Vengono allestiti degli stand dei produttori delle Cinque Terre ed è possibile degustare il celebre bianco doc e il pregiatissimo Sciacchetrà.

Vernazza

Considerato un gioiello tra mare e roccia, **Vernazza** è la più suggestiva delle Cinque Terre, infatti è recensito come uno dei borghi liguri più belli d'Italia, ed è famoso in tutto il mondo per la sua bellezza e l'atmosfera che vi si respira.

I primi documenti che riguardano la località risalgono al 1080.

Il notevole livello economico e sociale raggiunto dal borgo già nel Medioevo è ancora oggi testimoniato dalla conformazione urbanistica e dalla presenza di elementi architettonici di grande pregio, come logge, chiese, case-torri e porticati. Il paese è dominato dai resti del "castrum", una serie di fortificazioni medievali risalenti all'XI secolo, con un castello e una torre cilindrica. Il Castello dei Doria e il Torrione manifestano ancora l'importanza economica che Vernazza ha avuto nell'antichità, protetta infatti dai Genovesi contro i Saraceni e le invasioni barbariche. Il Castello, di forma irregolare, aderisce alla roccia sulla quale è stato edificato; al centro si eleva su di un basamento quadrangolare una torre cilindrica. Il castello sorge alla sommità del promontorio dominando il paese e la baia e sorvegliando un ampio tratto di mare aperto.

L'abitato è costituito da abitazioni separate tra loro da un'unica via centrale e, perpendicolarmente, da ripide scalinate dette "arpaie". Il monumento storico di maggior rilievo è Santa Margherita di Antiochia, una chiesa di stile romanico-genovese, la cui costruzione risale al XIII secolo, e in cui sono riconoscibili un corpo medievale e uno rinascimentale.

Un altro edificio di pregio è l'ex convento dei Frati oggi sede del municipio comunale. La Chiesa dei Frati fu costruita sulla collina sovrastante Vernazza nella metà del XVII secolo. All'interno accoglie quattro cappelle decorate e sotto il pavimento 14 tombe con lapidi in marmo scritte in latino. Dopo la sua restaurazione è adesso sede di convegni internazionali, mostre, rappresentazioni teatrali musicali. Vernazza è uno dei paesi più irraggiungibili in macchina delle Cinque Terre, ma è sprovvista di parcheggi adeguati. L'unico evento degno di nota a Vernazza è il 20 di luglio, festa di Santa Margherita di Antiochia, con fuochi d'artificio serali e banchetti nella via principale.

Corniglia

Per arrivare a **Corniglia** bisogna salire la caratteristica 'Lardarina', una lunga scalinata di mattoni formata da 33 rampe e 377 gradini, oppure si può percorrere la strada carrozzabile che dalla ferrovia conduce al paese.

Corniglia infatti si trova su un promontorio roccioso a picco sul mare, alto un centinaio di metri, dal quale si possono ammirare tutti gli altri quattro borghi delle Cinque Terre. È il paese centrale, l'unico non a contatto con il mare, collocato in una conca naturale coltivata intensivamente a vigneti.

Le sue case, basse e larghe, assomigliano più a quelle dell'entroterra che alle tipiche abitazioni costiere, a testimonianza che la tradizionale vocazione del paese è da sempre più rivolta alla terra che al litorale.

Il borgo si sviluppa lungo Via Fieschi, che si snoda tra le case, collegando la terrazza panoramica del belvedere di Santa Maria, situata a circa 90 metri di altitudine, da cui si gode una vista magnifica su tutte le Cinque Terre e le montagne della Corsica, nei giorni in cui il cielo è limpidissimo, con la chiesa parrocchiale di San Pietro che è una splendida testimonianza di stile gotico-genovese, edificata intorno al 1350 sui resti di una cappella dell'XI secolo. La sua facciata, impreziosita da un rosone in marmo, è arricchita da molte decorazioni, tra cui un bassorilievo che raffigura un cervo, l'emblema del paese.

Il centro storico di Corniglia è caratterizzato dalla piazza detta Largo Taragio, cuore pulsante del borgo, dominata dall'Oratorio di Santa Caterina, coronata dal monumento ai caduti, e passaggio che porta alla Piazzetta del Fosso, uno dei più affascinanti panorami di Corniglia.

Il 29 giugno si festeggia San Pietro con una processione che attraversa tutta la Via Fieschi, coronata da banchetti che offrono specialità gastronomiche tipiche del luogo; mentre l'8 settembre si celebra San Bernardino con un pellegrinaggio al Santuario Mariano che si trova nell'entroterra di Corniglia, ma non molto distante dal paese.

Manarola

Manarola, così come le altre Cinque Terre, è stretta tra il mare e i monti che fanno da spartiacque tra la Val di Vara e appunto la zona costiera.

Il borgo, che sorge nel tratto terminale della valle del torrente Groppo, è costituito dalle tipiche case-torri genovesi variopinte, arroccate su uno scosceso promontorio di roccia scura, che si affacciano una ridosso all'altra sulla via principale, detta via Discovolo, ricavata dalla copertura del corso d'acqua.

Il paese poi si inerpica sul costone roccioso che si protende sul mare, determinando un intreccio di stretti caruggi, che corrono paralleli su più livelli intermedi collegati tra loro da irregolari scalinate in ardesia. A monte dell'abitato si trova la piazza dove sono concentrati gli edifici religiosi: la parrocchia di San Lorenzo in stile gotico genovese risalente al 1338, l'oratorio dei Disciplinati, e la torre campanaria.

Manarola vanta una curiosità: la piramide in cemento dipinta di bianco che spunta tra le case più alte è un segnale trigonometrico per i naviganti. Il borgo si è dotato di un piccolo paranco, particolarmente funzionale per calare in acqua ed issare le barche, le quali vengono ordinatamente in prossimità della Marina.

A Manarola ha la sede il Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Dal 1961, nel periodo natalizio, dall'8 di dicembre fino alla fine di gennaio, sulla collina che domina il borgo viene allestito un suggestivo presepe luminoso, il più grande al mondo, i cui personaggi, realizzati artigianalmente con materiali di riciclo, sono costituiti da migliaia e migliaia di luci montate su apposite sagome che conferiscono alla rappresentazione un fascino unico al mondo.

Il 10 agosto si tiene ogni anno la festa di san Lorenzo, patrono di Manarola. La sera viene svolta una processione per le vie del paese, culminante col trasferimento della portantina con la statua del santo su una barca. Un elemento di enorme attrazione turistica di Manarola era la Via dell'Amore, una suggestiva strada a picco sul mare, tagliata nella roccia, che collegava il borgo a Riomaggiore. Il sentiero è ormai chiuso da anni a causa di una frana.

Per raggiungere Manarola si deve uscire al casello di La Spezia S.Stefano Magra sull'Autostrada A12 o sull'Autostrada A15. Attraversata la città della Spezia, bisogna immettersi sulla provinciale 32 la cosiddetta Litoranea delle Cinque Terre, attraversata la terza galleria, la strada svolta improvvisamente a destra e scende verso l'abitato di Manarola.

Fra i cinque borghi, Manarola è quello più piccolo dopo Corniglia ed è una frazione del comune di Riomaggiore.

Riomaggiore

Riomaggiore costituisce la più orientale e la più meridionale delle cosiddette Cinque Terre. Il centro storico, il cui nucleo originario risale al XIII secolo, è situato nella valle del torrente Rio Maggiore, l'antico Rivus Major dal quale il borgo prende il nome. L'abitato è composto da diversi ordini paralleli di case-torri genovesi, proprio come a Manarola, che seguono il ripido corso del torrente. Il 'nuovo' quartiere della Stazione, nato dopo il 1850, in seguito all'arrivo della ferrovia Genova-Pisa, è situato invece nell'adiacente valle del torrente Rio Finale, così chiamato in quanto segnava un tempo il confine tra le terre di Riomaggiore e quelle di Manarola.

Le due vallate su cui si estende l'abitato sono separate dalla ripida costa di Campione sulla cui parte inferiore si erge il castello del borgo. La valle del Rio Maggiore è sormontata dal monte Verugola (Verügua), le cui tre cime, raffigurate nello stemma comunale, rappresentano da sempre il simbolo del borgo.

Il territorio fa parte del Parco nazionale delle Cinque Terre e del sito UNESCO Porto Venere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto).

Isole

Le Isole della Liguria sono: Palmaria, Tino e Tinetto, Bergeggi, Gallinara.

L'isola di Palmaria, la più estesa della Liguria (1,6 kmq), è posta di fronte al borgo di Porto Venere, da cui è separata da uno stretto braccio di mare detto Le bocche, ed è parte di un arcipelago costituito anche dalle isole del Tino e del Tinetto. Tutte appartengono al Parco Naturale Regionale di Porto Venere, del cui comune fanno parte, e l'intera area è Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO dal 1997.

L'isola ha una forma triangolare: i lati che si affacciano verso Porto Venere e il golfo della Spezia sono quelli più antropizzati e degradano dolcemente sino al livello del mare, ricoperti dalla tipica vegetazione mediterranea; il lato che guarda verso ovest, ossia verso il mare aperto, è caratterizzato invece da alte falesie a picco sull'acqua, nelle quali si aprono molteplici grotte. I lati più antropizzati vedono la presenza di alcune abitazioni private e di stabilimenti balneari.

La parte di isola invece più difficilmente accessibile, offre elementi naturali di grande interesse come la Grotta Azzurra, visitabile in barca, e la Grotta dei Colombi, che si può raggiungere solo calandosi con delle corde nel cui interno sono state ritrovate ossa fossili che attestano la presenza dell'uomo ad almeno cinquemila anni fa.

Sull'isola sono presenti inoltre molte costruzioni di carattere militare come il forte Cavour, la torre corazzata Umberto I e svariati bunker risalenti alla Seconda guerra mondiale per lo più inaccessibili in quanto abbandonati e sommersi dalla vegetazione. Sull'isola si trova una cava abbandonata, utilizzata un tempo per l'estrazione del pregiato marmo nero con striature dorate detto portoro.

Il clima dell'isola è tipicamente mediterraneo.

E' possibile raggiungere l'isola con imbarcazioni private oppure, nei mesi estivi, con traghetti che la collegano a Porto Venere, Lerici e La Spezia.

Tino dista 500 m dall'Isola Palmaria e 2,5 km dalla terraferma, ha un perimetro di circa 2.000 m., ed è accessibile solo tramite un unico porticciolo. Sulla sommità dell'isola sorge un faro, eretto dal genio militare nel 1840, mentre nella parte settentrionale si trova un antico complesso monastico. L'unico edificio religioso presente sull'isola è l'abbazia di San Venerio, nato nell'isola della Palmaria, patrono del Golfo della Spezia e, dal 1961, protettore dei fanalisti d'Italia, ovvero coloro i quali si occupano del funzionamento dei fari marittimi; visse in eremitaggio sull'isola sino alla sua morte, avvenuta nel 630.

L'isola è riservata a zona militare, ed è visitabile solo il 13 settembre in occasione della festività di S.Venerio e la Domenica successiva. In questa ricorrenza alla Spezia si svolge una processione in mare che prevede il

trasferimento della statua del santo dalla Spezia all'isola del Tino e viene impartita anche la benedizione alle imbarcazioni.

In occasione della visita alla piccola isola vale la pena percorrere le due balconate circolari, una dove vi è il faro di vetta e l'altra situata poco sotto: da lì si gode uno spettacolo meraviglioso. Scesi dalla cima con una passeggiata di circa un'ora inclusa la visita del faro, è ancora possibile inoltrarsi in una galleria aperta che conduce dopo 100 m circa a una grata con vista a picco sul mare.

Non è invece più possibile visitare l'Area Sacra, comprendente una chiesetta, per pericolo di frane in atto. Mentre la balneazione è consentita in un ritaglio di costa adibito per la festa del santo patrono a piccola spiaggetta. La flora nell'isola è piuttosto varia è costituita prevalentemente dalla macchia mediterranea e dal bosco di leccio ed è elevata la presenza di uccelli in particolare a causa della quasi totale assenza dell'uomo, questo ha fatto sì che gli uccelli (in particolare i gabbiani) facessero in tantissimi il nido nell'isola anche nei posti più impensabili. Tino è un gioiello da tutelare.

Tinetto con i suoi circa 6000 m² di superficie è poco più di uno scoglio, quasi privo di vegetazione arborea, solo alcuni arbusti tipici della macchia mediterranea, tuttavia esso conserva tracce della presenza di comunità religiose: un antichissimo oratorio e monastero, forse femminile, a cellette minuscole, risalente al VI secolo e in periodo medioevale, di un eremo. Nella parte più occidentale vi è infatti il rudere di un piccolo oratorio, risalente al VI secolo; spostandosi verso est invece si trovano i resti di un edificio più complesso, una chiesa a due navate – si tratta della prima chiesa a due navate eretta in Liguria – con celle per i monaci, costruita in varie fasi sino all'XI secolo e distrutta definitivamente dai Saraceni. Pochi metri a sud dell'isolotto, sulla sommità di uno scoglio semisommerso, è stata installata una statua della Madonna (nelle vesti di Stella Maris) alta circa due metri.

A differenza del Tino, il Tinetto è accessibile ai privati cittadini, che possono ormeggiare i mezzi natanti e sostarvi nel rispetto del regolamento per la tutela marina del parco naturale regionale di Porto Venere. Sul Tinetto è presente un rettile endemico assai raro, la Lucertola muraiola del Tinetto, e una colonia di gabbiani che diventano molto aggressivi durante il periodo delle nascite.

Nella Riviera di Ponente si trovano due isole: Bergeggi e Gallinara.

Isola di Bergeggi o di Sant'Eugenio è un isolotto situato nei pressi della costa ligure, nella Riviera di Ponente, di fronte al comune di Bergeggi. Bergeggi è cuore dell'Area Marina Protetta, definita dai romani "antica insula liguriae", è un piccolo cono di roccia calcarea che dista dalla costa solo 250 metri in corrispondenza della scoscesa Punta del Maiolo alla quale probabilmente un tempo era legata. Emerge per un'altezza di circa 60 metri, ha forma triangolare e vi si possono trovare le più svariate erbe della flora terrestre-marittima con alcune specie esclusive della Liguria. Nel 1985 la Regione Liguria istituisce la Riserva Naturale Regionale di Bergeggi, con l'evidente intenzione di conservare intatto questo angolo di Mediterraneo che presenta importantissime testimonianze storiche e archeologiche. La Riserva Naturale comprende anche il tratto di costa prospiciente e le grotte marine di eccezionale importanza non solo paesaggistica ma anche paleo-etnologica.

Sulla vetta dell'isola, all'interno di una struttura triangolare, i romani eressero un torrione circolare che probabilmente veniva utilizzato come faro. A partire dal IV-V secolo d. C. l'isola, abbandonata dalla guarnigione romana, divenne rifugio monastico. Presso i ruderi del torrione romano, nel pendio rivolto verso la costa, si trovano i resti di una chiesa paleocristiana, insieme a un più ampio edificio romanico a due navate dell'XI secolo, confermando una continuità d'uso religioso, forse mai disgiunta da quel ruolo militare strategico che la presenza di torri e fortificazioni medievali di vario periodo chiaramente sembra attribuirle.

Secondo una leggenda Sant'Eugenio, vescovo di Cartagine, si sarebbe rifugiato sull'isola nell'Alto Medioevo. Le sue spoglie sarebbero state ospitate proprio nella chiesa paleocristiana sopra citata ed in sua venerazione fu eretto il monastero a due absidi, fatto costruire nel 992 dal Vescovo di Savona, sul versante occidentale, e diretto dai Monaci delle Isole di Lérins fino al 1346. Ma le spoglie del santo rimasero sull'isola fino al 1252, anno in cui vennero traslate definitivamente a Noli e custodite nella chiesa di san Paragorio. Ogni anno, il 12 luglio, in occasione della ricorrenza di Sant'Eugenio, una processione di barche parte da Noli ed approda sull'isola portando le spoglie del santo. Dopo un lungo periodo di ricchezza si passò ad un'inesorabile declino e già nel 1700 gli edifici presenti sull'isola mostravano un evidente stato di abbandono e rovina. In seguito, l'isola cambiò diversi proprietari.

Al largo della costa di Albenga, nei dintorni di Loano, si trova l'**isola Gallinara**, un isolotto che ricorda la forma di una tartaruga.

L'isola dista 1,5 km dalla costa, dalla quale è separata da un canale profondo in media 12 m; essa costituisce la Riserva naturale regionale dell'Isola di Gallinara. L'isola non è abitata, ma è sede di una delle più grandi colonie di nidificazione dei gabbiani reali nel mar Ligure. Ha le coste frastagliate e tra queste è situato un porticciolo; non è visitabile ma è comunque possibile fare dei giri in barca per ammirare la vegetazione tropicale, che grazie al clima mediterraneo cresce rigogliosa.

La Gallinara è così chiamata perché in passato era popolata da galline selvatiche, così come venne documentato da Catone: pare che durante un naufragio, alcune galline contenute nella stiva della nave si salvarono sulla Gallinara e da lì cominciarono a riprodursi indisturbate. La Gallinara fu molto conosciuta già nell'antichità dove approdarono i marinai fenici, greci e romani. Dopo la metà del IV secolo divenne il rifugio di S. Martino di Tours che visse sull'isola conducendo vita eremitica per quattro anni. sull'isola si trova la cappella votiva a lui è dedicata.

Nel Medioevo l'isola ospitò uno dei più importanti monasteri benedettini dell'Italia settentrionale che secondo le testimonianze di alcuni scritti estendeva la sua influenza su tutto il Mediterraneo, infatti nei fondali circostanti l'isola sono stati trovati vari relitti e manufatti, risalenti in alcuni casi al V secolo a.C. e identificati come provenienti dalla zona di Marsiglia, per via dei commerci avvenuti in passato. Svariati reperti sono conservati nel Museo navale romano di Albenga, tra cui molte anfore di epoca romana dal periodo repubblicano.

A nord si trova il porticciolo per attracco privato, da cui parte il sentiero che porta al monastero.

Nella seconda metà del 1500 il podestà di Albenga Galeazzo Di Negro vi fece erigere, in funzione di avvistamento contro le scorrerie arabe, il bianco torrione circolare che ancora oggi svetta sulla sua sommità. Un secolo dopo l'isola passò al vescovo di Albenga e successivamente a varie compravendite la Gallinara, da possesso ecclesiastico, divenne proprietà privata. Nel 1905 sulla Gallinara venne costruita per mano di un privato la chiesetta neo-romanica intitolata a San Martino, esistente ancora oggi. E in seguito ad altri vari passaggi di proprietà sull'isola venne costruito il porto e sul punto più panoramico una splendida villa, fornita di corrente elettrica e acqua potabile fatte arrivare attraverso un tunnel sottomarino. Durante la seconda guerra mondiale la Gallinara fu occupata dai tedeschi, che fecero costruire tunnel e piazzole dove poter piazzare armi tutt'attorno l'isola. Finita la guerra il tutto venne smantellato e portato presso l'Arsenale di La Spezia. Negli ultimi anni è stata tutelata da molti vincoli di tipo ambientale-archeologico fino al 1989, anno in cui fu dichiarata: "Parco regionale protetto".

Portofino

“Ed ecco, all'improvviso, scoprirsi un'insenatura nascosta, di ulivi e castani. Un piccolo villaggio, Portofino, si allarga come un arco di luna attorno a questo calmo bacino. Attraversiamo lentamente lo stretto passaggio che unisce al mare questo magnifico porto naturale, e ci addentriamo verso l'anfiteatro delle case, circondate

da un bosco di un verde possente e fresco, e tutto si riflette nello specchio delle acque tranquille, ove sembrano dormire alcune barche da pesca".

Guy de Maupassant 1889.

Le origini di **Portofino** si perdono nella più remota antichità: c'è chi lo vuole di origine fenicia, chi di origine greca, chi solamente romana. Ma è probabile che la sua nascita risalga alla protostoria, poiché non è pensabile un luogo così riparato dai venti e dal mare senza alcun insediamento umano. E se i fattori geografici favorirono il sorgere dei primi nuclei abitati, questi stessi fattori hanno contribuito a rendere Portofino un centro turistico conosciuto in tutto il mondo.

L'antico "Portus Delphini" ha origini molto remote, legate alla sua ubicazione che lo rendeva un sicuro approdo per le navi. La sua posizione e la natura incantevole attrassero l'attenzione di Plinio, che le descrisse nell'itinerario ligure, ma anche quella dei cartografi e dei geografi dell'antichità quali Pomponio Mela e l'Anonimo Ravennate. L'Itinerarium Maritimum, un portolano del III secolo D.C., considerato il più antico documento di questo genere, fa menzione di "Portus Delphini".

Con la romanizzazione della Liguria, Portofino divenne colonia romana per poi passare sotto la giurisdizione degli imperatori del Sacro Romano Impero nell'Alto Medioevo.

Nei secoli si susseguono diverse famiglie genovesi nell'amministrazione e possesso del luogo: Spinola, Fieschi, Fregoso, Adorno, Doria. Dopo il 1500, la storia di Portofino si identifica con quella di Genova. Nel 1814 il piccolo borgo di pescatori fece da sfondo ad un duro scontro fra inglesi e truppe napoleoniche, scacciate, queste ultime, dal castello nel quale si erano asserragliate.

La conquista più grande e famosa relativa al borgo del Tigullio è relazionata esclusivamente al fascino e alla bellezza che racchiude, tanto da farle guadagnare l'appellativo di "Perla del mondo". Portofino è centro indiscusso di mondanità, di lusso, di turismo internazionale e di natura con il suo Parco. Un vero gioiello della Liguria.

Portofino conta circa 400 abitanti, per la sua estensione amministrativa, pari a 2,53 km², ed è il territorio comunale più piccolo del territorio metropolitano. Portofino è situato nella parte occidentale del golfo del Tigullio, in una baia ai piedi dell'omonimo promontorio, ad est di Genova, segnando di fatto il confine geografico tra il Golfo Paradiso e il Tigullio.

L'intero territorio comunale è compreso nel Parco naturale regionale di Portofino e nell'Area naturale marina protetta Portofino. Il modo migliore per apprezzare le meraviglie del parco è quello di percorrere in sicurezza i suoi sentieri più caratteristici ed affascinanti, tutti adeguatamente segnalati. Attraversandone la fitta rete di oltre 60 km, è possibile scoprire la ricchezza e la varietà degli ambienti naturali, dei panorami e dei complessi monumenti del promontorio. Dal tempo del grande afflusso di ospiti stranieri - dapprima britannici e quindi tedeschi - nei primi anni del Novecento l'economia di Portofino è strettamente legata al turismo. La locale "Piazzetta" sulla quale si affacciano i locali pubblici di ristoro, negozi, boutique e altre attività commerciali è stata nel luglio del 2012 riconosciuta come Locale storico d'Italia, primo e unico attestato rilasciato dall'omonima associazione, per il suo valore storico e culturale.

Come raggiungere Portofino

Per quel che riguarda i collegamenti, a Portofino ha termine la strada provinciale 227 che permette l'unico collegamento carrabile con la vicina Santa Margherita Ligure. Un antico percorso pedonale, sulle alture, percorre il tragitto in forma non carrabile e permette inoltre il collegamento con vari comuni limitrofi tramite ramificazioni.

Mentre la stazione di Santa Margherita Ligure-Portofino è la fermata ferroviaria più vicina sulla linea Ferrovia Genova-Pisa. Alternativa può essere il battello con partenze quasi ogni ora dalla passeggiata a mare di

Rapallo con scalo a Santa Margherita Ligure. Qui effettua una piccola sosta necessaria allo sbarco e imbarco dei passeggeri per poi proseguire verso il borgo. Vi sono inoltre collegamenti anche con Camogli, la baia e relativa abbazia di San Fruttuoso e Genova, con partenze dal Porto Antico, nel cuore della città.

Clima

La Liguria gode di un clima mediterraneo, ma non uniformemente: essa risente infatti della morfologia accidentata del suo territorio per gran parte montuoso, aperto su un mare decisamente caldo in rapporto alla sua latitudine relativamente elevata. I fattori morfologici principali sono infatti due: la forma ad arco aperto verso mezzogiorno della regione e la dorsale montuosa che si sviluppa tra il confine francese e quello toscano e costituisce la displuviale tra il versante tributario del mar Ligure e quello padano-adriatico.

Il clima della Liguria infatti risente fortemente della vicinanza dei rilievi che complessivamente la proteggono dai venti settentrionali freddi e della presenza del mare che ne mitiga le temperature anche se rende la regione molto umida. La Liguria è la più settentrionale zona con clima Mediterraneo e si differenzia molto dalle vicine regioni situate in Pianura Padana. A sua volta la Liguria presenta caratteristiche diverse nelle due riviere a causa dell'esposizione differente rispetto ai venti dominanti.

L'esposizione delle due Riviere a differenti tipi di venti, ne determina non uniformità climatica: sulla costa il clima è temperato caldo, poi temperato sub-litoraneo in una strettissima fascia compresa fra l'entroterra e le pendici montuose, quindi sub-continentale sulle montagne più alte dove si raggiungono oltre 2000 mm annui di precipitazioni e temperature, durante i mesi invernali, di solito estremamente rigide.

Le piogge sulla Liguria variano in base alla quota ed all'orientamento delle due Riviere: la Riviera di Levante assieme alle Alpi Orientali è una zona delle più piovose d'Italia; lungo il litorale si raggiungono i 1300 mm di pioggia, mentre sui retrostanti rilievi le piogge ammontano ad oltre 2000 mm annui. Procedendo verso Ovest le precipitazioni scendono. La riviera di ponente vede circa 700 mm di pioggia sulle coste e poco più di 1000mm sull'entroterra.

Tale differenza si spiega con l'esposizione alle correnti meridionali. Le perturbazioni Atlantiche generano più frequentemente correnti di libeccio o da Sud che impattano direttamente con i rilievi retrostanti lo Spezzino e il Genovesato apportando ingenti e frequenti precipitazioni talvolta alluvionali.

La Provincia di Savona risulta invece meno esposta grazie alla protezione delle Alpi Marittime che attenuano l'intensità delle depressioni provenienti da ovest. Le precipitazioni sono comunque complessivamente abbondanti e ben distribuite; la stagione con il minimo di piovosità è l'Estate, mentre le piogge cadono più abbondantemente in Autunno (massimo principale) ed in Inverno (massimo secondario). Sui rilievi più interni le stagioni più piovose sono quelle intermedie, mentre su alcune zone dello Spezzino si riscontrano ben 3 massimi: uno primario in novembre, uno secondario in febbraio ed uno terziario in aprile, mentre la stagione secca resta sempre l'Estate, anche se pure in questa stagione non mancano i temporali.

In Inverno la neve cade copiosa sull'Appennino Ligure e talvolta può sconfinare fin sulle coste soprattutto laddove le correnti fredde da Nord e Nord-Est trovano dei varchi che consentono alla Tramontana di raggiungere il litorale. La Liguria è anche esposta al rischio di alluvioni quando si creano situazioni favorevoli all'insistere di correnti perturbate da Sud per più giorni.

Le precipitazioni variano in base alla quota ed all'orientamento delle due Riviere: la Riviera di Levante, assieme alle Alpi Orientali, è una tra le zone più piovose in Italia; lungo il litorale si raggiungono i 1300 mm di pioggia, mentre sui retrostanti rilievi le piogge ammontano ad oltre 2000 mm annui con punte di 2400 mm. Procedendo verso Ovest le precipitazioni scendono: la riviera di ponente vede circa 700 mm di pioggia sulle coste e poco più di 1000mm sull'entroterra. Tale differenza si spiega con l'esposizione alle correnti meridionali. Le perturbazioni Atlantiche generano più frequentemente correnti di libeccio o da Sud, che

impattano direttamente con i rilievi retrostanti lo Spezzino e il Genovesato apportando ingenti e frequenti precipitazioni talvolta alluvionali (quando si creano situazioni favorevoli all'insistere di correnti perturbate da Sud e per più giorni). La Provincia di Savona risulta invece meno esposta, grazie alla protezione delle Alpi Marittime che attenuano l'intensità delle depressioni provenienti da ovest. Le precipitazioni sono comunque complessivamente abbondanti e ben distribuite. In Inverno la neve cade copiosa sull'Appennino Ligure e talvolta può sconfinare fin sulle coste.

I venti che soffiano più frequentemente in Liguria sono di provenienza occidentale e meridionale: correnti di Libeccio o di Scirocco. Frequenti sono anche i venti orientali e settentrionali durante il periodo invernale quando una depressione sul Medio-Basso Tirreno richiama aria fredda da Nord-Est; in tal caso generalmente il tempo è asciutto, ma possono anche verificarsi intense irruzioni artiche che apportano bruschi cali termici e rovesci nevosi fin sulle coste e tale fenomeno prende il nome di Tramontana scura. In Estate invece la Tramontana causa repentini aumenti della temperatura perché si associa alle rimonte anticicloniche sia Azzorriane che Africane con effetti analoghi a quelli del Foehn che si verifica nelle vallate Alpine. Le temperature variano in base alla quota del territorio: in estate si raggiungono i 30°C e d'inverno difficilmente si scende sotto ai 10°C. Molto brevi sono gli episodi di freddo intenso e ancor più le neviccate molto intense. Tuttavia, durante le irruzioni artiche e in presenza di venti di Tramontana scura, queste riescono a raggiungere anche le coste, determinando improvvisi cali termici e talora sporadiche neviccate. Verso le vallate interne e sui rilievi Appenninici, le temperature si abbassano progressivamente, e perciò il comportamento climatico diviene più continentale, ciò si traduce in inverni freddi ed estati molto calde anche a causa dell'elevato tasso di umidità che rende molto afoso il clima delle coste a fronte di valori estivi non molto elevati.

La flora varia in base alla quota. Lungo le coste e sull'Appennino fino a 700 m prevale una vegetazione di tipo Mediterraneo come lecci, lauri, oleandri e pini marittimi associati alle tipiche essenze aromatiche sempreverdi della macchia. I pendii meridionali dell'Appennino Ligure sono coltivati intensamente e le condizioni ambientali favoriscono la crescita della vite, dell'ulivo e degli alberi da frutta. Procedendo verso le zone interne prevalgono i boschi di castagni e querce, mentre sopra i 1000 m le faggete e gli aceri di monte. Sui maggiori rilievi delle Alpi marittime crescono gli abeti rossi, albero tipico dell'Arco Alpino.

Capoluogo e Province – brevi cenni

Genova, in ligure Zena, è una città portuale ed è il capoluogo della regione Liguria.

È nota per il suo importante ruolo nel commercio marittimo nel corso di molti secoli.

Il comune di Genova conta 578.710 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Liguria, sesto comune italiano e terzo del Nord Italia per popolazione, quinto per movimento economico, fa parte del triangolo industriale Milano-Torino-Genova. La città che appartiene ad un agglomerato urbano di 862.885 abitanti, ed è cuore di una vasta area metropolitana di oltre 1.510.000 abitanti, è il più grande Comune della Liguria. Affacciata sul Mar Ligure, la sua storia è legata alla marineria, al commercio, ma anche agli Istituti Bancari. È nota, tra l'altro, per aver dato i natali a Cristoforo Colombo, Giuseppe Mazzini, Goffredo Mameli e Niccolò Paganini. Il suo porto è uno dei più importanti italiani ed europei. Simbolo "fisico" della città è il suo faro, conosciuto come la Lanterna, mentre viene tradizionalmente rappresentata dalla Croce di San Giorgio, negli stemmi sorretta da due grifoni. Per oltre otto secoli capitale dell'omonima repubblica, Genova è stata citata con gli appellativi di "La Superba" e "La Dominante".

Genova è, inoltre, la città in cui fu composto l'Inno d'Italia.

La Spezia, capoluogo della provincia omonima in Liguria. È il secondo comune della regione per popolazione, preceduto solo dal capoluogo Genova, con 93 454 abitanti e la sua area urbana conta oltre 189 000 abitanti,.

La città si trova all'estremo levante della regione Liguria, a pochi chilometri dal confine con la Toscana, al centro di un profondo golfo naturale al quale dà il nome. Il golfo, conosciuto anche con l'appellativo di Golfo dei Poeti, è cinto da una catena continua di alture.

Il territorio comunale spezzino fa parte dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Magra, mentre una piccola porzione del territorio comunale, costituita dal piccolo borgo di Tramonti e dalla circostante collina, fa parte del parco nazionale delle Cinque Terre, che merita un approfondimento a sé.

La città di Spezia sorge su un angusto lembo di terra stretto tra il mare e i monti; ne è conseguito lo sviluppo in collina di numerosi quartieri e la disposizione piuttosto irregolare della pianta urbana. Negli anni venti del XX secolo fu addirittura necessario ricorrere al parziale sbancamento del colle dei Cappuccini – dove sorge l'attuale piazza Europa – per consentire al centro storico l'espansione verso est, in direzione della piana di Migliarina, unica possibile poiché l'area verso ovest è occupata dall'Arsenale Militare.

Il golfo che protegge la città ha un'estensione di circa 150 ettari ed è chiuso da una diga foranea lunga circa 2.210 metri con due passaggi, a ponente e a levante. La particolare conformazione del golfo, ben riparato dalle mareggiate e dai possibili attacchi nemici, ha favorito la costruzione alla Spezia di uno dei più grandi arsenali della Marina Militare e, nel corso degli anni, lo sviluppo di uno dei maggiori porti mercantili del Mediterraneo.

Savona è un comune italiano di 60 382 abitanti. È il terzo comune della regione e il centesimo in Italia per popolazione. Se si considera la sua conurbazione, comprendente i comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore, Quiliano e Vado Ligure, conta circa 92.000 abitanti, mentre l'intera area urbana raggiunge i 130.000 abitanti. Simbolo della città è la Torretta intitolata al navigatore savonese Leon Pancaldo. Il suo porto è importante nel Mediterraneo a livello turistico e commerciale.

Imperia è un comune di circa 43000 abitanti ed è situato nella Riviera di Ponente, nato nel 1923 dall'accorpamento amministrativo di Oneglia e Porto Maurizio, rispettivamente a sinistra e a destra del torrente Impero. Oneglia, a levante, è la parte più estesa della città, si estende nella breve piana alluvionale sulla sinistra della foce del torrente, raccogliendosi intorno a piazza Dante, dalla quale si aprono alcune delle principali strade moderne della città. Ha costituito storicamente il centro industriale della città, legata principalmente alla produzione di olio di oliva. Un tempo Oneglia era famosa per la produzione di pasta, ma attualmente anche l'ultima industria è stata chiusa. Di vocazione maggiormente commerciale rispetto a Porto Maurizio, il centro di Oneglia è caratterizzato da un'architettura d'impronta piemontese – è evidente l'ispirazione ai portici di via Roma e di piazza San Carlo di Torino – eredità del periodo in cui faceva parte dei territori dei Savoia e del Regno di Sardegna. Subito a nord di Oneglia si trova il borgo di Castelvechio di Santa Maria Maggiore.

Porto Maurizio, a ponente del torrente è raccolto su un promontorio proteso nel mare sulla sinistra della foce del torrente Caramagna e si espande sulla cimsa costiera; ha una vocazione prevalentemente residenziale e turistica. È intricata e pittoresca, ricca di caruggi (vicoli), piccole creuze (viottoli) e palazzi di pregio.

La coltura dell'olivo, introdotta intorno al XII secolo, ha segnato profondamente la storia del territorio imperiese, così come, secoli più tardi, hanno fatto i fiori e il turismo.

Altri principali comuni liguri sono: San Remo (50.800 ab.), Rapallo (29.500 ab.), Chiavari (27.500 ab.), Ventimiglia (24.600 ab.), Albenga (22.900 ab.), Sarzana (20.000 ab.), Sestri Levante (19.000 ab.), Varazze (13.800 ab.), Cairo Montenotte (13.400 ab.), Lavagna (13.000 ab.), Taggia (12.900 ab.).

Le quattro province liguri:



Economia

L'economia ligure è in prevalenza legata all'agricoltura; questa è particolarmente specializzata, e si concentra soprattutto su prodotti ad alto reddito: floricoltura, produzione di vino e olio. La pesca ha importanza minore rispetto ai precedenti. Considerevole l'impatto economico del settore turistico sulla regione, calcolato in termini di produzione di beni e servizi, occupazione e Prodotto Interno Lordo. I settori industriali più sviluppati sono quelli siderurgico, metallurgico, cantieristico, petrolchimico, elettrotecnico, alimentare. Il terziario assorbe un gran numero di lavoratori ed è legato in special modo alle attività che si svolgono nei porti di Genova, uno dei più importanti del Mediterraneo, e in quello di Savona. Gli attuali confini amministrativi, stabilizzatisi solo nel 1923, tendono a coincidere con quelli della storica Repubblica di Genova, che fino al 1860 comprendeva anche la Provincia di Nizza Marittima, ceduta poi alla Francia con l'eccezione del circondario di Sanremo e di Oneglia, entrati poi a far parte del Regno d'Italia.

Essi sono, dunque: Francia ad ovest (regione della Provenza, Alpi, Costa Azzurra), Piemonte a nord, Emilia-Romagna a nord-est, Toscana a sud-est. La Liguria comprende ampie porzioni di territorio tributarie del bacino del Po a nord del crinale alpino-appenninico (circa il 28% della superficie regionale appartiene al bacino padano) e quasi tutto il retroterra marittimo, del lungo tratto di litorale compreso tra gli storici confini del Principato di Monaco (Rio San Luigi presso Grimaldi di Ventimiglia) e la Valle bassa del Magra nei dintorni di Sarzana e Aulla (MS): questo confine orientale appare tuttavia meno definito, poiché coincide solo in parte con il basso corso del fiume Magra, ed include solamente in piccola parte la piana di Luni. Va però detto che a questo criterio amministrativo (secondo cui è amministrativamente ligure tutto ciò che è posto a sud del crinale alpino-appenninico nel tratto Grimaldi-Mortola/Passo del Bracco) si sottraggono alcune aree marginali del territorio della Liguria fisica, questo a causa di ragioni storico-politiche che ne determinano l'appartenenza ad altre amministrazioni regionali o statali.

È questo il caso della media e alta Valle della Roia (o Val Roja, o Vallée de la Roya), a lungo contesa tra Repubblica di Genova, Ducato di Provenza, Ducato di Savoia, ed ora amministrativamente francese, dopo essere stata ligure e piemontese.

È questo il caso delle alte valli dei torrenti Pennavaire e Neva (con i borghi di Alto, Caprauna e Cerisola) che pur rimanendo nella sfera di influenza economico e commerciale di Albenga, sono stati lungamente controllati dal Ducato di Savoia prima, e dalla Provincia di Cuneo poi.

Alla Liguria, va da ultimo sottratta gran parte della regione storica della Lunigiana che, pur rappresentando il retroterra naturale delle città di La Spezia e Sarzana, possiede peculiarità culturali assolutamente proprie, così come una storia autonoma.

Strade statali e provinciali

STRADE STATALI E PROVINCIALI

S.P. 1 Aurelia

La Via Aurelia è l'asse viario non autostradale principale della regione. Si tratta di un itinerario di rilevanza interregionale. La strada presenta, nel complesso, uniformi caratteristiche tecniche senza bruschi cambi di pendenza o di larghezza di carreggiata, tali da consentire una buona percorribilità e fluidità del traffico. E' stata interessata da interventi puntuali di allargamento della sede viaria e di rettificazione del tracciato che ne hanno notevolmente migliorato, nel tempo, i livelli di servizio.

Estesa totale	Inizia a Roma e termina al confine di stato, in località Ponte S. Luigi (IM), per complessivi 697,330 chilometri
Estesa ligure	L'estesa in territorio ligure è di km 308,385
Inizio e termine (località) tratta regionale	Confine con la Toscana (Km 388,945), Ponte S. Luigi (Km 697,385)
Province attraversate	SP, GE, SV, IM

S.S. 20 Colle di Tenda e della Valle Roja

La strada inizia al km 133+800 al confine di stato con la Francia, ridiscende con leggera pendenza la Valle del Roja fino a Ventimiglia attraversando, nell'ordine, i centri abitati di S. Michele, Airole, Trucco, Porre e Roverino. La statale è interessata dalla realizzazione di alcuni tratti di variante (soprattutto in galleria) e da interventi puntuali di allargamento della sede viaria e di rettificazione del tracciato. Gli unici tratti critici sono rappresentati dalle strettoie di attraversamento dei centri abitati di S. Michele e Trucco.

Estesa totale	Inizia a Torino (Moncalieri, innesto S.S. 29) e termina a Ventimiglia (innesto S.S. 1), per complessivi 150,850 chilometri
Estesa ligure	Il tratto in territorio ligure è di km 26,5
Inizio e termine (località) tratta regionale	Confine di stato (località Funghetto, IM), Ventimiglia
Province attraversate	IM

S.S. 28 del Colle Di Nava

La strada inizia al km 94+944 al confine tra le regioni Piemonte e Liguria, risale per il primo breve tratto al Colle di Nava (mt. 934 s.l.m.), da cui ridiscende attraversando prima una parte della Valle Arroscia, fino a Pieve di Teco, poi la Valle Impero, fino a Imperia. Attraversa, nell'ordine, i centri abitati di Ponte di Nava, Nava, Case Rosse, Acquetico, Pieve di Teco, Chiusavecchio e Pontedassio. Dal punto di vista dei collegamenti, questo percorso riveste importanza interregionale, rappresentando un asse di penetrazione tra la costa e le province di Cuneo e Torino, con un rilevante bacino di utenza, soprattutto nel periodo estivo. Il percorso presenta caratteristiche di grande scorrevolezza e fluidità. Sono in corso le progettazioni delle varianti ai centri abitati di Pontedassio e Chiusavecchia che attualmente rappresentano i principali nodi critici del percorso.

Estesa totale	Inizia a Genola (innesto con la S.S.20) e termina a Imperia (innesto con la S.S.1), per complessivi 140,942 chilometri
Estesa ligure	Il tratto in territorio ligure è di km 16,185
Inizio e termine (località) tratta regionale	Confine con il Piemonte (km 124,757), Imperia
Province attraversate	IM

S.P. 28 bis del Colle Di Nava

S.P. 29 del Colle di Cadibona

La strada entra in Liguria al km 106, al confine con il Piemonte, risale la Valle Bormida fino al Colle di Cadibona (mt. 435 s.l.m.) e da qui ridiscende lungo la Valle Letimbro fino a Savona. Attraversa, nell'ordine, i centri abitati di Piana Crixia, Dego, S. Giuseppe di Cairo, Vispa di Carcare, Altare, Cadibona. E' necessario suddividere il percorso in due tratti, data la disomogeneità delle caratteristiche del tracciato. Il primo tratto, Piana Crixia - Altare, ha un utilizzo ed una rilevanza di tipo interregionale, a servizio dei numerosi insediamenti industriali e commerciali presenti nella zona. Questo tratto di statale è stato interessato dalla realizzazione di lunghe varianti per "bypassare" i centri abitati di Dego, Rocchetta di Cairo, Cairo Montenotte, Altare (l'ultimo tratto di variante a Vispa di Carcare è in fase di realizzazione) e da interventi di rettificazione del tracciato che ne hanno notevolmente migliorato i livelli di prestazione. Pertanto la statale presenta, nel suo complesso, un andamento pressoché pianeggiante con caratteristiche tecniche abbastanza uniformi che consentono un buon grado di percorribilità. Il secondo tratto Altare - Savona rappresenta la tipica strada di penetrazione valliva ligure con utilizzo prettamente locale, dotata di uniformi caratteristiche tecniche, che ne consentono una discreta percorribilità, nonostante la tortuosità del tracciato.

Estesa totale	Inizia a Torino e termina a Savona (innesto S.S. 1), per complessivi 154,351 chilometri
Estesa ligure	Il tratto in territorio ligure è di km 48,351
Inizio e termine (località) tratta regionale	Confine con il Piemonte (km 106), Savona (innesto S.S. 1, km 154+351)
Province attraversate	SV

S.P. 35 dei Giovi

La strada inizia a Genova, risale con graduale pendenza fino al Passo dei Giovi (mt. 472 s.l.m.) da cui ridiscende lungo la Valle Scrivia con lieve pendenza nel primo tratto fino a Busalla e andamento pianeggiante nel secondo tratto fino a Pietrabissara. Attraversa, nell'ordine, i centri abitati di Mignanego, Busalla, Borgo Fornari, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Pietrabissara. Le caratteristiche consentono una buona percorribilità e fluidità di traffico. Si individuano due tratti: il primo tratto Genova - Busalla è caratterizzato da un elevato grado di tortuosità del tracciato e da un utilizzo prettamente locale; il secondo tratto Busalla - Pietrabussara si presta ad un utilizzo interregionale con un rilevante bacino d'utenza.

Inizia a Genova e termina al confine di stato, in località Ponte Chiasso, per complessivi 172,114 chilometri
Il tratto in territorio ligure è di km 40,517

S.S. 45 di Val di Trebbia

S.P. 62 Cisa

S.P. 225 della Fontanabuona

La strada inizia a Chiavari, risale con graduale pendenza la Valle Fontanabuona attraversando, nell'ordine, i centri abitati di Carasco, S. Colombano Certenoli, Cicagna, Ferrada, Gattorna, terminando con il traforo Bargagli - Ferriere e innestandosi sulla S.S. 45. La suddetta statale è stata interessata dalla realizzazione di una variante nell'ultimo tratto Ferriere - Bargagli che comprende il traforo. Tale nuova strada presenta, per un tratto di circa 4 km, parametri tecnici di tipo autostradale che la rendono completamente differenziata dal resto del percorso. Per il restante tracciato la strada, pur essendo dotata di uniformi caratteristiche tecniche, presenta un grado di percorribilità scarsamente adeguato al tipo di utilizzo promiscuo (traffico leggero e pesante) indotto dai numerosi insediamenti industriali e commerciali presenti nella zona. L'attraversamento di

Cicagna (attraverso una strettoia di larghezza massima di mt. 4), rappresenta il punto più critico di tutto il percorso.

Inizia a Chiavari e termina a Bargagli (innesto S.S. 45), per complessivi 24,5 chilometri

S.P. 226 Di Valle Scrivia

S.P. 330 Di Buonviaggio

S.P. 331 Di Lerici

S.P. 333 Di Uscio

S.P. 334 Di Sassello

S.P. 339 Di Cengio

S.P. 370 Litoranea Cinque Terre

S.P. 432 Della Bocca di Magra

S.P. 453 Della Valle Arroscia

S.P. 456 del Turchino

La strada inizia al km 78+765 al confine tra le regioni Piemonte e Liguria, risale la Valle Stura con leggerissima pendenza fino al Passo del Turchino (mt. 800 s.l.m.) da cui ridiscende con notevole pendenza fino a Genova. Attraversa, nell'ordine, i centri abitati di Rossiglione, Campoligure, Masone. E' necessario suddividere la statale in due tratti. Il primo tratto Rossiglione - Passo del Turchino, presenta caratteristiche di buona percorribilità e scorrevolezza e si presta ad un utilizzo di tipo interregionale, in funzione anche degli insediamenti industriali e commerciali localizzati nella zona. Il secondo tratto Passo del Turchino - Genova ha caratteristiche totalmente differenti, identificandosi come tipica strada di montagna con un andamento molto tortuoso di difficile percorribilità ed una pendenza spesso maggiore del 6%. Per i motivi descritti, questo tratto si presta ad un utilizzo prettamente locale.

Inizia ad Asti (innesto S.S. 10) e termina a Genova Voltri (innesto S.S. 1), per complessivi 106,225 chilometri

L'estesa in territorio ligure è di km 27,46

S.P. 490 del Colle del Melogno

S.P. 490 Dir. del Colle del Melogno

S.P. 523 del Colle di Cento Croci

S.P. 530 di Portovenere

S.P. 542 di Pontinvrea

S.P. 548 di Valle Argentina

S.P. 566 di Val di Vara

S.P. 566 Dir. di Val di Vara

S.P. 582 del Colle di San Bernardo

S.P. 586 della Valle dell'Aveto

N.S.A. 142 di Villanova d'Albenga

N.S.A. 293 del Torrente del Bisagno

N.S.A. 303 Variante di La Spezia

N.S.A. 305 di Vado Ligure

N.S.A. 306 di Sanremo

NOTE:

1. La dicitura **S.S.** (Strada Statale) o **S.P.** (Strada Provinciale) potrebbe subire variazioni in funzione del passaggio di competenze degli Enti preposti.
2. L'elenco delle **N.S.A.** (Nuove Strade ANAS) è stato estrapolato dal sito internet ENTE ANAS.

Autostrade in Liguria



Le arterie autostradali che attraversano e collegano la Liguria ai territori limitrofi, sono di seguito riportate:

L'Autostrada A6 (strada Europea E717), anche conosciuta come *VerdeMare*.

Collega Torino con Savona.

Inizio Torino

Fine Savona

Lunghezza 131 km

Regioni: Piemonte / Liguria

Pedaggio sistema chiuso

(Il casello ombreggiato si trova in territorio ligure)

	Progressiva Km	Nome casello
Caselli A6 Torino-Savona Verdemare	13	Torino
	13.1	Carmagnola
	34.6	Marene
	<i>A6 Diramazione per Fossano</i>	
	0	Fossano
	49.3	Fossano
	57.8	Carru`
	62.7	Mondovi`
	66.4	Santuario Vicoforte
	70.6	Niella Tanaro
	81	Ceva
	91.2	Montezemolo
	97.1	Millesimo

L'Autostrada A7

Collega Milano a Genova

Inizio Milano

Fine Genova

Lunghezza 134 km

Regioni: Lombardia / Piemonte / Liguria

Pedaggio sistema chiuso

(I caselli ombreggiati si trovano in territorio ligure)

	Progressiva Km	Nome casello
	4.1	Milano Ovest
10.5	Binasco	
	Raccordo Bereguardo-Pavia	
0		
21.5	Bereguardo	
30.6	Gropello Cairoli	
50.5	Casali Gerola	
54	Castelnuovo Scivia	
63.5	Tortona	
84.5	Serravalle Scivia	
88.6	Vignole Borbera	
100.7	Isola del Cantone	
106.5	Ronco Scivia	
111.5	Busalla	
125.8	Genova Bolzaneto	
132.8	Genova Ovest	

L'Autostrada A10, detta anche *Autostrada dei Fiori* o *AutoFiori*, percorre interamente la riviera del Ponente Ligure.

Collega Genova a Ventimiglia.

Inizio Genova

Fine Ventimiglia

Lunghezza 158,8 km

Regioni: Liguria

Pedaggio sistema chiuso

(Tutto il percorso autostradale è in territorio ligure)

	Progressiva Km	Nome casello
Caselli A10 Genova-Savona Autostrada dei Fiori o AutoFiori	2.3	Genova Aeroporto
	6	Genova Pegli
	10.7	Genova Voltri
	20.2	Arenzano
	26.8	Varazze
	31.7	Celle Ligure
	36.4	Albisola
	44.8	Savona
	52.7	Spotorno
	59.4	Orco Feglino
	63	Finale Ligure
	67.7	Pietra Ligure
	72.6	Borghetto Santo Spirito
	81.2	Albenga
	93.2	Andora
	100	San Bartolomeo
	106.3	Imperia Est
	112.2	Imperia Ovest
	128.4	Arma di Taggia
	139.4	Sanremo Ovest
145.8	Bordighera	
151.8	Ventimiglia	
151.801	Ventimiglia	

L'Autostrada A12, detta anche *Autostrada Azzurra*, è un tracciato previsto che dovrebbe collegare Roma con Genova attraverso il litorale tirrenico. Risultano completati i tratti Genova-Livorno, recentemente esteso fino a Rosignano Marittimo, e Roma-Civitavecchia.

Inizio Genova

Fine Roma

Lunghezza 250 km

Regioni: Liguria / Toscana / Lazio

Pedaggio sistema chiuso (gratuita tra Santa Severa-Santa Marinella e Cerveteri)

(I caselli ombreggiati si trovano in territorio ligure)

	Progressiva Km	Nome casello	
	Caselli A12 Genova-Rosignano Marittimo <i>Autostrada Azzurra</i>	4.2	Genova Est
11.5		Genova Nervi	
22.8		Recco	
28.4		Rapallo	
38.3		Chiavari	
41.1		Lavagna	
48.7		Sestri Levante	
60.5		Deiva Marina	
70.1		Carrodano	
75.8		Brugnato	
101.6		Sarzana	
		<i>Toscana</i>	
110		Carrara	
116.4		Massa	
127.9		Versilia	
161.6		Pisa Centro	
		<i>Diramazione A12 per Livorno</i>	
170.7		Livorno	
177.8		Collesalveti	
205.9		Rosignano Marittimo	

L'Autostrada A15 (Strada europea E33), detta anche *Autocamionale della Cisa*, collega Parma a La Spezia attraversando la bassa valle del Taro, la Lunigiana e arrivando nella bassa Val di Magra.

Collega Parma a La Spezia.

Inizio Parma

Fine La Spezia

Lunghezza 110 km

Regioni: Emilia-Romagna / Toscana / Liguria

Pedaggio sistema chiuso

(I caselli ombreggiati si trovano in territorio ligure)

Caselli A15 Parma – La Spezia Autocamionale della Cisa	Progressiva Km	Nome casello
	5	Parma ovest
	23	Fornovo di Taro
	42	Borgotaro
	51	Berceto
	75	Pontremoli
	91	Aulla
	<i>Diramazione - A12 Genova – Rossignano M.</i>	
	102	Barriera La Spezia
	102	La Spezia - S. Stefano Magra
	103	Vezzano Ligure
	108	Stagnoni
	110	Lerici - Porto

L'Autostrada A26, detta anche *Autostrada dei Trafori*, parte da Genova, in prossimità di Voltri, supera la catena appenninica al Passo del Turchino (532m), oltrepassa l'abitato di Ovada e si congiunge alla Autostrada A21 nei pressi di Alessandria.

Inizio Genova

Fine Gravellona Toce

Lunghezza 197 km

Regioni: Piemonte / Liguria

(Il casello ombreggiato si trova in territorio ligure)

Caselli A26 Genova Voltri-Gravellona Toce Autostrada dei Trafori	Progressiva Km	Nome casello
	14	Masone
	29.9	Ovada
	<i>Diramazione A26-A7 Predosa-Bettole</i>	
	59.5	Alessandria Sud
	89.6	Casale Monferrato Sud
	94.1	Casale Monferrato Nord
	<i>Diramaz. A26-A4 Stroppiana S.</i>	
	116.8	Vercelli Est
	145.1	Romagnano Sesia - Ghemme
	153.4	Borgomanero
	165.5	Arona
	166.6	Lago Maggiore

Le autostrade sono collegate alle tangenziali e alle circonvallazioni dei principali centri urbani della regione, costituite da delimitati tratte autostradali, da superstrade, o da alcuni segmenti di strade statali o provinciali.

Le città con tangenziali o circonvallazioni più articolate e più trafficate sono quelle di Genova, La Spezia, Savona, Imperia, Ventimiglia, Albenga, Sanremo, Chiavari, Rapallo.

Passi e Valichi

...sul Colle di Nava, vicino alle stelle

le cose son belle, le cose son belle

sul colle di nava, profumo ci manda

odor di lavanda, odor di lavanda

(rima pubblicitaria degli anni '30)

Nell'intero territorio ligure sono presenti una moltitudine di passi, più o meno importanti, che collegano la regione con i territori limitrofi: Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Toscana e Francia.

Lo stesso dicasi per i numerosi valichi che collegano la zona costiera alla Pianura Padana: la maggior parte di questi si trovano al di sotto dei 1000 m s.l.m. e sono quindi usualmente transitabili durante tutto l'anno: tra questi, la Bocchetta di Altare – o Colle di Cadibona – e il Passo dei Giovi di, hanno sempre avuto una grande importanza per i collegamenti tra i centri della pianura ed i porti liguri. Non meno importanti poi, sono alcuni passi che si aprono negli spartiacque secondari, come il Passo del Bracco che collega il Tigullio con la Val di Vara.

Qui di seguito un elenco dei principali passi e valichi nel territorio della regione:

- Colle di Santa Libera (441 m)
- Bocchetta di Altare (459 m)

La Bocchetta di Altare è un importante valico in provincia di Savona, a 459 m sul livello del mare, cerniera convenzionale di separazione fra le Alpi Liguri e l' Appennino Ligure. A lungo noto come Colle di Cadibona, al valico è stata recentemente attribuita la corretta denominazione storica di Bocchetta di Altare, dal nome del paese sul cui territorio si trova il limite.

- Crocetta d'Orero (468 m)

La Crocetta d'Orero è, dopo il Colle di Cadibona, il valico più basso dell'Appennino Ligure e si trova tra l'alta valle Scrivia e l'alta Val Polcevera, sullo spartiacque ligure-padano al confine tra i comuni di Serra Riccò e Casella. L'abitato di Crocetta d'Orero fa parte della frazione di Orero del comune di Serra Riccò. Dista 8 km da Pedemonte (capoluogo comunale) e solo 2 km dal centro di Casella. Il valico è attraversato dalla Ferrovia Genova-Casella e dalle strade provinciali n. 3 "di Crocetta d'Orero" e n. 2 "di Sant'Olcese", entrambe con inizio a Genova-Bolzaneto, che si congiungono proprio in cima al passo.

- Passo dei Giovi (472 m):

Il Passo dei Giovi è un valico dell'Appennino Ligure posto a quota 472 m s.l.m. lungo la SS 35 nel tratto tra Mignanego e Busalla conosciuto in geologia come depressione dei Giovi. La Guida Rossa del Touring

Club Italiano lo segnala come confine geologico tra le Alpi e gli Appennini, in luogo del classico Colle di Cadibona, perché immediatamente ad ovest del passo dei Giovi decorre la cosiddetta Linea di Sestri-Voltaggio che rappresenta il punto in cui avviene il trapasso geo-morfologico tra i due sistemi montuosi. La zona del passo ricade, amministrativamente, nel comune di Mignanego di cui il piccolo abitato posto sul valico è una frazione.

- Colle del Giovo (516 m)
- Passo del Turchino (594 m)
- Colle di Creto (605 m)
- Passo della Scoffera (674 m)

Il passo della Scoffera si trova sullo spartiacque ligure-padano tra la val Bisagno e l'alta valle Scrivia. Il valico prende il nome dalla frazione di Scoffera nel comune di Davagna, ma il Passo è condiviso dai comuni di Davagna e di Torriglia. È un passo storicamente molto importante, dato che ci transitava la strada statale 45 di Val Trebbia che collega Genova a Piacenza. Il vecchio tratto di statale che toccava il punto di valico è stato declassato ed oggi la statale sottopassa il colle con una galleria. Il colle è tuttora una apprezzata meta ciclistica ed è stato un punto di passaggio del Giro d'Italia, nell'edizione 2004. È anche un punto di passaggio dell'Alta Via dei Monti Liguri.

- Passo della Bocchetta (772 m)

Il passo della Bocchetta è un valico dell'Appennino ligure posto a quota 772 m s.l.m. lungo la strada che collega Campomorone con Voltaggio e quindi la val Polcevera con la Val Lemme. La strada è denominata strada provinciale 5 della Bocchetta nella tratta genovese e strada provinciale 160 della Val Lemme nella tratta alessandrina. È un valico storico poiché da queste parti passava la romana Via Postumia, fatta costruire nel 148 a.C. dal console romano Postumio Albino. Il passo della Bocchetta fu reso celebre da Fausto Coppi durante le sue memorabili scalate del Giro dell'Appennino tanto che sul valico è stata posta una stele, in ricordo della sua ultima vittoria, con l'effigie del Campionissimo.

Il passo è ancora oggi il punto di forza del Giro dell'Appennino. Il passo della Bocchetta è attraversato anche dall'itinerario escursionistico dell'alta via dei Monti Liguri. Il passo è collocato sul confine del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

- Giogo di Toirano (807 m)
- Colle Scravaion (814 m)
- Passo della Forcella (875 m)
- Colla di Praglia (880 m)
- Passo della Scogliana (926 m)

Il passo della Scogliana è un valico dell'Appennino Ligure posto a 926 m s.l.m., crocevia tra la val d'Aveto, la val Trebbia e la val Fontanabuona. Mette in comunicazione i comuni di Favale di Malvaro, Montebruno e Rezzoaglio. In prossimità del passo nascono il Malvaro e l'Aveto, un affluente del Trebbia.

Il valico è una meta frequentata da ciclamatori genovesi e liguri ed è noto agli appassionati di mineralogia per la presenza, nelle sue vicinanze, di piccoli giacimenti di pirite. Il passo è attraversato dalla tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri che congiunge Barbagelata alla Cappelletta del monte Ramaceto.

- Colle di Nava (941 m)

Il Colle o Col di Nava è un valico delle Alpi liguri, situato nel territorio comunale di Pornassio, provincia di Imperia, che mette in comunicazione la valle Arroscia (Liguria) e la valle Tanaro (Piemonte). Il colle separa orograficamente le due sottosezioni delle Alpi Liguri: le Prealpi Liguri ed est e le Alpi del Marguareis ad ovest. Attraverso il colle di Nava transita la Strada Statale 28 del Colle di Nava, che collega Imperia al Monregalese e al Cuneese. Il primo comune piemontese che si incontra è Ormea, provincia di Cuneo. A 4 km dalla vetta, sul versante della Valle Tanaro in località Ponte di Nava (territorio del comune di Ormea), è posto il confine tra Liguria e Piemonte.

- Passo del Bocco (956 m)
- Colle del Melogno (1028 m)
- Passo di Centocroci (1055 m)
- Passo del Faiallo (1061 m)

Il passo del Faiallo è un valico dell'Appennino ligure. Il colle è posto a quota 1.044 m s.l.m. lungo la Strada provinciale SP 73 che collega il passo del Turchino con San Pietro d'Olba, attraversando l'alta valle del torrente Orba e buona parte del territorio comunale di Urbe, in provincia di Savona, dove assume la denominazione di strada provinciale SP 40. La reale altitudine del valico però, se si considera il vecchio sentiero che risale da Arenzano e Crevari attraverso il passo della Gava, è di 1.061 m s.l.m. ed è quella riportata in alcune carte IGM.

La zona del passo, data l'estrema vicinanza dello spartiacque al mare, è sede di singolari fenomeni meteorologici ed ha una nevosità molto elevata. A causa di ciò non è infrequente trovare la strada del passo chiusa al traffico durante la stagione invernale.

- Passo del Portello (1092 m)
- Passo di Pralè (1258 m)
- Colle San Bernardo di Mendatica (1263 m)

Il colle San Bernardo di Mendatica (1262 m s.l.m.) è un valico delle Alpi liguri situato nella provincia di Imperia. Collega il colle di Nava con Monesi, Mendatica e il colle del Garezzo. Il valico è collocato sullo spartiacque della catena principale alpina e collega il bacino padano con quello del mar Ligure, e divide le alte valli del Tanaro (a nord) e dell'Arroscia (a sud). È raggiungibile con le SP n. 100 che lo collega con Monesi a ovest e dal colle di Nava a est, n. 2 per il colle del Garezzo, n.74 per Mendatica.

Il colle è anche un terminale di tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri.

Attorno al punto di valico sorge un piccolo centro abitato principalmente dedicato al turismo il quale, oltre a varie case per vacanza, comprende una piccola chiesa e alcune strutture recettive.

I principali passi e valichi che si aprono negli spartiacque secondari del territorio ligure sono:

- Passo del Bracco (613 m):

Il passo del Bracco è un valico sulla Strada Statale Aurelia (SS1) fra la Provincia di Genova e la Provincia della Spezia. È fin dall'epoca romana un passo importante perché collega le Cinque Terre e l'entroterra spezzino con il Tigullio. È molto frequentato dai centauri, i quali godono a tutta velocità della bellezza di

questa strada, corta, ma molto suggestiva, che tornante dopo tornante offre uno scenario naturalistico incredibile.

- Colle San Bartolomeo (620 m)
- Passo del Ginestro (677 m)
- Passo del Biscia (892 m)
- Passo di Ghimbegna (898 m)
- Passo del Rastello (1044 m)

- Passo del Tomarlo (1485 m)

Il passo del Tomarlo è uno dei valichi più alti di tutto il nord Appennino. La sua altezza di 1485 m s.l.m. raggiunge i 1520 m nel collegamento con il passo dello Zovallo. Collega la valle del Ceno alla Val d'Aveto mettendo in comunicazione le provincie di Parma, Genova e Piacenza attraverso il vicino passo dello Zovallo.

- Colla Melosa (1540 m)

Parchi nazionali e regionali, Riserve naturali, Aree protette



Pur essendo conosciuta soprattutto per le sue splendide riviere, la Liguria presenta una notevole varietà di paesaggi naturali, non soltanto marini. Accanto alle spiagge e scogliere con le montagne che si affacciano sul mare, troviamo nell'interno rilievi montuosi ricchi di boschi, prati e pascoli con borghi medievali nascosti in valli profonde, oltre alle dozzine di colline ricoperte da viticolture, uliveti e foreste di pini.

La ricchezza del paesaggio ligure è dovuta in gran parte alle complesse vicende geologiche che la regione ha subito. Qui infatti si incontrano le Alpi e gli Appennini, le due principali catene montuose italiane, che proprio in Liguria raggiungono la loro minima distanza dal mare. Inoltre, il territorio è stato rimodellato dall'uomo nel corso dei secoli con la realizzazione di terrazze e muri a secco per rendere coltivabili anche i pendii più ripidi. Ne sono esempio quasi unico a livello mondiale le migliaia di chilometri lineari di terrazzamenti presenti nell'area delle Cinque Terre. Con il declino dell'agricoltura la vegetazione spontanea ha ripreso il sopravvento e la Liguria risulta oggi una delle regioni italiane più ricche di boschi. Si tratta in molti casi di boschi cedui, spesso degradati dagli incendi, ma non mancano esempi di splendide fustaie, soprattutto di faggi e abeti.

Le aree protette, parchi o riserve, hanno la finalità di tutelare e valorizzare l'ambiente, il paesaggio e la natura, contribuendo attivamente allo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali e alla salvaguardia dei beni naturali e culturali più significativi per le generazioni future.

Gli Enti parco e gli altri soggetti che gestiscono i parchi e le riserve naturali regionali collaborano alla promozione e al coordinamento di progetti per la valorizzazione del territorio, a iniziative come il soccorso alpino e speleologico, alla manutenzione dei sentieri, nonché allo studio e alla divulgazione di conoscenze in materia di beni naturali. Il sistema dei parchi e delle aree naturalistiche liguri offre una efficace rassegna della straordinaria varietà ambientale della Liguria, comprendendo quasi il 12% del territorio regionale, per una superficie complessiva di circa 60 mila ettari: un parco nazionale, otto parchi regionali e altre aree minori

I parchi sono spesso collegati tra loro da sentieri attrezzati, percorribili a piedi, a cavallo o in bicicletta; il principale di questi itinerari, l'Alta Via dei Monti Liguri, attraversa per 400 chilometri la regione, percorrendo spesso il crinale montuoso, tra le vette e il mare, a ridosso di borghi e testimonianze storiche. In Liguria sono presenti aree protette (anche marine) di livello nazionale, regionale o provinciale.

Parchi nazionali	Parchi regionali	Riserve naturali	Aree protette	Oasi
CINQUE TERRE Tipologia: Parco Nazionale istituito con legge 8 ottobre 1997, n. 344 e D.P.R. 6 ottobre 1999. Provincia: La Spezia	ALPI LIGURI Tipologia: Parco Naturale Regionale istituito con L.R. ottobre 2007. Provincia: Imperia	ADELASIA Tipologia: Riserva Naturalistica dell'Adelasia; istituita il 15 novembre 1976 con atto scritto tra 3M Italia e il "Comitato per la Salvaguardia dell'Ambiente Naturale delle Valli Bormida" e il WWF Italia. L'area è stata inaugurata con l'apertura al pubblico nel settembre 1989. Provincia: Savona	GIARDINI HANBURY Tipologia: Area Protetta Regionale; istituita con L.R. 27 marzo 2000 n. 31; sono stati dati in concessione perpetua all'Università di Genova. Provincia: Imperia	Oasi Del Nervia
	ANTOLA Tipologia: Parco Naturale Regionale istituito con L.R. 27 dicembre 1989, n. 52 e successive modifiche. Provincia: Genova	AGORAIE DI SOPRA Tipologia: Riserva Naturale Statale; istituita con D.M. 26 luglio 1971. Provincia: Genova	LAGO DI OSIGLIA Tipologia: Area Protetta di Interesse Provinciale; Provincia: Savona	Oasi Provinciale Di Protezione Della Fauna Del Monte Dente
	AVETO Tipologia: Parco Naturale Regionale; istituito con L.R. 19 dicembre 1989, n. 50 e successive modifiche. Provincia: Genova	BERGEGGI Tipologia: Riserva Naturale Regionale; istituita con L.R. 27 febbraio 1985 n. 10 e successive modifiche. Provincia: Savona	MONTE CAMULERA Tipologia: Area Wilderness Provincia: Savona	Oasi Di Arcola
	BEIGUA Tipologia: Parco Naturale Regionale; istituito con L.R. 9 aprile 1985, n. 16 e successive modifiche. Provincia: Genova, Savona	ISOLA GALLINARA Tipologia: Riserva Naturale Regionale; istituita con L.R. 27 febbraio 1985 n. 11 e successive modifiche (1989). Provincia: Savona	PRATO RONDANINO Tipologia: Area Protetta Provinciale; istituita con deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 13.10.1998 Provincia: Genova	
	BRIC TANA Tipologia: Parco Naturale Regionale; istituito con L.R. 27 febbraio 1985, n. 7 e successive modifiche. Provincia: Savona	RIO TORSERO Tipologia: Riserva Naturale Regionale; istituita con L.R. 27 febbraio 1985 n. 9 e successive modifiche. Provincia: Savona	RIO PARASACCO Tipologia: Area Naturalistica Attrezzata Provincia: Savona	
	FINALESE Tipologia: Parco Naturale Regionale; inserito tra le aree da proteggere dalla L.R. del 1995, ma non ancora istituito. Provincia: Savona			
	MONTEMARCELLO-MAGRA Tipologia: Parco Naturale Regionale; istituito con L.R. 22 febbraio 1995. Provincia: La Spezia			

	PIANA CRIXIA Tipologia: Parco Naturale Regionale Regionale: istituito con L.R. 27 febbraio 1985, n. 8 e successive modifiche. Provincia: Savona			
	PORTOFINO Tipologia: Parco Naturale Regionale Regionale: istituito con L.R. 4 dicembre 1986, n. 32 e successive modifiche. L'Area Marina Protetta di Portofino è stata istituita con il decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 aprile 1999. Provincia: Genova			
	PORTOVENERE Tipologia: Parco Naturale Regionale Regionale: istituito con L.R. 3 settembre 2001, n. 30. Provincia: La Spezia			

PARCO NAZIONALE CINQUE TERRE

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre occupa una superficie di 3.860 ettari e si estende dalla zona di Tramonti, a levante, nel comune di La Spezia, fino al comune di Monterosso, a ponente. La costa è aspra e selvaggia ma è abitata e coltivata fin dai tempi antichi. Splendidi i cinque borghi, da est, Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, incastonati come perle lungo la costa sinuosa, affacciati sul mare e aggrappati alla roccia. Nel 1997 il Parco è stato inserito dall'Unesco nell'elenco dei siti considerati Patrimonio dell'Umanità per il suo alto valore ambientale e culturale.

Il Parco si suddivide in due parti: la zona costiera, il vero e proprio Parco Nazionale e la zona marina, ovvero l'Area Marina Naturale Protetta.

E' raggiungibile dalle uscite autostradali di Carrodano, Brugnato, La Spezia.

E' raggiungibile anche in treno e battello.

PARCO NATURALE REGIONALE ALPI LIGURI

Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri interessa i territori comunali di Cosio D'Arroschia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pigna, Rezzo, Rocchetta Nervina, Triora, in provincia di Imperia. Occupa un'area di oltre 6.000 ettari lungo le dorsali alpine al confine italo-francese. La vicinanza al mare delle Alpi Liguri rende affascinanti queste vette: qui l'ambiente alpino si mescola a quello mediterraneo, dando luogo a paesaggi ricchi di contrasti e a incredibili commistioni di flora e fauna. Sui monti Toraggio (1971 m) e Pietravecchia (2040 m), a soli 20 km di distanza da Sanremo, le influenze mediterranee si avvertono ancora nettamente nella luminosità dell'aria e negli elementi che costituiscono la flora abbarbicata ai dirupi dei versanti meridionali. Basta girare l'angolo per trovarsi all'improvviso immersi in freschi boschi di larici o tra i pascoli chiazzi da rododendri, in cui vivono marmotte e camosci. Queste montagne vicino al mare ospitano un numero enorme di specie vegetali, con relitti glaciali e rari endemismi. Alla fine della primavera si colorano di splendide e variopinte fioriture, per la gioia di studiosi ed escursionisti. Oltre ai monti Toraggio e Pietravecchia,

sono comprese nel parco le vaste abetaie di Gouta, dove vivono uccelli rari come il gufo reale e il picchio nero, il massiccio del Saccarello (2200 m), la cima più elevata della Liguria, e la suggestiva Val Tanarello, un tempo abitata e percorsa da mulattiere e oggi dominio di boschi intricati e di fauna selvatica.

PARCO NATURALE REGIONALE ANTOLA

Nel Parco Naturale Antola si trovano boschi, pascoli e versanti rocciosi delle alte Valli Trebbia e Scrivia, nell'entroterra genovese. Occupa una superficie di 4.838 ettari nei Comuni di Busalla, Crocefieschi, Fascia, Gorreo, Montebruno, Propata, Ronco Scrivia, Rondanina, Savignone, Torriglia, Valbrevenna e Vobbia.

Il Monte Antola (1.597 m), una sommità prativa che emerge da folti boschi, fa parte dell'Appennino Ligure. Di grande interesse sono le numerose tracciate nel corso dei secoli dalla civiltà contadina. Lungo le comode mulattiere percorse dai montanari diretti verso la Pianura Padana si incontrano cappelle, resti di fienili e casolari in pietra. Nelle valli si trovano caratteristici villaggi, in gran parte abbandonati, mulini e molti terrazzamenti di muri a secco. Molto suggestivi sono anche i castelli medievali, come quello dei Fieschi a Torriglia, edificati a difesa delle valli e per il controllo delle principali vie di transito. Spettacolare è il Castello della Pietra, in Val Vobbia, arroccato fra due torrioni rocciosi, che è stato recentemente restaurato.

PARCO NATURALE REGIONALE AVETO

Il Parco Regionale Aveto si trova nell'entroterra di Chiavari (provincia di Genova) al confine con l'Emilia Romagna. Occupa una superficie di 3.019 ettari, coperta da boschi, pascoli e vette tra Aveto, Sturla e Graveglia. I Comuni interessati dall'area sono Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto. L'alta Val d'Aveto, pur trovandosi a pochi chilometri dalla Riviera di Levante, ha un aspetto quasi alpino ed è circondata da cime elevate, come il Monte Maggiorasca, la cima più elevata dell'Appennino Ligure, e il Monte Penna, da cui si gode di un panorama fantastico (dalla Corsica alle Apuane e, verso nord, fino al Monte Rosa). Nei boschi di faggi e conifere si trovano piccoli ma deliziosi laghetti, come il Lago delle Lame (a 1.067 m di quota), uno dei pochi di origine glaciale della Liguria. Tra le specie vegetali il Parco vanta alcune specie endemiche come la primula impolverata, l'arenaria di Bertoloni e la festuca dei ghiaioni, mentre per la fauna conta preziosi anfibi, insetti, molti uccelli e mammiferi, tra cui il gradito ritorno del lupo. Tra i boschi e le vette rocciose si trovano ampi pascoli con caratteristici "casoni" in pietra utilizzati per l'alpeggio bovino. Il versante meridionale del Parco comprende la suggestiva faggeta del Monte Zatta e le zone più elevate della Val Graveglia, sede di un'intensa attività mineraria, in particolare tra metà Ottocento e metà Novecento. Nella miniera di Gambatesa, maggior giacimento europeo, si estraeva il manganese. Oggi le antiche miniere sono state trasformate in attrazione turistica ed è possibile esplorare le gallerie per diversi chilometri grazie al trenino usato un tempo dagli stessi minatori. Sono stati realizzati sentieri naturalistici nella foresta delle Agoraie e nella foresta delle Lame.

PARCO NATURALE REGIONALE BEIGUA

Il Parco Naturale Beigua si trova nell'entroterra di Varazze e occupa una superficie di 8.715 ettari nelle Province di Genova e Savona. I Comuni interessati dall'area protetta sono Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto, Urbe e Varazze.

I prati sommitali del massiccio del Beigua sono battuti dai venti e attraversati dall'Alta Via dei Monti Liguri e offrono panorami vastissimi, dalle Alpi alla Corsica e all'isola d'Elba. Le vette ospitano una flora di grande interesse botanico. Molti gli uccelli rapaci che volteggiano sui pendii, mentre i boschi sono frequentati da caprioli e cinghiali. Incisioni rupestri testimoniano la presenza dell'uomo fin dalla preistoria, grazie

all'abbondanza di acqua e legname che diede impulso in epoche più recenti ad attività preindustriali legate alla lavorazione del ferro, del vetro e della carta.

PARCO NATURALE REGIONALE BRIC TANA

Il Parco Naturale Bric Tana comprende le omonime colline carsiche della Val Bormida di Millesimo, in provincia di Savona. L'area protetta ha una superficie di 170 ettari circa.

Nelle colline del Bric Tana si trovano interessanti fenomeni carsici, come doline a forma di ciotola che si aprono all'improvviso tra castagneti e coltivi, e grotte scavate da acque sotterranee

La zona di Millesimo era già abitata in epoca preistorica sulle due rive del fiume attraversato dal Pontevecchio risalente al XII secolo, uno dei pochi esempi esistenti in Italia di ponte fortificato. Anche il Palazzo Comunale di Millesimo risale al XII secolo nella cui sala consiliare si conservano pregevoli armature. Dello stesso periodo la romanica chiesa di Santa Maria, che conserva nel presbiterio frammenti di un ciclo di affreschi in stile gotico.

PARCO NATURALE REGIONALE DEL FINALESE

Il Parco Naturale Regionale del Finalese, inserito tra le aree da proteggere dalla L.R. del 1995, non è ancora istituito ed interesserà gli Altipiani calcarei che si trovano nell'immediato entroterra di Finale Ligure, in provincia di Savona.

Il Finalese si caratterizza per una sequenza di altipiani ondulati in vista del mare, separati tra loro da profondi solchi vallivi e da spettacolari bastionate di roccia calcarea. E' il regno dei free-climbers, che trovano qui centinaia di vie di roccia attrezzate, ma è anche il regno degli escursionisti e degli amanti della mountain-bike, che percorrono in tutte le stagioni i sentieri tracciati sugli altipiani. Oggi gli altipiani finalesi sono quasi completamente coperti da intricati boschi e da fitta macchia mediterranea, ma lasciano affiorare qua e là muretti a secco, tratti di mulattiere - tra cui una "via romana" con cinque ponti monumentali - e resti di case e villaggi, che testimoniano un'antica presenza umana. Degne di interesse sono anche le grotte, formate dalla dissoluzione carsica della roccia calcarea. Ne sono state esplorate più di 150 e in molte di esse sono state trovate tracce dell'uomo preistorico – scheletri di uomini e animali, strumenti litici e ossei, vasi e ceramiche di epoche diverse – che sono conservati nel museo civico di Finalborgo.

PARCO NATURALE REGIONALE MONTEMARCELLO-MAGRA

A confine tra Liguria e Toscana, con una superficie complessiva di 2.726 ettari, il Parco di Montemarcello-Magra-Vara include un territorio ricco di valenze naturali, storiche e culturali, attraversando i confini di ben 16 comuni: Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Follo, Lerici, Rocchetta Vara, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta Godano e Vezzano Ligure.

Il mare e la costa con borghi marinari di forte attrattiva e incantevoli spiagge lasciano il posto alla Val di Magra con le sue zone umide ricche di biodiversità e nell'entroterra alle verdi colline della Val di Vara. Oltre all'area fluviale di grande pregio naturalistico e storico-culturale il Parco comprende il Promontorio del Caprione ideale punto di partenza per molte escursioni. Infatti, pur essendo un unico parco, esso è composto da due aree molto diverse: il promontorio roccioso del Caprione che si affaccia sul Golfo di La Spezia e la piana fluviale del fiume Magra prima della foce nel Tirreno. La piana del fiume Magra è stata in gran parte modificata dalle attività umane. Tuttavia lungo il fiume, che forma anse e meandri, si sono conservate alcune zone umide di grande interesse naturalistico. Nel parco è compresa anche la parte inferiore del fiume Vara, affluente del Magra, che scorre tra boschi e vegetazione fluviale.

PARCO NATURALE REGIONALE DI PIANA CRIXIA

I dolci declivi coltivati delle Langhe di Piana Crixia, nel piccolo omonimo parco regionale, sono a tratti bruscamente interrotti dai calanchi, suggestive forme erosive comuni nelle vicine Langhe piemontesi ma uniche in Liguria, quasi onde di sabbia e argilla dove la vegetazione pioniera sembra tentare di galleggiare. L'emblema del parco è lo spettacolare, gigantesco fungo di pietra. Il monumento naturale è costituito da un grande masso ofiolitico sostenuto da una colonna di detriti modellata dall'erosione dovuta soprattutto al ruscellamento delle acque superficiali.

PARCO NATURALE REGIONALE PORTOFINO

Il Parco Naturale Regionale di Portofino comprende l'omonimo promontorio roccioso tra il Golfo Paradiso e il Golfo del Tigullio, in provincia di Genova. Il Parco terrestre occupa una superficie di 1.056 ettari nei comuni di Camogli, Chiavari, Portofino, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure e Zoagli. L'Area Marina Protetta Portofino è stata istituita al fine di tutelare i fondali che si estendono intorno al Promontorio di Portofino.

Incastonato, come una gemma preziosa, nell'insenatura più bella del promontorio, Portofino è il simbolo iconografico del golfo del Tigullio. La conformazione dell'approdo, la cintura di lecci e pini d'Aleppo lungo la costa rocciosa, il profilo del borgo, la schiera di case alte e strette prospicienti il mare, i colori pastello e le decorazioni delle facciate, la vivacità dei giardini sono gli elementi essenziali dell'armoniosa "mediterraneità" che caratterizza questo scorcio della Liguria. Porto importante fin dall'antichità grazie alla sua baia protetta dai venti, il paese ha completamente cambiato il suo status negli ultimi decenni, passando dall'essere umile borgo di pescatori a località tra le più esclusive del Mediterraneo. Al confine orientale del Parco si trova Camogli, borgo marinaro incastonato nel golfo Paradiso, con le sue alte case di colori vivaci e un variegato reticolo di vicoli, scalinate e passaggi a volta, divenuto oggi uno dei più famosi paesi della Riviera.

Il promontorio di Portofino con il suo enorme monte di calcare e puddinga prepotentemente proteso in mare con scogliere a strapiombo è, in effetti, una sintesi perfetta del litorale ligure: ammantato sul lato settentrionale da freschi boschi europei e su quello meridionale dalla calda macchia mediterranea, arricchito dalla presenza di una delle più straordinarie concentrazioni floristiche dei nostri litorali, e costellato di preziose testimonianze storico-architettoniche. Il borgo di Portofino è uno dei lasciti più suggestivi del lento processo di antropizzazione di questo tratto di costa, che ha portato dai primi insediamenti in epoca protostorica all'attuale assetto morfologico: un processo che si coglie pienamente nelle modificazioni del paesaggio, espressione di una cultura che ha saputo unire la tradizione contadina al richiamo del mare, rappresentati dal paesaggio agrario del monte e dal borgo marinaro di Portofino.

Fortunatamente il profilo impervio della costa ha salvaguardato la zona da un'urbanizzazione indiscriminata mantenendo intatte le tante testimonianze del passato, in buona parte risalenti al Medioevo.

Sul versante meridionale del Promontorio di Portofino, si trova un importante esempio della civiltà ligure, l'Abbazia di San Fruttuoso, posta in fondo a una stretta insenatura raggiungibile solo a piedi o in barca. Le sue origini si perdono nella leggenda: secondo alcuni sarebbe stata fondata nel 259 da due discepoli di San Fruttuoso che, fuggiti in barca dalla Spagna, sarebbero stati spinti qui da una furiosa tempesta. Secondo altri l'antico monastero sarebbe stato eretto successivamente, nell'VIII secolo. Il complesso abbaziale venne costruito a partire dal X secolo. E' uno dei monumenti medievali più significativi e più belli della Liguria. San Fruttuoso è oggi di proprietà del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, fondazione senza scopo di lucro, nata nel 1975 per tutelare e salvaguardare il patrimonio artistico e naturalistico del nostro Paese.

L'AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO

è stata istituita dal Ministero dell'Ambiente nel 1999, tutela i fondali che si estendono intorno al promontorio di Portofino. E' una delle più piccole fra le Aree Marine Protette italiane, ma è sicuramente quella che presenta i fondali più attraenti e spettacolari per le immersioni.

La morfologia delle coste, in gran parte molto ripide, hanno originato un ambiente subacqueo molto ricco d'anfratti, tetti e piccole grotte che favorisce lo sviluppo di una riva fauna bentonica. Lo sanno bene i subacquei che ogni anno, a migliaia, visitano i fondali ricavando sensazioni entusiasmanti e sempre nuove. Sott'acqua gli incontri sono frequentissimi: le cernie accolgono visitatori già a poca profondità, così come gli altri grossi pesci tra i quali orate, dentici e corvine. Portofino è anche, da sempre, il regno del corallo rosso, che vive al riparo in anfratti, ma anche delle gorgonie; se ne incontrano di molte forme e colori. Da togliere il fiato le imponenti pareti sommerse, quasi perpendicolari, dove si sviluppano migliaia di colonie di gorgonia rossa con ventagli che talvolta superano il metro di larghezza.

Come si arriva:

In treno e autobus: linea Genova-Livorno, stazione di Camogli o Santa Margherita Illegere; nel secondo caso si continua in autobus fino a Portofino.

In auto: Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Recco (Camogli è a 3 chilometri) o Rapallo; nel secondo caso seguire a destra le indicazioni per Portofino che conducono alla SS 227 costiera per Santa Margherita e Portofino.

PARCO NATURALE REGIONALE PORTOVENERE

Istituito nel 2001 il Parco Naturale di Porto Venere racchiude nei suoi 400 ettari luoghi di grande valore ambientale, storico e culturale, interessa infatti una delle aree più pregiate della Riviera di Levante.

Il borgo antico, le Isole Palmaria, Tino, Tinetto e l'Area Marina Protetta sono testimonianze preziose di un rapporto armonioso tra uomo e natura. Un sodalizio costruito e consolidato nel tempo che è stato riconosciuto dall'UNESCO con l'istituzione del Sito Porto Venere, Cinque Terre e Isole.

Il Territorio del Parco di Porto Venere mantiene a tutt'oggi un forte carattere di naturalità, rivestito da una rigogliosa macchia mediterranea, dinamica e variegata. E' necessario menzionare almeno due specie tipiche del posto, il *Fiordaliso di Porto Venere*, una piccola pianta perenne, un endemismo esclusivo del promontorio omonimo e delle isole, appartenente alla famiglia delle Composite, con una vivace infiorescenza violetta e che forma un cespuglio abbarbicato sulle falesie tipiche della costa occidentale dell'Area Parco; e il *Tarantolino* il più piccolo gecko europeo (8 cm coda compresa), un rettile strettamente notturno caratterizzato da un areale frammentato e relittuale. Il Parco comprende una parte terrestre, con le alte coste ricche appunto di vegetazione mediterranea e interrotte da spettacolari grotte a livello del mare, e una parte marina costituita dalle tre isole dell'Arcipelago di Portovenere (Palmaria, Tino e Tinetto). Oltre a elevati valori naturalistici e paesaggistici, l'area di Portovenere conserva importanti testimonianze artistiche e storiche come la preistorica Grotta dei Colombi, la Chiesa di San Pietro e il Castello.

RISERVA NATURALE REGIONALE DELL'ADELASIA

La Riserva Naturalistica dell'Adelasia occupa un'area di quasi 500 ettari lungo il bacino della Bormida di Mallare, nel Comune di Cairo Montenotte, in provincia di Savona. Boschi a perdita d'occhio, ruscelli di acqua cristallina, grotte misteriose, incredibili panorami dalle alpi al mare nei luoghi dove la Principessa Adelasia ed il

suo compagno Aleramo trovarono rifugio prima di dare vita alla nobile dinastia che per secoli dominò vaste terre fra Liguria e Piemonte.

La Riserva, nell'alta Val Bormida, è coperta per la maggior parte da formazioni boschive, composte nella quasi totalità da latifoglie che furono spesso "coltivate" o comunque favorite dall'uomo a scopi alimentari o per il legname. I boschi più importanti sotto questo punto di vista sono senz'altro i castagneti, presenti soprattutto nelle fasce medio-basse dei versanti.

A quote più elevate essi vengono gradualmente sostituiti da boschi misti: aceri, noccioli, pioppi bianchi, ciliegi selvatici, faggi, pini silvestri, eccetera. I quattro percorsi di diversa lunghezza e difficoltà permettono di scoprire gli evidenti aspetti naturalistici e le ormai celate tracce di importanti eventi storici degni di nota come la famosa battaglia di Montenotte che ha visto opporsi le truppe napoleoniche all'esercito austro-piemontese nel lontano aprile 1796.

RISERVA NATURALE STATALE AGORAIE DI SOPRA E MOGGETTO

La Riserva Naturale Statale Agoraie di Sopra e Moggetto occupa un'area di 17 ettari nel comune di Rezzoaglio (GE) a quote comprese tra i 1.300 e i 1.350 m s.l.m. La Riserva Naturale è del tutto eccezionale, comprende: Le Agoraie, in cui sono presenti quattro laghetti perenni di rara bellezza ed alcuni stagionali, e il Moggetto, o Stagno Lastro, molto interessante per l'ittiofauna che qui trova ideale habitat. Il gruppo dei laghi delle Agoraie di Sopra è senza dubbio il più interessante e fra questi spicca il lago degli Abeti, che deve il suo nome alla presenza di numerosi tronchi fossili di Abete Bianco risalenti a 2600 anni fa adagiati sul fondo e tuttora visibili. La vegetazione arborea è costituita da faggi e conifere. Per l'azione combinata del clima e delle acque costantemente fredde sono presenti piante erbacee di ambienti più settentrionali o di quote più elevate.

RISERVA NATURALE REGIONALE DI BERGEGGI

L'isolotto di Bergeggi, suggestivo cono di roccia calcarea parzialmente ricoperto da macchia mediterranea, fu interessato da insediamenti umani fin dall'antichità.

L'isolotto è roccioso e dirupato, ricoperto solo in parte da vegetazione mediterranea. Tra le specie vegetali più interessanti troviamo la *Campanula sabatia*, e l'euforbia arborea, un arbusto che perde le foglie all'inizio dell'estate per farle rinascere in autunno. Sede di comunità monastiche, vi si trovano rovine di edifici militari e religiosi oltre ai resti di un edificio, probabilmente un faro, di età romana. I fondali marini prospicienti l'area protetta presentano un notevole interesse, sia dal punto di vista geologico, sia da quello biologico. L'Area Marina Protetta (AMP) è stata istituita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. del 7 maggio 2007.

La sua superficie, compresa interamente nel Comune di Bergeggi, ricopre 2,15 Km² (215 ha) estendendosi dalla fascia costiera fino ai fondali dell'isola. La sua istituzione persegue la protezione ambientale dell'area interessata con azioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale, la promozione dell'educazione ambientale e della divulgazione, la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica, la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo eco-compatibile. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenendo conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica del territorio interessato.

RISERVA NATURALE REGIONALE ISOLA GALLINARA

La Riserva Naturale Regionale Isola Gallinara interessa l'omonima isoletta rocciosa ricoperta da vegetazione mediterranea (11 ettari), nel Comune di Albenga in Provincia di Savona.

Costituita da quarzite, l'isola è ricoperta da una rigogliosa e varia vegetazione mediterranea, presenta coste alte e dirupate modellate dall'erosione marina, dove vivono e nidificano i gabbiani reali che hanno scelto l'alta scogliera meridionale dell'isola Gallinara per nidificare indisturbati formando una delle colonie più grandi del Tirreno settentrionale. Tra la rigogliosa vegetazione mediterranea si trovano specie floristiche paleomediterranee e rettili rari. Per il notevole pregio biologico e archeologico dei fondali, ancora in parte integri, è prevista l'istituzione di una riserva marina.

Il tratto di costa più riparato, ha invece offerto appoggio alle navi romane, di cui sono conservati importanti reperti nel museo di Albenga. L'isola, già nota infatti in epoca romana, fu rifugio di San Martino di Tours che secondo la tradizione abitò una grotta aperta sul mare. Sede di una comunità di monaci orientali e poi di benedettini, che vi fondarono un'abbazia, passò in mano a privati nella prima metà del XIX secolo.

RISERVA NATURALE REGIONALE RIO TORSERO

La Riserva Naturale Regionale di Rio Torsero è adiacente al comune di Ceriale, in provincia di Savona. È molto importante dal punto di vista paleontologico perché ospita un ricco giacimento di diverse specie di fossili eccezionalmente conservati. Gli studi del giacimento iniziarono già nell'Ottocento ma, solo per 1985 venne istituita la Riserva per proteggere i numerosi pezzi rinvenuti sulle sponde del corso d'acqua. Si tratta per lo più di gusci di molluschi, coralli, colonie di briozoi, otoliti di pesci, resti di echinodermi e di crostacei oltre a diverse ed altrettanto interessanti tipologie di microfossili. L'analogia dei fossili rinvenuti con altri presenti in mari caldi testimonia l'antica presenza di un mare "caraibico". Durante il Pliocene infatti, in questa zona si estendeva un mare con temperature dell'acqua abbastanza elevate, tanto da poterlo paragonare ad uno tropicale. Le sue acque erano popolate da tantissime forme di vita, ad oggi scomparse. Parte della collezione dei reperti rinvenuti in quest'area è esposta nel museo "Silvio Lai" a Peagna, non molto distante dalla riserva, dotato di attrezzature di avanguardia per la ricerca e la didattica.

GIARDINI BOTANICI HANBURY

I Giardini Botanici Hanbury, a Ventimiglia (IM), sono conosciuti e apprezzati in tutto il mondo per il patrimonio di piante esotiche che custodiscono. Occupano una superficie di circa 18 ettari sul promontorio di Capo Mortola. La superficie dei Giardini è occupata in parte da piante esotiche, e in parte mantenuta a macchia mediterranea, senza interventi antropici. La loro creazione risale al 1867, ad opera di Sir Thomas Hanbury che, con l'aiuto del fratello Daniel, realizzò un giardino di acclimatazione di piante esotiche provenienti dalle più svariate regioni del mondo. Sino alla sua morte, avvenuta nel 1907, Sir Thomas aiutò in ogni modo gli abitanti della zona, da La Mortola a Ventimiglia sino ad Alassio, mentre all'Università di Genova offriva l'attuale Istituto Botanico che da lui prende il nome. Dalla sua scomparsa, la sua opera fu continuata dal figlio Cecil e dalla nuora Lady Dorothy, entrambi appassionati di giardini. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale il magnifico complesso subì gravi danni e non fu più possibile restituire al giardino lo splendore iniziale. Nel 1960 Lady Dorothy decise di vendere la proprietà allo Stato Italiano. L'Istituto di Studi Liguri di Bordighera cui fu affidato, tentò di farlo rinascere, ma la mancanza di fondi non permise una ristrutturazione del complesso. Nel 1987 le consegne del giardino passarono all'Università di Genova; quest'ultima si occupa dell'aspetto scientifico del Complesso, mentre la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Liguria rinnova

le strutture architettoniche. Nel Giardino troviamo la Foresta Australiana, ricca di eucalpti, di Callistemon, di Melaleuca, di Acacia; le aree delle piante succulente, il Giardino dei Profumi, i Giardinetti, con antiche varietà di rose e di peonie, il Frutteto Esotico, gli Agrumeti, con antiche varietà di agrumi.

Come si arriva:

In auto: Autostrada dei fiori A10 Genova-Ventimiglia, uscita Ventimiglia. Girare a destra, proseguire per Corso Limone Piemonte, proseguire per Via Tenda, girare a destra e proseguire per SS1-Corso Nizza fino alla galleria, dopo la galleria Corso Toscanini fino alla frazione di Latte; proseguire per ponte S.Luigi e continuare per Corso Montecarlo per 1 Km.

AREA PROTETTA DI INTERESSE PROVINCIALE LAGO DI OSIGLIA

Situato nell'Alta Val Bormida il lago di Osiglia è un bacino artificiale realizzato in seguito alla costruzione della diga dell'Osiglietta tra il 1937 e il 1939. Esso costituisce il maggior invaso d'acqua dolce della Provincia di Savona ed è riserva turistica di pesca. Durante la sua costruzione una parte del paese venne sommersa e quando, per ragioni di manutenzione, il bacino venne prosciugato, le antiche rovine riaffiorarono offrendo uno spettacolo unico.

Il lago ha una superficie molto estesa con una lunghezza di 3 km, una larghezza alla diga di quasi 200 m e una capacità d'invaso di 13 milioni di metri cubi d'acqua. Completamente inserito nel contesto naturalistico e ambientale che lo circonda, un ambiente submontano di elevata qualità, tra estesi boschi di diverse specie arboree – Il lago di Osiglia è attraversato in senso trasversale a metà circa della sua lunghezza, dal Ponte di Manfrin, così chiamato dal nome del suo progettista e che consente l'accesso ad una piccola frazione abitata. Grazie alla facilità di accesso ed alla bellezza del paesaggio, la località di Osiglia costituisce meta ideale per lo svolgimento di attività turistiche e sportive a contatto con la natura. Nei boschi circostanti si possono ammirare due magnifici castagni giganti, la rete dei sentieri di Osiglia è molto fitta e nelle acque del lago, con numerose specie lacustri, la pesca è consentita in maniera regolamentata. Oggi il lago di Osiglia ospita manifestazioni sportive di canoa anche a livello nazionale, gare di pesca ed altre iniziative in collaborazione con le associazioni sportive locali nazionali.

AREE WILDERNESS DEL MONTE CAMULERA

Le Aree Wilderness del Monte Camulera (Bric Zionia, L'Urséra, Brizzuléra, Rio Pregalante) occupano una superficie complessiva di 128,1 ettari, nel Comune di Murialdo (provincia di Savona). Le Aree interessano una serie di rilievi boschivi selvaggi e disabitati (faggete e castagneti) lungo le Alpi Marittime. Le Aree Wilderness sono state designate con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 dell'11 gennaio 1993 e n. 21 del 24 ottobre 2002. La bellezza ed il pregio dell'area Wilderness del Monte Camulera consistono soprattutto nelle caratteristiche selvagge della sua foresta e nell'isolamento dei luoghi rispetto ai più vicini presidi della civiltà umana. Per tale ragione l'area Wilderness è povera di sentieri e di strade. Le Aree sono poste nella regione di incontro tra la vegetazione alpina e quella appenninica, con interessanti elementi di entrambe, tra i quali l'endemico Zafferano ligure, specie di ambiente alpino ed appenninico. Degna di interesse è inoltre la Camomilla montana, tipica degli Appennini, ma anche il Giglio Rosso ligure, e la localizzata Bocca di leone selvatica. I boschi sono molto fitti, composti prevalentemente da castagni e faggi, ma con grande presenza di pino silvestre, betulla, ontani, carpino nero, carpino bianco, rovere ed molte altre specie. Frequenti sono i ruscelli e le sorgenti. Particolarmente scenografica è la grande cresta di rupi emergenti nel Bric Zionia (1000

m). Nell'area sono compresi i resti di una vecchia miniera di grafite, con numerosi cunicoli di escavazione del materiale e ruderi di strutture pertinenti alla lavorazione. Per quanto riguarda la fauna vi vivono il cinghiale, il capriolo, il tasso, roditori, nonché rare presenze di rapaci diurni di foresta (astore e biancone), e molte altre specie di uccelli.

GIARDINO BOTANICO PRATORONDANINO

Orchidee, stelle alpine, gigli, aquileghe, digitali e campanule sono solo alcune delle oltre 400 specie della flora montana ospitate nel Giardino Botanico Montano di Pratorondanino. In soli 6000 mq è possibile osservare piante provenienti da tutto il Mondo, molte delle quali rare o in pericolo di estinzione, nei loro ambienti naturali: roccere, stagni, prati e boschi. Una visita al Giardino permette di conoscerne l'ecologia, gli usi alimentari e tradizionali e di comprendere le problematiche legate alla loro conservazione. Il Giardino Botanico Pratorondanino, in località Pratorondanino nel comune di Campo Ligure in Provincia di Genova, a 750 m di quota, è un'Area Protetta Provinciale; istituita con deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 13.10.1998. L'Area Protetta è stata istituita con lo scopo di conservare, studiare e diffondere le conoscenze sulla flora alpina e appenninica.

AREA NATURALISTICA RIO PARASACCO

L'Area Naturalistica Rio Parasacco interessa un'area di circa 4 ettari nel comune di Cengio, in provincia di Savona. La realizzazione dell'Area è stata finanziata dal comune di Cengio, dalla Comunità montana Alta Val Bormida e dalla provincia di Savona. L'area è interessante dal lato geologico, botanico, faunistico, ed è costituita da "calanchi" di marna ed arenaria della formazione di Rocchetta. Il rio scorre sotto un magnifico bosco misto tipico della vegetazione valbormidese ed è ricco d'acqua limpida in cui vivono cavedani, trote e l'ormai raro gambero di fiume. Tra gli anfibi sono presenti rospi, salamandre e tritoni. Nell'area naturalistica ci sono due percorsi concomitanti: il primo denominato "Percorso natura" segue a ritroso il rio, il secondo, chiamato "Percorso Vita", è costituito da sei stazioni ginniche attrezzate.

Come si arriva:

In auto: autostrada Torino-Savona (A6), uscita casello di Millesimo; si prosegue quindi lungo la SS Millesimo-Cortemilia fino a Cengio.

OASI DEL NERVIA

L'Oasi del Nervia è un'area faunistica della provincia di Imperia compresa nel territorio comunale dei due comuni rivieraschi di Ventimiglia e Camprossio. Dal 2000 è sito di interesse comunitario.

OASI PROVINCIALE DI PROTEZIONE DELLA FAUNA DEL MONTE DENTE

L'Oasi del Monte Dente, è un'area faunistica gestita da LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) ospita infatti ben 110 specie di uccelli diversi, 45 nidificanti. Si estende tra le province di Genova e Savona nell'area del Parco naturale regionale del Beigua ed è compresa tra i comuni di Genova, Tiglieto e Masone.

OASI DI ARCOLA

L'Oasi, gestita anch'essa dalla LIPU, è situata in provincia di La Spezia, lungo il basso corso del fiume Magra, ricadente per intero nel territorio comunale di Arcola, e si estende per complessivi 34 ettari. E' sito di interesse comunitario.

Ospedali liguri

Ponente Ligure

Provincia di Imperia

Ospedale di Costarainera - A.S.L. 1 Via Aurelia 2 - Costarainera

Ospedale di Imperia - A.S.L. 1 Via Sant'Agata 57 - Imperia

Ospedale di Sanremo - A.S.L. 1 Via G. Borea 56 - Sanremo

Ospedale di Bordighera - A.S.L. 1 Via Aurelia 122 - Bordighera

Provincia di Savona

Ospedale San Paolo - A.S.L. 2 Via Genova 38 - Loc. Valloria

Ospedale di Albenga - A.S.L. 2 Piazza del Popolo 13 - Albenga

Ospedale di Cairo Montenotte - A.S.L. 2 Via Martiri della Libertà 30 Cairo Montenotte

Azienda ospedaliera Ospedale Santa Corona Via XXV Aprile 82 Pietra Ligure

L'offerta di assistenza sanitaria di questo ospedale si concretizza nell'erogazione di servizi attraverso prestazioni sia ambulatoriali sia di ricovero.

Offre diagnosi e cura in favore del bacino di utenza regionale ed extra-regionale delle malattie inerenti: la neuroscienza, la protesica, la riabilitazione, la medicina specialistica, la chirurgia, la traumatologia.

Area Genovese Ligure

Ospedale La Colletta - A.S.L. 3 Via del Giappone - Arenzano (Ge)

Ospedale San Carlo - A.S.L. 3 Piazzale Giannasso 4 Voltri (Ge)

Ospedale A. Micone - A.S.L. 3 Via D'Oliva 22 Sestri Ponente (Ge)

Ospedale Celesia - A.S.L. 3 Via P. Negrotto Cambiaso 1 Rivarolo (Ge)

Ospedale Gallino - A.S.L. 3 Via Ospedale Gallino 5 Pontedecimo (Ge)

Ospedale Luigi Frugone - A.S.L. 3 Via Roma 57 - Busalla (Ge)

Ospedale di Nervi - A.S.L. 3 Via Missolungi 14 - Nervi (Ge)

Azienda ospedaliera Ospedale San Martino Largo Rosanna Benzi 10 - Genova

Da sempre un punto di riferimento per le necessità sanitarie dei cittadini dell'area metropolitana genovese e della Liguria.

L'Azienda eroga servizi e prestazioni di diagnosi e cura in regime di ricovero secondo le seguenti attività: Degenza - Day hospital - Day surgery - Ambulatorio - Ambulatorio chirurgico - Servizi di diagnostica - Servizi di supporto - Blocchi operatori

L'Ospedale San Martino ha la sua sede principale nella zona centrale di Genova. Qui si trova anche l'Istituto Scientifico Tumori (I.S.T.)

Il Centro Polispecialistico Pammatone, dislocato dalla sede principale, è nella zona antistante la Fiera di Genova.

L'accesso nell'area ospedaliera è vietato alle auto non autorizzate. È permesso solo per accompagnare persone che devono essere ricoverate o dimesse. Si può accedere per il tempo strettamente necessario, esponendo il tagliando di autorizzazione rilasciato dal personale della porta carraia di Largo Rosanna Benzi e parcheggiando negli spazi consentiti.

Per le dimissioni l'accesso non è consentito prima delle ore 10:00. Il limite di velocità massima all'interno del complesso ospedaliero è di 30 Km orari.

Per chi arriva tramite l'autostrada:

Si consiglia di uscire al casello di Genova Nervi (A12) anche per le auto provenienti da A10 (Autostrada dei Fiori) e A7: uscendo dal casello di Genova Nervi scegliere la direzione Centro, via Corso Europa, sino alle indicazioni Ospedale San Martino.

Taxi

Parcheggi dei taxi si trovano davanti all'ingresso principale e davanti al Monoblocco.

Azienda ospedaliera Ospedale Sampierdarena – Villa Scassi C.so O. Scassi 1 Genova

Particolare importanza riveste L'Unità Operativa grandi ustionati che provvede alla cura delle piccole e grandi ustioni dall'ingresso in ospedale fino alla dimissione e successivamente presso l'ambulatorio.

L'Unità Operativa è dotata delle attrezzature diagnostico-terapeutiche necessarie a seguire il percorso del paziente durante tutte le varie fasi della degenza: rianimatoria, chirurgica, medica, nutrizionale e fisioterapica.

Per chi arriva tramite l'autostrada:

Uscendo al casello di Genova Ovest dell'autostrada A10 si svolta a destra in Via A. Cantore, nuovamente a destra in Via G.B. Piovera, proseguendo poi su Corso Onofrio Scassi.

Istituto Giannina Gaslini Via V Maggio 39 Genova

E' l'ospedale per i bambini per eccellenza.

Conosciuto in tutta Italia, è dotato di unità operative ospedaliere ed universitarie con decine di specialità e poi laboratori ed ambulatori universitari e pronto soccorso pediatrico.

Per chi arriva tramite l'autostrada:

autostrada A12 Genova-Rosignano, uscita Genova Nervi, scegliere la direzione Centro, via Corso Europa, sino alle indicazioni ospedale Gaslini.

E.O. Ospedali Galliera Via Mura delle Cappuccine 14

L'ospedale garantisce a tutti i soggetti assistiti dal Servizio Sanitario nazionale l'accesso ai ricoveri necessari per trattare condizioni patologiche che necessitino di interventi diagnostico-terapeutici di emergenza o di urgenza, patologie acute non gestibili in ambito ambulatoriale e/o domiciliare.

Fornisce pertanto interventi di soccorso nei confronti di malati o infortunati in situazioni di urgenza od emergenza medica e/o chirurgica; visite mediche, assistenza infermieristica ed ogni atto e procedura diagnostica, terapeutica e riabilitativa necessari per risolvere i problemi di salute del paziente degente e compatibili con il livello di dotazione tecnologica delle singole strutture.

L'Ospedale Galliera è situato nella zona residenziale di Carignano, nel centro città, ed ha i seguenti accessi sulla via pubblica:

- Mura del Prato 8 (Padiglione A - Pronto Soccorso)
- Via Alessandro Volta 8 (Padiglione B - ingresso principale)
- Via Alessandro Volta 6 (Padiglione B - CUP: centro prenotazioni - centro prelievi)
- Via Alessandro Volta 19 (Padiglione E)
- Mura delle Cappuccine 14 (Padiglione D - amministrazione - immoematologia e trasfusionale)
- Corso Mentana 10 (Padiglione C)

Per chi arriva tramite l'autostrada:

- uscita di Genova Est: proseguire in direzione mare, percorrere viale Brigate Partigiane e proseguire in corso Aurelio Saffi; seguire le indicazioni stradali "Ospedale Galliera" (circa 3 Km.)
- uscita di Genova Ovest: proseguire in direzione centro percorrendo la strada Sopraelevata sino all'uscita "Cavour" e proseguire in direzione Levante sino in corso Aurelio Saffi; seguire le indicazioni stradali "Ospedale Galliera"

Ospedale Evangelico Internazionale Salita Superiore San Rocchino 31/a, attualmente alcune specialità dell'Ospedale internazionale sono state trasferite all'Ospedale San Carlo di Voltri

Levante Ligure

Ospedale di Recco - A.S.L. 3 Via A. Bianchi 1 Recco (Ge)

Ospedale di Santa Margherita - A.S.L. 4 Via Fratelli Arpe - Santa Margherita (Ge)

Ospedale di Rapallo - A.S.L. 4 Piazza Molino 10 Rapallo (Ge)

Ospedale di Lavagna - A.S.L. 4 Via Don Bobbio 25 Lavagna (Ge)

Ospedale di Sestri Levante - A.S.L. 4 Via A. Terzi 43/a Sestri Levante (Ge)

Ospedale di Levanto - A.S.L. 5 Via N. S. della Guardia Levanto (Sp)

Ospedale Sant'Andrea - A.S.L. 5 Via Vittorio Veneto 197 La Spezia

Ospedale di Felettino - A.S.L. 5 Via dal Forno 6 Felettino (Sp)

Ospedale di Sarzana - A.S.L. 5 Via Cisa - Sarzana (Sp)

Aeroporti liguri

La Liguria dispone di tre aeroporti: due civili, a Genova e a Villanova d'Albenga, e uno militare, a Luni.

L'aeroporto internazionale "Cristoforo Colombo" di Genova.

Questo scalo è costruito sull'area risultante da una colmata marina per una superficie di oltre centotrenta ettari, con una pista di due chilometri e mezzo e con efficienti servizi di assistenza al volo e a terra. L'aeroporto genovese, sempre aperto, è centrale: dista solamente sei chilometri dal centro cittadino. I servizi regolari di linea comprendono collegamenti con le principali città europee e con i maggiori scali italiani.

All'interno del perimetro aeroportuale, la rampa di accesso al casello autostradale è collegata ad un raccordo anulare da cui si diparte, ad ovest, la viabilità per il porticciolo turistico e l'area cargo, ad est quella per le aree riservate ai petrolieri e, al centro, quella per l'ampia zona parcheggio, prospiciente l'aerostazione passeggeri.

L'aeroporto è direttamente collegato alla viabilità urbana e, attraverso un raccordo dedicato, al sistema autostradale, che consente rapidi collegamenti in direzione delle Riviere, del Piemonte, della Lombardia e dei trafori alpini. Dal casello autostradale di Genova-aeroporto, Nizza dista 210 Km, Sanremo 140 km, Torino 170 Km, Milano 140 Km, La Spezia 105 Km e Firenze 225 km.

Come arrivare:

Autostrada A10. Uscita Genova Aeroporto

L'Aeroporto internazionale "Clemente Panero" di Villanova d'Albenga

L'Aeroporto Clemente Panero occupa una posizione strategica nel Ponente Ligure, trovandosi nel cuore della Riviera dei Fiori, a pochi km dalle più rinomate località turistiche della Liguria: Sanremo, Alassio, Laignueglia, Diano Marina, Albenga, Loano, Finale Ligure.

Raggiungibile è anche la Costa Azzurra. Si può arrivare a Montecarlo, Nizza, Antibes, Cannes con circa un'ora di auto.

L'Aeroporto mette a disposizione dei passeggeri i seguenti servizi: autonoleggio, taxi ed elitaxi, parcheggio gratuito. L'Aeroporto non funziona esclusivamente da aerostazione passeggeri ma è aperto anche al traffico aereo privato.

Come arrivare:


- da Milano: A7 Milano – Genova - A10 Genova – Ventimiglia Uscita Casello di Albenga
- da Torino: A6 Torino – Savona - A10 Genova – Ventimiglia direzione Ventimiglia Uscita Casello di Albergia

Aeroporto Militare di Luni

Il terzo aeroporto si trova a Luni - Non distante dalla grande base della Marina Militare Italiana di La Spezia, l'aeroporto di Luni/Sarzana – oltre ad un piccolo Aero Club – ospita diversi reparti aerei della Marina e della Guardia Costiera che lo utilizza come un eliporto della Marina Militare Italiana - utilizzato anche come appoggio per soccorsi e interventi antincendio, oltre che per i mezzi leggeri da pattugliamento.

Le indicazioni delle città sottostanti non sono in alcun modo esaurienti, perchè il candidato è tenuto ad avere una conoscenza approfondita della toponomastica e dello stradario della città scelta per sostenere l'esame.

GENOVA



Provincia: Genova

Altitudine: 19 m s.l.m.

Superficie: 243,60 km²

Abitanti: 580.097 all'1/1/2018

Comuni contigui: Arenzano, Bargagli, Bogliasco, Campomorone, Ceranesi, Davagna, Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Sant'Olcese, Sassello (SV), Serra Riccò, Sori, Tiglieto, Bosio (AL).

Il territorio del Comune di Genova misura 243 km², ed è composto da una sottile fascia costiera alle cui spalle si ergono colline e monti.

Il territorio comunale, nella sua porzione occidentale, raggiunge ed in alcuni punti oltrepassa lo spartiacque appenninico (in corrispondenza dell'alto corso del torrente Stura), ed arriva a confinare direttamente con il Basso Piemonte (comune di Bosio).

La fascia costiera, da Vesima a Capolungo di Nervi, è lunga circa 42 km, a metà strada tra Vesima e Capolungo troviamo l'anfiteatro naturale del Porto di Genova, racchiuso a ponente dalla collina di San Benigno e a levante dalla collina che da Carignano sale al Righi fino a congiungersi, all'altezza del Forte Sperone, con quella di San Benigno.

Due sono i torrenti principali della città: a levante il Bisagno, che termina la sua corsa nel quartiere della Foce; a ponente il Polcevera, che divide Sampierdarena da Cornigliano.

Musei in centro città:

- Galata Museo del Mare - Calata De' Ansaldo Mari 1
- Palazzo Reale (o Palazzo Stefano Balbi) - Via Balbi, 10
- Villa del Principe - Piazza del Principe, 4
- Palazzo Ducale - Piazza Giacomo Matteotti, 9
- Palazzo Rosso - Via Garibaldi, 18
- Palazzo Bianco - Via Garibaldi, 11
- Palazzo San Giorgio - Palazzo San Giorgio, 2
- Museo Diocesano - Via Tommaso Reggio, 20r

- Museo dei Cappuccini - Viale IV Novembre, 5
- Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria - Via Brigata Liguria, 9
- Castello D'Albertis - Corso Dogali, 18
- Castello Mackenzie - Mura di S. Bartolomeo, 16
- Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone - Piazzale Giuseppe Mazzini, 4
- Museo del Risorgimento (Casa Mazzini) - Via Lomellini 11
- Lanterna di Genova - Rampa della Lanterna
- Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo - Piazza San Lorenzo
- Museo d'Arte Contemporanea di Villa Croce - Via Jacopo Ruffini, 3
- Museo Luzzati - Area del Porto Antico, 6
- Museo di S. Agostino - Piazza di Sarzano, 35/R
- Viadelcampo29rosso. La casa dei cantautori genovesi - Via del Campo 29 r
- Civico Museo Biblioteca dell'Attore - Via del Seminario, 10
- Museo Teatro della Commenda - Piazza della Commenda
- Museo del Jazz di Genova - Via Tommaso Reggio, 34
- Casa di Cristoforo Colombo - Via di Porta Soprana
- Torre Embriaci - Salita alla Torre degli Embriaci, 15

I Rolli

Con il termine Rolli di Genova, venivano indicate, al tempo dell'antica Repubblica, le liste dei palazzi e delle dimore eccellenti delle nobili famiglie che ambivano ad ospitare, sulla base di un sorteggio pubblico, le alte personalità in transito per visite di Stato.

I Rolli costituiscono l'insieme dei palazzi più prestigiosi del centro storico genovese, specialmente lungo le antiche Strade Nuove via Garibaldi, dove ha sede il Municipio, già Via Nuova, e via Balbi, sede della cittadella universitaria. Nei Rolli troviamo perciò edifici tardo-rinascimentali e barocchi che hanno, di norma, tre o quattro piani "con spettacolari scaloni aperti, cortili e loggiati che si affacciano su giardini". Molti degli interni, nonostante il trascorrere dei secoli e i pesanti danni dovuti ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, presentano le decorazioni originali dei maggiori autori del manierismo e del barocco genovese. In epoche successive, le medesime abitazioni hanno ospitato viaggiatori illustri che includevano il capoluogo ligure nei loro viaggi itineranti per le capitali europee.

Gli edifici inseriti nei Rolli sono 42 e sono stati inseriti dall'Unesco nel patrimonio dell'umanità. In seguito all'iscrizione del sistema dei Rolli al patrimonio UNESCO, è stata istituita dal 2009 la manifestazione dei Rolli Days, apposite giornate in cui i palazzi, sia pubblici sia privati, sono aperti al pubblico e resi visitabili. Vengono realizzati appositi percorsi guidati in città e studenti, dottorandi e ricercatori dell'Università degli Studi di Genova illustrano i singoli palazzi ai visitatori. Si svolgono annualmente in due fine settimana, a maggio e settembre. Nel 2016, per festeggiare il decennale del riconoscimento dei Rolli da parte dell'UNESCO, le edizioni sono state tre. La manifestazione ha riscosso grande successo fin dalle prime edizioni ed il numero di visitatori è aumentato nel corso degli anni, arrivando a superare le 150.000 presenze. Anche il numero di palazzi visitabili è in continua crescita, con il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di proprietari ed associazioni. Nelle ultime edizioni inoltre l'apertura straordinaria ha coinvolto anche palazzi esterni al sistema dei Rolli, chiese e ville nobiliari, anche in periferia.

Elenco dei principali Rolli

- Palazzo Antonio Doria - Largo Eros Lanfranco 1
- Palazzo Agostino Pallavicino - Via Garibaldi 1
- Palazzo Franco Lercari - Via Garibaldi 3
- Palazzo Tobia Pallavicino - Via Garibaldi 4
- Palazzo A.G. Spinola - Via Garibaldi 5

- Palazzo Gio Battista Spinola - Via Garibaldi 6
- Palazzo Nicolosio Lomellino - Via Garibaldi 7
- Palazzo Giacomo e Lazzaro Spinola - Via Garibaldi 10
- Palazzo Baldassarre Lomellini - Via Garibaldi 12
- Palazzo Nicolò Grimaldi (Palazzo Tursi) - Via Garibaldi 9
- Palazzo Luca Grimaldi (Palazzo Bianco) - Via Garibaldi 11
- Palazzo Ridolfo Maria e Gio Francesco I Brignole Sale (Palazzo Rosso) - Via Garibaldi 18
- Palazzo Bernardo e Giuseppe De Franchi - Piazza della Posta Vecchia,
- Palazzo G. Grimaldi (Palazzo della Meridiana) - Salita San Francesco 4
- Galleria Nazionale di Palazzo Spinola - Piazza Pellicceria 1
- Palazzo Ambrogio di Negro – Via San Luca 2
- Palazzo Gio Vincenzo Imperiale - Piazza Campetto 8
- Palazzo Stefano Lomellino (Palazzo Doria Lamba) - Via Cairoli 18
- Palazzo Giorgio Centurione (Palazzo Durazzo Pallavicini) - Via Lomellini 8
- Palazzo Cesare Durazzo - Via del Campo 12
- Palazzo Giacomo e Pantaleo Balbi (Università) - Via Balbi 4
- Palazzo Stefano Balbi (Palazzo Reale) - Via Balbi 10

Altri monumenti e luoghi d'interesse

Fiera di Genova

Il progetto urbanistico della Fiera è da ricondursi all'ing. Luigi Carlo Daneri e la sua ideazione a Giuseppe De André. Il quartiere si trova nel piazzale intitolato a John Fitzgerald Kennedy, nel quartiere genovese della Foce, allo sbocco del torrente Bisagno. La Fiera guarda direttamente il mare, dal quale è stata ricavata all'inizio degli anni '60 grazie a una complessa opera di riempimento. Il comprensorio fieristico nella sua totalità comprende padiglioni, superfici all'aperto e 100.000 metri quadrati di specchio acqueo che rendono l'area del tutto unica nel panorama fieristico internazionale. Lo spazio espositivo della Fiera di Genova accoglie, durante l'anno, eventi di diversa natura, la manifestazione di punta è il Salone Nautico Internazionale.

Il quartiere fieristico si sviluppa oggi tra il padiglione Blu progettato da Jean Nouvel, il padiglione D, ampi spazi all'aperto, una tensostruttura di novemila metri quadrati e una grande Marina in grado di ospitare barche e maxi-yacht di ogni dimensione.

Mentre lo storico edificio principale, il primo ad essere stato edificato, è il Palasport di Genova: un'arena coperta inaugurata nel 1962 a Genova, in Italia, prima grande tensostruttura realizzata in Europa, all'epoca tra i più grandi impianti chiusi dedicati allo sport costruiti in Italia, realizzato sotto la supervisione del CONI. Nel corso della sua storia è stato utilizzato per eventi sportivi, congressi e concerti.

Principali eventi:

- Salone Nautico Internazionale (ottobre)
- Antiqua (gennaio/febbraio)
- Worldcats (febbraio)
- Artegenova (febbraio)
- Commercianti per un giorno (febbraio)
- Festival dell'Oriente (marzo)
- Hobby & Fantasy (marzo)
- World Cup Series Vela (aprile)
- Salone internazionale del modellismo (marzo)
- Fiera di primavera (marzo/aprile)
- Gizmark di Primavera (maggio)

- Torneo Ravano (maggio)
- Shipbrokers e shipagents dinner (giugno)
- Salone nautico internazionale (settembre)
- Ristorexpo (novembre)
- Liguriadogshow (novembre)
- Natalidea (dicembre)

Per raggiungere il quartiere fieristico si consiglia:

In auto:

Provenienze dalla A12 (direttrice tirrenica): uscire al casello autostradale di Genova Est o in alternativa a Genova-Nervi, e quindi seguire le indicazioni "Fiera".

Provenienze dalla A7 (Milano-Genova): uscire al casello di Genova-Ovest. Da qui immettersi sulla Sopraelevata che conduce direttamente in corso Marconi, all'ingresso del quartiere fieristico.

Provenienze dalla A10 (Ventimiglia-Genova) e dalla A26 (Alessandria-Genova): uscire al casello di Genova Aeroporto e proseguire in direzione centro città su via Guido Rossa immettendosi poi sulla Sopraelevata che conduce direttamente in corso Marconi, all'ingresso del quartiere fieristico.

In autobus:

Autobus linea 31 (Stazione Brignole – Fiera – Quarto)

E, con un percorso pedonale, anche con le seguenti linee di autobus:

Autobus linea 13 (Pian Martello – Caricamento)

Autobus linea 20 (Sampierdarena – Foce)

Cimitero monumentale di Staglieno:

Il Cimitero di Staglieno fu aperto ufficialmente al pubblico il 1° Gennaio 1851. Friedrich Nietzsche, Guy de Maupassant, Mark Twain ed Evelyn Waugh sono solo alcuni dei numerosissimi personaggi storici, letterati, viaggiatori, artisti, filosofi, che hanno lasciato testimonianze delle loro visite a Staglieno e del loro peregrinare lungo le grandi gallerie monumentali. Tutti, pur in modo diverso, ricordano la grande impressione e il fascino di questo luogo di memorie pubbliche e private, in cui la volontà monumentale si unisce, inscindibilmente, alla suggestione "romantica" del paesaggio, in un intreccio strettissimo fra monumento, architetture, memorie storiche e natura. Numerose le spoglie di molti personaggi noti, fra i quali Giuseppe Mazzini, Fabrizio De André e la moglie di Oscar Wilde.

Come si raggiunge il cimitero monumentale di Staglieno, in Piazzale Resasco:

In auto: Autostrada: uscita Genova Est

In autobus: Linea 13 - 14 - 34 - 48

In treno: Stazione Brignole + autobus linea 14, Stazione Principe + autobus linea 34

In aereo: Aeroporto Cristoforo Colombo + Volabus linea 100 per Stazione Brignole + autobus linea 14.

La Lanterna

La Lanterna di Genova (o semplicemente "Lanterna", in genovese a Lanterna de Zena o a Lanterna) è il faro portuale del capoluogo della Liguria, la città un tempo definita la Superba o Dominante dei mari. Oltre che strumento indispensabile alla navigazione notturna delle navi in entrata ed uscita dal porto, la Lanterna è anche il monumento simbolo cittadino, quasi un totem alla genovesità, e come tale fa parte della storia della

città. Con i suoi settantasette metri è il faro più alto del Mediterraneo ed il secondo in Europa dopo il Faro di Île Vierge, nel dipartimento francese di Finistère, che nel 1902 tolse alla Lanterna il primato superandola in altezza di circa cinque metri. Risulta attualmente essere il quinto faro più alto del mondo ed il secondo, sempre dietro quello di Île Vierge, fra quelli tradizionali, ossia costruiti dalle rispettive autorità portuali con lo scopo primario di supporto alla navigazione.[4] Considerata nella sua monumentalità, che comprende anche lo storico scoglio sul quale si poggia, raggiunge i 117 metri d'altezza. L'edificio consiste in una torre su due ordini di sezione quadrata con terrazza alla sommità di ciascun ordine. Costruito nella sua struttura attuale nel 1543, è inoltre il terzo faro più antico al mondo fra quelli tuttora in attività, dopo la Torre di Hércules, faro della città spagnola di La Coruña e il faro di Kõpu, sull'isola estone di Hiiumaa.

Le Fortificazioni della Lanterna, il Faro, la Passeggiata e il Parco sono visitabili tutti i Sabati, Domeniche e Festivi dalle 14,30 alle 18,30.

Come si raggiunge la Lanterna.

La Lanterna di Genova oggi si raggiunge attraverso la bellissima passeggiata pedonale che parte dal vicino parcheggio del Terminal Traghetto. Nel 2001, infatti, grazie al contributo della Provincia di Genova, è stato costruito un percorso che, come un balcone che attraversa e sovrasta il Porto nella sua parte più produttiva, accompagna turisti e residenti a visitare un pezzo di storia della città di Genova.

Si può raggiungere la Lanterna anche con una navetta bus gratuita che parte da Galata Museo del mare.

Centro storico di Genova:

Lo spirito di Genova risiede proprio nei vicoli, dove si mischiano, da sempre, odori, sapori, lingue e culture diverse. E il centro storico, più di qualsiasi altra parte di città, è da sempre un melting pot.

In questi spazi angusti, stretti tra la collina e il mare, l'orgoglio dei ricchi mercanti e dei nobili genovesi fece edificare splendide dimore, dove furono raccolte e custodite per secoli opere d'arte, ancora visibili all'interno di alcuni dei palazzi, oggi musei aperti al pubblico. In questo insieme compatto di edifici, dove le finestre delle case sono così vicine che quasi si toccano, gli stili architettonici si sovrappongono: il muro medievale fa da base ad un edificio del quattordicesimo secolo, loggiati gotici sono oggi trasformati in locali alla moda. Nel centro storico di Genova il passato fa da fondamenta al presente.

Incastonato tra le colline ed il mare, inserito dal 2006 nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, il centro storico di Genova è considerato il più grande d'Europa, con 113 ettari di superficie da visitare e scoprire passo dopo passo, perdendosi nelle tipiche vie strette, un dedalo di vicoli: i famosi caruggi genovesi.

In queste piccole strade palazzi nobiliari e splendide chiese si intervallano a botteghe in attività da oltre 100 anni, dove le specialità sono ancora preparate secondo antiche ricette e gli oggetti di artigianato vengono lavorati secondo tradizioni secolari. Genova è una città ricca di botteghe storiche e anche i nomi delle vie richiamano spesso un passato legato alle attività artigiane e alle corporazioni, come Via degli Orefici o Vico del Ferro. Chi solleva lo sguardo agli incroci apprezzerà le magnifiche edicole votive che venivano donate dalle antiche corporazioni per illuminare le strade di notte.

La parte più antica della città si visita soprattutto a piedi: è bello perdersi tra un vicolo e l'altro e passeggiare nelle zone più ricche di vita oppure scegliere un itinerario organizzato per visitare in modo dettagliato chiese, palazzi e monumenti, magari seguendo un tema: dalla Genova di De André alla città medievale.

Porto Antico

Il Porto Antico, sito in Calata Molo Vecchio 15, è un'ampia area sul mare riqualificata con acquario, musei e piscina stagionale oltre a negozi e ristoranti.

Al Porto Antico si susseguono eventi di ogni tipo durante l'anno, alcuni dei quali di richiamo internazionale, come ad esempio Slow Fish, dove la biodiversità ittica, gli ecosistemi acquatici, le comunità di pescatori di tutto il mondo, i cuochi, i produttori e i consumatori curiosi sono i protagonisti di questa grande manifestazione che si tiene nel mese di maggio.

Al Porto Antico vi è la possibilità di visitare:

Ruota panoramica

Bigo ascensore panoramico

Biosfera

Giri turistici in battello

La città dei bambini e dei ragazzi

Pista di pattinaggio sul ghiaccio da novembre ad aprile

Piscina all'aperto da giugno

The Space Cinema

Al Porto Antico si trovano:

- **La Biblioteca De Amicis** è affacciata sul mare, un ampio luogo destinato alla lettura e ad attività esclusivamente per ragazzi e bambini, con uno spazio libero di lettura relax e gioco per i più piccolini e godibili spazi per studiare e fare ricerca.
- **L'Acquario di Genova**, la grande attrazione del Porto Antico, è il più grande d'Italia ed uno dei maggiori in Europa, dopo quello di Mosca, in Russia e quello di Valencia, in Spagna. E' stato inaugurato nel 1992 in occasione delle Colombiadi, ossia della Expo celebrativa del cinquecentesimo anniversario della scoperta dell'America e la progettazione della struttura e dell'area limitrofa è dell'architetto Renzo Piano, l'allestimento degli interni è stato curato invece dall'architetto Peter Chermayeff. Successivamente è stato a più riprese ampliato. Al momento della sua inaugurazione era il secondo Acquario più grande al mondo. Dall'apertura al 2018 è stato visitato da oltre 35 milioni di visitatori, con una media di 1,4 milioni all'anno. L'Acquario di Genova offre la possibilità di vivere esperienze emozionali e a contatto con l'ambiente marino di diverso tipo, come assistere al pasto dei delfini, dei pinguini, cenare nelle sale dove sono ospitate le vasche con gli squali, dormire in acquario (per i bambini) ed altro.

Come si raggiunge l'Acquario di Genova:

In auto: uscita Genova Ovest, direzione Centro; percorrere Via Milano, Via Gramsci. Prima del sottopasso svoltare a destra per il parcheggio Acquario di Genova.

- **Marina Molo Vecchio:** Dal 1997 è il porticciolo turistico che gestisce 160 posti barca nello specchio acqueo del Porto Antico. Ogni posto barca è dotato di allaccio per acqua potabile e corrente elettrica. Il servizio internet wi-fi è gratuito per tutti i clienti, che possono usufruire ovviamente anche delle docce e dei servizi igienici a loro riservati. Tra i servizi messi a disposizione da Marina Molo Vecchio alcuni sono così specifici da essere gli unici in città. Solo qui infatti si trova l'unico scivolo per alaggio e varo di piccole imbarcazioni nel centro di Genova. Innovazione importante è inoltre una particolare struttura che permette l'accesso sulle imbarcazioni anche ai disabili, per rendere veramente il mare a portata di tutti. Lungo il Molo dell'Acquario e di fronte alla Capitaneria di Porto, l'agenzia mette a disposizione ormeggi per imbarcazioni da 5 a 90 metri, con l'obiettivo di rendere le attività nautiche maggiormente fruibili da tutti, ed è uno dei luoghi di maggior interesse della città.
- **Dialogo nel Buio:** in Calata De Mari il Dialogo nel Buio è una mostra percorso sensoriale dove i visitatori compiono un "viaggio" in totale assenza di luce che trasforma luoghi e gesti familiari in un'esperienza straordinaria.

Euroflora è la mostra del fiore e della pianta ornamentale che rappresenta una delle principali rassegne floreali che si svolgono nel Mediterraneo e nel mondo. Genova la ospita nel mese di aprile maggio con una cadenza triennale e nel 2018 è stata allestita per la prima volta ai Parchi di Nervi, mentre negli anni precedenti la rassegna, che risale al 1966, si è sempre svolta presso la fiera di Genova. La prossima edizione si terrà nel 2021.

Musei Nervi

- Raccolte Frugone Villa Grimaldi Fassio- Via Capolungo 9
- Wolfsoniana - Via Serra Gropallo, 4
- Galleria d'arte moderna - Via Capolungo, 3
- Museo Giannettino Luxoro - Viale Mafalda di Savoia

Musei Pegli

- Museo navale di Pegli - Piazza Cristoforo Bonavino, 7
- Museo di archeologia ligure - Viale Durazzo Pallavicini
- Villa Durazzo Pallavicini - Via Ignazio Pallavicini, 13

Forti

I forti di Genova sono un insieme di fortificazioni militari risalenti a diverse epoche, che la Repubblica di Genova edificò a difesa del territorio urbano del capoluogo ligure nel corso della sua storia. I progetti di edificazione vennero inoltre ripresi e utilizzati in epoca napoleonica, risorgimentale e durante la prima e la seconda guerra mondiale.

Questo sistema difensivo scandisce gli eventi di buona parte della storia cittadina, quasi a punteggiare la complessa teoria delle sette cinte murarie che si sono sovrapposte nel tempo. Fra queste, le mura seicentesche che cingono ancora oggi a corona le alture che costituiscono il primo contrafforte dell'ormai prossimo Appennino Ligure e rappresentano la più lunga cinta muraria in Europa e la seconda al mondo, dopo la grande muraglia cinese.

Gli antichi forti posti nelle colline a ridosso della città, vengono oggi anche utilizzati per concerti e rappresentazioni teatrali, nonché per passeggiate più o meno impegnative; i forti di Genova sono:

- Forte Sperone
- Forte Castellaccio e Torri della Specola
- Forte Begato
- Forte Tenaglia
- Torre di San Bernardino
- Forte Puin
- Forte Fratello Minore
- Forte Diamante
- Forte Crocetta
- Forte Belvedere
- Forte Richelieu
- Forte di Santa Tecla

Luoghi di culto

Qui sotto sono elencate le principali chiese nel centro di Genova:

- Cattedrale di San Lorenzo – Piazza San Lorenzo
- Basilica di Santa Maria delle Vigne – Piazza delle Vigne
- Basilica di S. Siro - Via S. Siro
- Chiesa di Santa Maria Maddalena – Piazza della Maddalena

- Basilica di Santa Maria Assunta - Piazza di Carignano
- Basilica della Santissima Annunziata del Vastato - Piazza della Nunziata
- Chiesa della Consolazione - Via XX Settembre
- Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea - Via di Porta Soprana
- Chiesa di San Giorgio – Piazza San Giorgio
- Chiesa di San Donato - Via S. Donato
- Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Piazza Santi Cosimo e Damiano
- Chiesa di Santa Maria di Castello - Salita di Santa Maria di Castello
- Chiesa di Santo Stefano - Piazza Santo Stefano
- Santuario della Madonnetta - Salita della Madonnetta

Il Santuario di Nostra Signora della Guardia, sito in Piazza Santuario Nostra Signora della Guardia, conosciuto semplicemente come Santuario della Madonna della Guardia, è il più importante santuario mariano della Liguria e uno dei più importanti d'Italia. Edificato sulla vetta del monte Figogna, a 804 m s.l.m., è situato nel territorio del comune di Ceranesi, a circa 20 km da Genova. Sulla terrazza antistante il santuario è situato un punto panoramico dal quale, nelle giornate limpide, si può ammirare il panorama sulla sottostante città di Genova con un raggio che si apre sulle riviere di ponente e di levante.

Edifici di culto diventati luoghi di eventi

Commenda di San Giovanni di Pré nei pressi della stazione Principe.
 Abbazia di San Giuliano complesso abbaziale nel quartiere di Albaro adiacente a Corso Italia.

Teatri

- Teatro Carlo Felice - Passo Eugenio Montale 4
- Lunaria Teatro - Piazza San Matteo, 18
- Politeama Genovese - Via Bacigalupo, 2
- Teatro Cargo - Piazza Odicini, 9
- Teatro dei Cappuccini - Piazza dei Cappuccini
- Teatro dell'Archivolto/Modena - Piazza Modena, 3
- Politeama Genovese - Via Bacigalupo, 2
- Teatro Cargo - Piazza Odicini, 9
- Teatro dei Cappuccini - Piazza dei Cappuccini
- Teatro della Corte - Viale Vittorio Emanuele Filiberto Duca d Aosta, Piazza Borgo Pila, 42
- Teatro della Gioventù - Via Cesarea, 16
- Teatro della Tosse - Piazza Renato Negri, 4
- Teatro Duse - Teatro Stabile di Genova - Via Bacigalupo, 6
- Teatro Rina e Gilberto Govi - Via Pastorino, 23r

Cinema

- The Space Cinema Porto Antico - Via Magazzini del Cotone, 1
- UCI Cinemas Fiumara - Via Mantovani
- Ariston - Vico San Matteo, 14/r
- City - Vico Carmagnola, 9
- Corallo - Via Innocenzo IV, 13r
- Odeon - Corso Buenos Aires, 83r

- San Pietro - Piazza Frassinetti, 10
- San Siro - Via alla Chiesa Plebana, 5
- Sivori - Salita Santa Caterina, 12
- Cappuccini - Piazza dei Cappuccini, 1
- Nickelodeon - Via della Consolazione
- Cinema Teatro Verdi - Piazza Oriani, 1
- Nuovo Cinema Palmaro - Via Prà, 164
- Arena di Sciorba - Via Gelasio Adamoli, 74
- Arena Villa Croce - Corso Aurelio Saffi
- Arena Villa Rossi - Piazza Poch
- Cinema Eden - Via Pavia, 4
- Fritz Lang - Via Aldo Acquarone 64/R
- Gioiello Cinematografia - Vico Della Cittadella, 1
- Instabile - Via Antonio Cecchi, 19/R
- Januamar - Via di Pammatone, 2
- Cinema Teatro Albatros - Via Gio Batta Roggerone, 8
- Cinema Mondomare Festival - Piazza Gustavo Modena, 3
- Teatro Cargo del Ponente - Piazza Bernardo e Giovanni Odicini, 9
- Villa Bombrini - Via Francesco Pozzo, 48
- Villa Grimaldi (Palazzo della Fortezza) - Via Palazzo Della Fortezza, 14
- Villa Imperiale - Via San Fruttuoso, 1

Alberghi elencati per categoria

Categoria	Nome	Indirizzo
*****	Grand Hotel Savoia	Via Arsenale Di Terra ,5
*****	Melia' Genova	Via Corsica, 4
****	Hotel Bristol	Via XX Settembre, 35
****	Ac Hotel	Corso Europa 1075
****	Continental	Via Arsenale Di Terra,1
****	Holiday Inn Genoa City	Via Milano , 47 Nero
****	Marina Place Resort	Via Pionieri Ed Aviatori D'italia, 129
****	Mercure Genova San Biagio	Via Romairone, 14
****	Nh Marina Genova	Molo Ponte Calvi 5
****	Starhotels President	Via Corte Lambruschini, 4
****	Torre Cambiaso - Centro Congressi	Via Scarpanto, 49
****	Tower Genova Airport Hotel & Conference Center	Via Pionieri E Aviatori D'italia, 44
****	Villa Pagoda	Via Capolungo, 15
****	Hotel Astor	Viale Delle Palme, 16
***	Acquario	Vico San Pancrazio, 9
***	Alexander	Via Bersaglieri D'italia, 19
***	B&B Hotel Genova	P.Za Acquaverde 2
***	Best Western Hotel Porto Antico	Via Ponte Calvi, 5
***	Boccascena	Via Barabino, 62/R
***	Cairolì	Via Cairolì, 14/4

***	Cantore	Via Cantore, 32 A
***	Castello Miramare	Via Pegli, 2
***	Columbus Sea Hotel	Via Milano, 63
***	Cristoforo Colombo	Via Porta Soprana, 27
***	Della Posta	Via Balbi, 24
***	Esperia	Via Val Cismon, 1
***	Europa	Vico Monachette, 8
***	Galata	Via A. Doria, 4a
***	Galles	Via Bersaglieri D'italia, 13
***	Genova Liberty	Via Xx Settembre, 23/8 A
***	Helvetia	P.Za Della Nunziata, 1
***	Hotel Nuovo Nord	Via Balbi, 153r- 155r - 29/1
***	Iris	Via G. Rossetti, 3 - 5
***	Mediterranee	Lungomare Di Pegli, 69
***	Sirenella	Don Giovanni Verita,' 4 R
***	Tirreno	Via Dei Mille, 17
***	Veronese	Vico Cicala, 3
***	Vittoria E Orlandini	Via Balbi, 33/45
**	Armonia	Via Pre', 46 R
**	Bologna	P.Za Superiore Del Roso, 3
**	Chopin	Via Andrea Doria, 22/R - 4/7
**	Fiume	Via Fiume, 9/R
**	Megan	Via Sampierdarena, 107/2
**	Mini Hotel	Via Lomellini, 6/1
**	Modena	Via Carzino, 19 R
**	Ricci	P.Za Colombo, 4/8
**	Ricci - Dipendenza	Via Colombo, 4/5
**	Serafino	Via Verona, 8
**	Suisse	Via Xx Settembre, 21/6
**	Villa Bonera	Via Sarfatti, 8
**	Youri Il Magnifico	Via Xx Settembre, 14/8
*	Bernheof	Via Balbi, 15/5 - 6
*	Doria	Vico Dei Garibaldi, 3
*	Euro	Via Sampierdarena, 17/3
*	Fieramare	Corso Torino, 17/5
*	Fiorita	Via Sampierdarena, 59
*	Genziana	Vico Mele, 7
*	Major	Vico Spada, 4
*	Massena	P.Zza Massena, 5/8
*	Nazionale	Via N. Gallino, 25 R
*	Royal	Via Pre', 59
*	Tommaseo	Via Monte Suello, 18/4

Principali punti d'imbarco

- **Sampierdarena - Lungomare Canepa**

Merci:

Ponte Libia
Ponte Somalia
Ponte Eritrea
Ponte Etiopia
Ponte Canepa

- **Lanterna**

Passeggeri:

Ponte Caracciolo
Ponte Assereto

Merci:

Ponte Rubattino
Ponte Paleocapa
Calata Giaccone
Calata Bettolo
Calata Sanita'
Calata Passo Nuovo
Calata San Benigno

- **Stazione Marittima**

La stazione marittima di Genova è il principale punto di imbarco per il traffico crocieristico del porto di Genova. È situato a ponte dei Mille, poco distante dall'area del porto antico, dalla Darsena, dal complesso universitario della ex Facoltà di economia e commercio (oggi Dipartimento di economia) e dal Galata – Museo del mare.

Già area di scarico e traffico merci dell'antica repubblica marinara genovese, luogo di partenza dei tanti emigranti verso le Americhe e dei passeggeri dei grandi transatlantici del XX secolo, è oggi la sede operativa dell'odierno terminal crociere del porto di Genova. Restaurata interamente nel 2001 la stazione marittima di Genova è stata protagonista d'incontri ufficiali durante il G8 di Genova.

Passeggeri:

Ponte Colombo

Crociere:

Ponte dei Mille
Ponte Doria
Ponte Parodi

Calate:

Calata San Lazzarino
Calata Zingari
Calata Santa limbania
Calata Darsena
Calata Dinegro
Calata Vignoso

- **Voltri**

Terminal VTE

- **Caricamento Cavour**

Merci:

Ponte Morosoni

Ponte Calvi
Ponte Spinola
Ponte Embriaco

Calata Salumi
Calata Rotonda
Calata Porto franco
Calata Cattaneo
Calata Marinetta
Calata Molo vecchio

- **Bacini di carenaggio**

Gadda
Boccardo
Delle grazie
Molo guardiano
Molo Giano

Asl

ASL3 - Via Assarotti, 35
ASL3 - Via Agostino Bertani, 4
ASL3 - Largo Francesco Cattanei, 4-
ASL3 - Via Struppa, 150
ASL3 - Palazzo della Salute - Via Operai, 80
ASL3 - Dip. Cure Primarie e Attivita' Distrettuali - Struttura Complessa Assistenza Consultoriale - Via Rivoli, 4
ASL3 - Via Ruggero Bonghi, 6
ASL3 - Distretto 12 - Via Archimede, 30
ASL3 - Medicina Legale - Piazza Ospedale Pastorino, 2
ASL3 - Via XII Ottobre
ASL3 - Via Agostino Bertani, 4
ASL3 - Via Giacomo Soliman, 7
ASL3 - Struttura Complessa Sanità animale - Via S. Giovanni Battista, 48
ASL3 - Distretto 13 Levante - Via Bainsizza, 42
ASL3 - Centro Organizzativo Screening - Via Battista Agnese
ASL3 - Centro Salute Mentale Voltri - Via Lemerle, 17
ASL3 - Consultorio - Viale delle Brigate Partigiane, 1R

Ospedali

Ospedale Evangelico Internazionale

Sal. Superiore Di S. Rocchino, 31/A
Presidio di Voltri
Piazzale Gianasso 4
Genova Voltri

E.O. Ospedali Galliera

Ospedale di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
Mura delle Cappuccine, 14

Istituto Giannina Gaslini

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
Largo G. Gaslini, 5

IST Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori
Largo Rosanna Benzi, 10

Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino e cliniche universitarie convenzionate

Largo Rosanna Benzi, 10

Azienda Ospedaliera Villa Scassi

Ospedale Civile di Genova Sampierdarena
Corso Scassi,1

Ospedale Gallino

Via Ospedale Andrea Gallino, 5 – Pontedecimo

Ospedale Celesia

Via Pierino Negrotto Cambiaso, 62/C - Rivarolo Ligure

Veterinari a Genova (si riportano solo i centri aperti h. 24)

Centro veterinario genovese - Via C. Barabino, 102/r

Clinica veterinaria Foce - Via E. Baroni, 26/r

Centro veterinario 24h dr. Eleonori - dr. Caldana - Via Della Libertà, 2/a

Clinica veterinaria ponente s.r.l. - Via Alfieri Vittorio, 3/R

Stazioni Carabinieri

Via Piero Gobetti, 5

Via Verita' Don Giovanni, 2/C

Corso Italia, 36r

Via Serra, 3

Via S. Martino, 14

Corso Luigi Andrea Martinetti, 7

Via al Ponte Polcevera, 30

Vico di Campopisano, 8

Via Giacomo Moresco, 1

Via Aldo Casotti, 1

Via Martino Beato da Pegli, 1

Via Pra', 18/A

Via Bottini, 37

Via al Ponte Polcevera, 30

Via Aldo Manuzio, 3

Via S. Benedetto, 7

Via Pionieri e Aviatori D'Italia, 41

Via Don Giovanni Verita', 2/C

Caserme

Esercito - Caserma Andrea Doria -Piazza San Leonardo, 3
Comando Militare Esercito Liguria - Largo della Zecca, 2
Forze Armate Esercito Caserma Rosolino Pilo-Via Innocenzo IV, 7
Caserma Voltri-Via Don Giovanni Verità
Comando Legione Carabinieri "Liguria"- Via Brigata Salerno
Comando Militare di Stazione - Piazza Acquaverde, 3

Vigili del fuoco

Comando Provinciale Genova - Via Albertazzi, 2
Vigili del Fuoco - Via Pionieri e Aviatori d'Italia, 75
Distaccamento Cittadino Bolzaneto - Via Reta, 27
Distaccamento Cittadino Genova Est - Via delle Gavette, 50
Distaccamento Cittadino Multedo - Via Ronchi, 20

Polizia di Stato

Questura di Genova - Via Armando Diaz, 2
Ufficio Immigrazione Via G. d'Annunzio, 80
Ufficio Passaporti C.so Aurelio Saffi, 37
Commissariato Genova Centro-Piazza Matteotti, 2
Commissariato Genova Cornigliano-Piazza Rizzolio, 25
Commissariato Genova Foce Sturla-Via dei Mille, 12
Commissariato Genova Nervi-Piazza Duca degli Abruzzi
Commissariato Genova Prè-Via Balbi n.38/B
Commissariato Genova San Fruttuoso-Via Marina di Robilant, 4
Commissariato Genova Sestri Ponente-Via F. Da Persico, 1,

Guardia di Finanza

Comando Regionale Liguria - Via Nizza, 28
Comando Provinciale Genova Lungomare Canepa, 3

Prefettura - Largo Eros Lanfranco 1

Comune di Genova Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9

Città Metropolitana Piazzale Mazzini 2

Camera di Commercio Via Garibaldi 4.

Tribunale Via XII Ottobre, 3.

INPS Via G. D'Annunzio, 80

INAIL Via G. D'Annunzio, 76

Motorizzazione civile di Genova Via Antonio Cantore, 3

Agenzia delle Entrate

Ufficio Territoriale Genova 1 Piazza di Carignano, 2
Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Territoriale di Genova Via Camillo Finocchiaro Aprile, 1
Direzione Regionale e Provinciale di Genova Via Fiume, 2
Agenzia delle Entrate Genova 2 Via Antica Fiumara, 6
Agenzia delle Entrate Via Guido Poli, 10B
Agenzia delle entrate, Riscossione Via Gabriele d'Annunzio, 34

Stadio Luigi Ferraris

Soprannominato il “Tempio del Calcio” ed al tempo della sua edificazione primo stadio di proprietà di una società calcistica, lo stadio comunale Luigi Ferraris è il più antico stadio d'Italia ancora in uso. È situato nel quartiere di Marassi, con una capienza di circa 36mila posti, ridotti dai 48mila precedenti, per uno stadio che, nel suo periodo di massima capienza, ha ospitato oltre 60mila spettatori. Inaugurato nel 1911, l'attuale stadio ospita gli incontri interni del Genoa e della Sampdoria. Lo stadio è di proprietà del comune di Genova che ne ha conferito la gestione nel 2016 e fino al 2022 alla Luigi Ferraris s.r.l., società paritariamente posseduta dai due club calcistici cittadini che ne usufruiscono.

Stadio Carlini

Lo stadio comunale Giacomo Carlini è uno stadio di Genova, aperto al pubblico nel 1927 e ristrutturato nel 1982. È uno degli stadi storici di Genova insieme al Ferraris. È intitolato all'atleta genovese Giacomo Carlini (1904-1963). Si trova nel quartiere di San Martino.

RDS Stadium

L'RDS Stadium è una delle principali strutture polivalenti di Genova. Si trova nel popoloso quartiere di Sampierdarena, a breve distanza dalla stazione ferroviaria locale, in via Lungomare Canepa. Costruito nel 2003 nell'area un tempo occupata dall'Ansaldo di Sampierdarena, nell'ambito di un progetto di riqualificazione dell'area ormai nota come Fiumara, può definirsi come un recupero dal punto di vista architettonico dell'antica e originaria struttura: del vecchio capannone è rimasto lo scheletro esterno in acciaio rosso sotto il quale sono stati inseriti cubi di calcestruzzo con giunti in acciaio e in gomma, per garantire un perfetto isolamento termico e acustico. Il parterre del RDS Stadium è lungo 60 metri, largo 30 e alto 23, è dotata di moderni servizi e ospita al suo interno anche una palestra. Grazie a pareti e gradinate a scomparsa è possibile passare da una capienza di circa cinquemila posti a sedere per eventi sportivi e spettacoli, a una capienza massima di 7376 spettatori (2837 in piedi) per i grandi eventi. Nato come nuovo Palasport di fatto la struttura ha ospitato soprattutto concerti musicali.

Stazioni ferroviarie

- Genova Piazza Principe (da e per il Ponente e il Nord)
- Genova Brignole (collegamenti con il Levante).

Le altre stazioni:

Sampierdarena
Rivarolo
Bolzaneto

Pontedecimo
Cornigliano
Sestri Ponente
Pegli
Prà
Voltri
Sturla
Quarto
Quinto
Nervi

Arrivare in automobile

Quattro autostrade da diversi punti collegano la città alla rete nazionale.

A12 Genova – Rosignano da e per il Levante uscite da GE Nervi e GE Est

A26 Voltri – Gravelona si ricollega all'A10 all'altezza di Voltri

A10 dei Fiori Genova – Ventimiglia per il Ponente uscite GE Voltri - GE Pegli - GE Aeroporto - GE Ovest

A7 Serravalle Genova – Milano

Posteggi taxi

Via Molassana
Via Corsica
Piazza Dinegro
Corso Torino
Pegli
Piazza Verdi
Piazza Pontedecimo
Piazza Dante
Via Quinto
Piazzale Resasco
Via Rossini - Rivarolo
Via Palestro
Piazza Acquaverde
Piazza Nunziata
Piazza Carloforte
Piazza Villa
Piazza Caricamento
Corso Firenze
Via Sestri
Piazza Tommaseo
Via Voltri
Via G. Bruno
Via Frugoni
Piazza Leopardi
Stazione FF. SS. Di Nervi
Via Sturla
Piazza Sturla
Piazza V. Veneto

Via V Maggio
Via Bolzaneto
Piazza Martinez
Piazza Manin

Imperia



Provincia: Imperia

Altitudine: 10 m s.l.m.

Superficie: 45,95 km²

Abitanti: 42.318 all'1/1/2018

Frazioni: Artallo, Borgo d'Oneglia, Cantalupo, Caramagna, Castelvechio, Clavi, Costa d'Oneglia, Massabovi, Moltedo, Montegrazie, Oliveto, Piani, Poggi, Sant'Agata

Comuni contigui: Civezza, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Dolcedo, Pontedassio, San Lorenzo al Mare, Vasia

Il Comune di Imperia è situato sulla Riviera dei Fiori. Formato nel 1923, per volere di Mussolini, dall'unione di undici comuni limitrofi, i due più grandi dei quali erano Oneglia e Porto Maurizio. La città è nota per il forte insediamento di aziende alimentari (olearie e pasta) e nel tempo riconvertite ad una economia principalmente basata sui servizi ed il turismo.

Ancora oggi è visivamente evidente che la città è stata creata dalla fusione di due città preesistenti: fra i due centri storici c'è una zona verde di un paio di Km rimasta poco abitata, dove sono stati costruiti i due imponenti palazzi pubblici del Comune e delle Poste al momento della creazione di Imperia, proprio per accentuarne l'avvenuta unione. Oltre ad alcune ville d'epoca con relativo parco, in quella zona si sono formati negli anni '60 un paio di quartieri residenziali, uno sulla collina intorno al nuovo ospedale e l'altro (Borgo San Moro) nell'area incolta sul mare alla destra del torrente Impero. Anche la zona a mare fra Porto Maurizio ed Oneglia non aveva una destinazione specifica, a causa dei vari progetti di porto commerciale che negli anni sono stati

discussi e mai attuati e di successivi interrimenti che hanno creato una zona pianeggiante ma non sfruttata. Solo in questi anni sta prendendo forma un progetto organico di porto turistico e di sistemazione della zona di mare adiacente (con una passeggiata, una pista ciclabile ed un parco sul nuovo frangiflutti).

La grande espansione urbana avvenuta nel dopoguerra si è invece maggiormente concentrata nelle aree intorno ai due centri storici verso le relative frazioni, le più vicine delle quali sono state in pratica assorbite da un unico tessuto urbano di abitazioni e servizi.

Dopo gli anni '70 molte case e ville sono state costruite nelle colline intorno alla città, in zone panoramiche prima completamente deserte ed ora punteggiate di abitazioni e di nuove strade.

Oneglia

Situata su una piccola pianura alluvionale alla foce del torrente Impero, è caratterizzata da una struttura a croci di strade per quanto riguarda il centro storico di origine medievale, mentre nella parte ottocentesca (Piazza Dante e Via Bonfante) si manifesta una struttura prevalentemente concentrico-radiale, dettata da una serie di vie che si dipartono dalla piazza principale e da un'altra sequenza di boulevard che crea una cintura attorno al centro cittadino, delimitandolo fortemente. Caratteristici di questa recente parte di Oneglia sono i portici, di ispirazione tipicamente piemontese.

Porto Maurizio

Il centro storico medievale (il Parrasio, più comunemente chiamato "Parasio") è arroccato su un promontorio prospiciente il mare e in esso si conservano edifici di importante valore monumentale. Qui, a differenza del centro storico di Oneglia, la rivoluzione industriale e l'edilizia moderna non hanno potuto intaccare l'abitato preesistente proprio per la morfologia del territorio. La nuova piazza principale (Piazza del Duomo), al margine del centro storico, vede fronteggiarsi il Duomo ed il Municipio di Porto Maurizio, ospita anche il palazzo della Questura. Era, ed è tuttora, collegata alla nuova strada principale (l'attuale via Felice Cascione) tramite una croce di strade (nota appunto come "la Crociera").

Luoghi di culto

A Porto Maurizio

- **Duomo di San Maurizio**, nella Piazza del Duomo, è la più grande chiesa di tutta la Liguria. La costruzione, che fu edificata in stile neoclassico su progetto di Gaetano Cantoni a partire dal 1781 e terminata nel 1838, fu costruita secondo canoni di sfarzo e maestosità a testimonianza delle ricchezze della Repubblica marinara di Genova e di Porto Maurizio
- **Logge di Santa Chiara e Convento delle Clarisse**, in Via Santa Chiara sono uno dei luoghi simbolo del Parasio, lo splendido centro storico di Porto Maurizio. Qui potrete ammirare indimenticabili panorami sul mare e fare un tuffo nel passato di una città tutta da scoprire.
- **Oratorio di San Pietro** in Salita S. Pietro L'Oratorio di San Pietro è un antico edificio di culto della città di Imperia, la sua presenza è attestata già nel XII secolo, come Sacello della Compagnia dei Mercanti, divenuto poi cappella gentilizia nel XVI secolo.
- **Oratorio di Santa Caterina** in Via S. Maurizio, in questo luogo le consorelle dell'Unione realizzarono un ricovero per sole donne.

- **Santuario di Santa Croce alla sommità del Monte Calvario** il Santuario sorge in Strada Privata Giudice, in una zona suggestiva e panoramica a ponente di Porto Maurizio, circondato da maestosi cipressi sulla sommità del colle da allora detto del Monte Calvario.
- **Chiesa e casa natale di San Leonardo da Porto Maurizio** in Via Ludovico Antomelli, dedicata a San Leonardo che nacque a Porto Maurizio nel 1676 qui si trova la casa natale del santo che conserva ricordi della sua vita e della sua attività religiosa e la Chiesetta seicentesca a lui dedicata
- **Chiesa di S.Maria Maddalena** in Salita Santa Maria Maggiore Della chiesa primitiva, eretta già in epoca bizantina e dedicata alla Vergine Assunta, non rimane altro che qualche traccia muraria nella parte inferiore del campanile. Della riedificazione precedente medievale rimangono invece il tabernacolo gotico ritenuto della scuola del Gaggini o di Giovanni Mazzone (1463-1510).
- **Chiesa di San Giuseppe** in Piazza Mons. Giuseppe Marelli Questo santuario di san Giuseppe ad Imperia si trova più precisamente nel rione della Fondura a Porto Maurizio, davanti alla linea ferroviaria Savona-Ventimiglia.
- **Chiesa Ave Maris Stella a Borgo Marina** in Via Scarincio, sorse all'indomani del terremoto del 23 febbraio 1887 L'edificio riproduce in scala i modelli del gotico *flamboyant*, il cui principale esempio in Italia è rappresentato dal Duomo di Milano

Ad Oneglia

- **Duomo (Collegiata) di San Giovanni Battista** in Piazza S. Giovanni è uno dei più importanti luoghi di culto di Imperia, e più precisamente rappresenta il duomo di Oneglia, in "contrapposizione storica" alla Concattedrale di San Maurizio, che venne invece eretta nell'altro quartiere di Porto Maurizio.
- **Chiesa di Santa Maria Maggiore** a Castelvecchio in Salita Santa Maria Maggiore, sorge in posizione isolata nella località di Castelvecchio, venne, rifatta verso il 1680 a croce greca con ampio presbitero dall'architetto Gio Batta Marvaldi.
- **Chiesa di S.Camillo** in Salita Costarossa, La chiesa venne costruita nel 1850 su disegno di Pietro Piazzani, mentre il campanile nel 1966 su progetto di Luciano Fasolo

Palazzi e Ville

A Porto Maurizio:

- **Palazzo Lercari-Pagliari:** Palazzo molto bello di origine medievale situato nella piazza omonima. Presenta archi gotici risaltanti al '400. Da notare inoltre la loggia e una bella commistione di elementi rinascimentali e medievali.
- **Palazzo Aquarone:** Internamente abbellito con affreschi attribuiti al De Ferrari è uno dei numerosi palazzi che si affacciano sulla via S.Leonardo, detta anticamente "Caruggio di sodi" (Caruggio dei soldi) in relazione all'agiatezza dei suoi abitanti. Da evidenziare il contiguo palazzo Marini, anch'esso

del primo '700, confinante con il caruggio detto "della galleria di S. Pietro", in quanto adducete alla piazzetta antistante l'omonima chiesa.

- **Palazzo Gastaldi – Lavagna:** Grandiosa costruzione eretta in via Santa Chiara alla fine del '600 da un gruppo di maestri locali diretti dall'architetto G. Barnao. Pur avendo subito considerevoli manomissioni, l'interno del palazzo conserva ancora l'aspetto delle dimore patrizie settecentesche. Ha ospitato nell'aprile 1794 Napoleone Buonaparte, allora capitano "dell'Armée d'Italie", con i generali Massena e Kellermann, Robespierre Le Jeune e Saliceti, Rappresentanti del Popolo.
- **Palazzo Strafforello:** È uno dei più interessanti palazzi siti nell'antica "Strada Nova o delle Erbe" (ora via C. Botta) aperta alla fine del '600 a ridosso delle mura, già affrescato all'interno e all'esterno con pitture del '700. Qui nacque il celebre poligrafo Gustavo Strafforello (1820 – 1903). Al fondo della via è situata piazzetta Raineri o piazza Lunghetta, dedicata al benemerito filantropo dott. Raineri, e che conserva intatta la forma dell'antico bastione "delle Erbe o di S. Giovanni Battista" del 1627. A lato della piazza era situata la porta della Foce, dove terminava la "salita dell'olio" (ora via Bossi), adibita anticamente al trasporto delle merci da Borgo Foce al mercato del bastione.
- **Villa Faravelli:** in Viale Matteotti, circondata da un ampio parco di oltre 5.000 mq che si affaccia sul nuovo porto di Imperia, è un gioiello dell'architettura degli anni '40 costruito per volere dell'industriale Umberto Faravelli, su progetto dell'Ing. Francesco Muratorio: l'edificio combina influssi razionalisti e del novecento piacentiniano, assieme a spunti di gusto neorinascimentale.

Ad Oneglia:

- **Palazzo Doria** (dove nel 1466 nacque il famoso ammiraglio Andrea Doria) Palazzo Doria sorge sulla via omonima, nel quartiere del porto di Oneglia. E' un edificio di notevole importanza storica, perché fu la sede dei Doria per quasi 300 anni.
- **Villa Grock**, in Via Fanny Roncati Carli, la Villa Grock è una villa fatta costruire da Adrian Wettach, clown di fama mondiale noto come "Grock", originariamente nota come "Villa Bianca". Si trova a Imperia nella frazione di Oneglia, e fu residenza della famiglia di Grock nella prima metà del XX secolo e ritiro del famoso artista-pagliaccio svizzero della prima metà del '900

Monumenti

- **Monumento in bronzo a Giuseppe Garibaldi**, raffigurato in riposo su uno scoglio, opera di Tancredi Pozzi del 1904. Nel 1923 la statua si trovava più in basso, sulla via Aurelia (l'attuale Viale Matteotti), poi fu spostata al centro della grande Piazza Roma di Porto Maurizio (l'ex Piazza dell'Annunziata, in quanto vicina all'omonimo convento, poi ricostruito e trasformato in sede scolastica) dove si trova tuttora.
- **Monumento in bronzo ai Cap-Hornier** (in francese, Capo Horn in italiano), i tanti marittimi di tutti i paesi che, al tempo della navigazione a vela, avevano doppiato il mitico Capo Horn, sede di continue tempeste, mettendo a rischio la vita in ogni traversata. Il monumento, che raffigura un timoniere mentre affronta le intemperie coperto da una cerata, si trova alla base del Molo Lungo di Porto Maurizio, all'ingresso del porto.
- **Monumento a Edmondo De Amicis** (in Piazza della Vittoria), di Giacomo Giorgis: questo gruppo bronzeo, inaugurato il 15 maggio 1932, fu costruito in omaggio all'autore dell'allora popolarissimo libro Cuore, con il contributo di 10 centesimi da parte degli alunni di tutte le scuole d'Italia.

- **Monumento ai Caduti della Prima guerra mondiale** (da notare che sull'attuale obelisco si trovava una statua in bronzo, poi requisita per esigenze militari e mai più rimpiazzata), su Viale Matteotti a Porto Maurizio.
- **Monumento ai Caduti della Seconda guerra mondiale e della Resistenza**, in bronzo e marmo (in Piazza della Vittoria).
- **Torre di Prarola** sul mare subito ad ovest di Porto Maurizio. Costruita tra il 1562 e il 1564, di forma circolare e 8 metri circa di altezza, faceva parte del sistema difensivo della Repubblica di Genova eretto attorno a Porto Maurizio per respingere le incursioni dei corsari saraceni. La torre ha resistito per secoli alle intemperie del mare, tutt'oggi si trova in buono stato di conservazione

Musei

- **MACI - Museo Arte Contemporanea di Imperia** Situato nella Villa Faravelli: Nel 2016 la villa storica diventa residenza della Collezione di arte contemporanea dell' Architetto genovese Lino Invernizzi, lasciato alla città della vedova Maria Teresa Danè. La donazione comprende una settantina di opere dei protagonisti del panorama artistico italiano ed internazionale della seconda metà del '900 - Victor Vasarely, Mario Radice, Robert e Sonia Delaunay, Enzo Morlotti, Josef Albers, Marino Marini, Frantisek Kupka, Lucio Fontana, Piero Dorazio, Vittorio Tavernari, Carlo Nangeroni, Renato Birolli. E' un luogo di eventi, incontri e mostre temporanee che affiancano la Collezione.
- **Museo Navale Internazionale del Ponente Ligure**, si trova in Via Scarincio, 9. Il museo, nato nel 1980 per iniziativa del comandante Flavio Serafini, si articola in 14 sezioni che custodiscono un prezioso patrimonio di testimonianze delle tradizioni marinare liguri e nazionali dal XVIII al XX secolo. Vi si trovano una ricca collezione di strumenti di bordo, materiali e attrezzi relativi alla tradizione cantieristica in legno e ai suoi uomini, dipinti marinari, ex-voto, uniformi.
- **Museo Centrale dell'Istituto Storico della Resistenza** Via Cascione a Porto Maurizio. L'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Imperia è nato nel 1970 come centro di documentazione e di ricerca sulla Resistenza. Sorto per promuovere e valorizzare la storia della lotta di liberazione, con i suoi archivi e la sua biblioteca, le sue iniziative culturali ed editoriali, oggi costituisce non solo un insostituibile punto di riferimento per gli studi locali sulla Resistenza e sulla Storia Contemporanea ma un vero e proprio laboratorio scientifico impegnato nei settori della divulgazione e della didattica.
- **Pinacoteca Civica:** Il Museo del presepe - Pinacoteca civica ha sede in piazza del Duomo, nell'ottocentesco palazzo del Collegio. Il museo, restaurato nel 2008, è costituito da quattro sale espositive.
- **Museo dell'Olio** presso lo stabilimento Fratelli Carli in Via Garessio ad Oneglia è un peculiare museo di storia sugli ulivi e sulla produzione dell'olio, con giare, strumenti e presse antichi.

Luoghi di interesse in provincia di Imperia

- **Giardini botanici Villa Hanbury** sorgono sul promontorio della Mortola sulla costa ligure, a pochi chilometri dal confine francese. Occupano una superficie di 18 ettari, compresi nel territorio comunale di Ventimiglia, località Mortola, in provincia di Imperia.
- **Balzi Rossi** (italianizzato dal ventimigliese *Bàussi Russi* = "sassi rossi", in francese anche *Baoussé-Roussé*) è un toponimo dato a una spiaggia (nota anche come "spiaggia delle uova"), un museo e un

complesso di grotte in cui sono stati scoperti, a partire dalla seconda metà dell'ottocento, diversi reperti di epoca paleolitica. Il sito archeologico è situato nei pressi della frazione Grimaldi di Ventimiglia, a poca distanza dal valico di frontiera di Ponte San Ludovico tra Italia e Francia.

- **Giardino Esotico Pallanca** di Bordighera in provincia di Imperia, è situato in via Madonna della Ruota al civico 1. Possiede una delle più importanti collezioni di cactus e piante succulente d'Europa.
- **Castello Doria di Dolceacqua** è un'antica fortificazione del comune ligure di Dolceacqua, nella valle del Nervia in provincia di Imperia. Il maniero è inserito nel borgo storico del paese, sovrastante l'abitato e posto in posizione dominante.

Alberghi

Categoria	Nome	Indirizzo
****	Rossini Al Teatro	Piazza Rossini, 14
****	Hotel Residence Miramare	Viale Giacomo Matteotti, 24
***	Ariston	Via Privata Rambaldi, 2
***	Centro	Piazza Unita' Nazionale, 4
***	Corallo	Corso Garibaldi, 29
***	Croce Di Malta	Via Scarincio, 148
***	Kristina	Spianata Borgo Peri, 8
***	Locanda del Mar	Via Lamboglia, 16
***	Robinia	Via Pirinoli, 14
**	Al Porto	Via Privata Rambaldi, 13
**	Costa	Via Cascione, 184
**	Italia	Viale Matteotti, 29
**	Nella	Via Privata Rambaldi, 15
**	Piemontese	Via Garesio, 136
**	Stella	Via A.S. Novaro, 3
*	Al Porto - 1^ Dipendenza	Via Privata Rambaldi, 9/13
*	Al Porto - 2^ Dipendenza	Via Privata Rambaldi, 9/13
*	Aurora	Via Privata Sant'Antonio, 19
*	Dolcedo	Via Dolcedo, 172
*	San Giuseppe	Piazza Monsignor G. Marelli, 2

Cinema

Cinema Dianese - Via Cairoli, 35, Diano Marina

Cinema Imperia - Via Unione, 9

Cinema Centrale - Via Felice Cascione, 52, Imperia

Teatri

Teatro Cavour Via Cascione, 33.

Teatro dell'Attrito - Via Bartolomeo Bossi, 43.

Asl

A.S.L 1 - Via Lorenzo Acquarone

ASL 1 - Veterinaria Via Nizza, 4

Azienda Sanitaria ASL 1 Imperiese - Via Costa Rossa, 6

Ospedali

Ospedale di Imperia - Via Pellegrina Amoretti

Centro Trasfusionale Sangue - Via S. Agata, 31

Prefettura - Viale Matteotti 147

Comune di Imperia - Viale Matteotti 157

Provincia di Imperia - Viale Matteotti 147

Camera di Commercio - Viale Schiva, 29

Tribunale - Via XXV Aprile, 67

Agenzia delle Entrate - Via Garessio, 17

INPS - Viale della Rimembranza, 25

INAIL - Viale Giacomo Matteotti, 167

Motorizzazione Civile - Via Tommaso Littardi, 97

Carabinieri

Comando Provincia CC - Viale Giacomo Matteotti, 46 .

Nucleo Carabinieri Servizio Ispezioni - Via Amoretti Jvanoe, 2.

Polizia di stato

Questura Imperia - Piazza Duomo n. 14.

Guardia di Finanza

Piazza E. De Amicis, 2.

Vigili del fuoco

Comando provinciale di Imperia - Via Delbecchi, 22.
Vigili del Fuoco - Via Giovanni Strato, 2.

Strutture sportive

Campo di atletica in Via T. Littardi.
Palazzetto dello Sport Via San Lazzaro.
Stadio Nino Ciccione Piazza d'Armi.
Piscina comunale F. Cascione - Via San Lazzaro, 1.
Circolo del Tennis Via San Lazzaro, 70

Muoversi ad Imperia

L'autostrada dei Fiori (A10 Genova – Ponte S. Luigi) ha due uscite/entrate: Imperia Nord e Ovest.
Gli Aeroporti più vicini sono l'aeroporto di Genova e l'aeroporto di Nizza entrambe a un'ora di auto rispettivamente a Est e Ovest della città.
Imperia è situata lungo la Strada Provinciale (già Strada Statale) 1 Aurelia e proprio da Imperia parte la Strada Statale 28 verso Torino.

Stazione

La stazione di Imperia Porto Maurizio è in Via Argine Destro, sita nell'omonimo rione. Vi fermano tutti i treni in transito e, di conseguenza, è collegata direttamente con tutte le località della Riviera Ligure di Ponente, Genova, Nizza, Limone Piemonte-via Valle Roya, Milano Centrale, Roma Termini.
Sul piazzale antistante la stazione fermano le autocorriere di linea.
Sul piazzale è, inoltre, presente il servizio taxi.

Taxi

RadioTaxi Sanremo Imperia Sanremo - Corso Cavallotti 113.
Taxi Autopubbliche Imperia - Piazza Dante Alighieri 4.

La Spezia



Provincia: La Spezia

Altitudine: 3 m s.l.m.

Superficie: 51,39 km²

Abitanti: 93.311 all'1/1/2018

Frazioni: Biassa, Cadimare, Campiglia, Carozzo, Costa di Murlo, La Foce, Marola, Montale di Marola, Muggiano, Pitelli, Ruffino, San Venerio, Sarbia, Strà, Valdurasca.

Comuni contigui: Arcola, Follo, Lerici, Porto Venere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Vezzano Ligure.

La Spezia, la seconda città della Liguria, sorge al centro di un golfo che è uno dei più profondi e protetti della costa italiana: per questo motivo fu scelto, nel XIX secolo, come sede di un arsenale della marina militare. La costruzione dell'arsenale cambiò radicalmente il volto a una città che, fino ad allora, si era mantenuta nei limiti modesti dell'insediamento medievale, ampliati non di molto dalle estensioni del XVI e del XVII secolo. Al porto mercantile si aggiungono oggi alcune industrie.

Il territorio comunale spezzino fa parte dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra e del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Musei

- **Museo Civico Archeologico "U. Formentini"**: ha sede nel Castello San Giorgio in Via XXVII Marzo, 9. È l'istituzione museale più antica della città e quella maggiormente legata alle tradizioni storiche locali. In auto si raggiunge dal centro della Spezia salendo per via XXVII Marzo.
- Il Museo raccoglie numerosi reperti provenienti dall'intera Lunigiana e si è arricchito, fin dai primi decenni del Novecento, di statue stele appartenenti all'età del Rame e all'età del Ferro e da altri interessanti reperti preistorici e protostorici a testimonianza della vita e delle frequenze nel territorio. Il castello, splendidamente restaurato risulta essere il monumento più rappresentativo delle vicende storiche della città della Spezia.
- **Il Museo Civico "Amedeo Lia"** in Via del Prione, 243, è stato istituito nel 1995 e aperto al pubblico l'anno seguente. La collezione, che ha sede nell'ex complesso conventuale di San Francesco di Paola, comprende circa 1200 opere, dall'epoca classica fino al XVIII secolo. La raccolta comprende dipinti e miniature italiane e straniere databili dal XIII al XVIII secolo, oltre a sculture e oggetti antichi, medievali e moderni.
- **La Palazzina delle Arti e Museo del Sigillo** in Via del Prione, 236: aperto al pubblico nell'anno 2000 al primo piano della Palazzina delle Arti ospita la raccolta di sigilli che i coniugi Lilian ed Euro Capellini hanno donato al Comune della Spezia composta da millecinquecento matrici e impronte sigillari, databili dal IV millennio a.C. sino ai giorni nostri. I sigilli provengono da Mesopotamia, Egitto, America Precolombiana, Cina, Giappone e da aree di influenza islamica. La sezione più rappresentativa è costituita da materiale europeo e nordamericano.
- **Il Museo Diocesano**: in via del Prione 156, in un edificio che per lungo tempo è stato sede della Pubblica Assistenza cittadina, la cui facciata ottocentesca nasconde l'oratorio sconosciuto di San Bernardino, in prossimità del luogo in cui nelle mura medievali sorgeva l'antica Porta Genova.
- **Il Centro d'Arte Moderna e Contemporanea (CAMEC)**: il centro è nato da un progetto architettonico di riqualificazione degli ambienti dell'ex Tribunale e sorge nel cuore della città, in Piazza Cesare Battisti, 1. Inaugurato nel 2004 il Centro nasce con l'intento di conservare, promuovere e incrementare le collezioni civiche, esposte a rotazione, e si prefigge l'obiettivo di accogliere, segnalare e studiare le espressioni dei maggiori fenomeni artistici contemporanei
- **Il Museo Tecnico Navale** L'ingresso del Museo Tecnico Navale della Spezia si trova in Piazza Chiodo, adiacente alla Porta Principale dell'Arsenale Militare; i preziosi reperti sono esposti su una superficie complessiva di oltre 3.000 mq. L'esposizione annovera più di 150 modelli di navi e imbarcazioni, circa 2500 medaglie, 6500 cimeli e 2000 documenti, oltre a 5000 volumi tecnici e storici.
- **Il Museo Nazionale dei Trasporti** in Via Fossitermi. Il Museo nasce nel 1986 con il proposito di conservare e valorizzare materiali e aspetti della storia dei trasporti in Italia, dai mezzi pubblici su gomma e dai filoveicoli al trasporto ferroviario. Espone diverse locomotive e alcuni carri ferroviari e vetture tranviarie.

Monumenti e luoghi d'interesse

- **Castello di San Giorgio a La Spezia:** Il Castello di San Giorgio è la fortezza che si erge sul Colle del Poggio e che sovrasta la città di La Spezia. Costruito nel 1262 come ultimo rifugio sicuro per i militari e gli abitanti della città, era dotato di imponenti mura all'interno delle quali si trovava il borgo di cui oggi rimane ben poco.
- **Ponte Thaon di Revel:** Questo ponte, inaugurato nel 2013, è stato realizzato dall'Autorità portuale della Spezia a seguito dell'accordo con il Ministero della difesa e la Marina militare, e unisce la passeggiata Morin al Porto Mirabello, allungando di fatto la già lunga passeggiata a mare della città. È, di fatto, una moderna passerella in acciaio con la possibilità di aprirsi nella sezione centrale per permettere il transito da e per il circolo velico della Marina militare.
- **Piazza Verdi:** Nel contesto di una piazza del primo Novecento, circondata da palazzi che offrono testimonianze dello stile Liberty che si era diffuso nell'Italia dei primi decenni del XX secolo, spiccano i portali colorati e le vasche d'acqua che di notte si animano grazie all'illuminazione artificiale.
- **Palazzo della Veleria** Viale Giovanni Amendola, 2.: Costruito tra il 1866 e il 1870 è l'edificio più riconoscibile dell'arsenale marittimo sabaudo. Negli ampi locali al piano terra venivano conservate e riparate le vele delle unità della Regia Marina, anche se ben presto la propulsione a motore avrebbe reso obsoleti alberi e sartie, e gli armamenti. Danneggiato durante la Seconda Guerra mondiale, è stato ricostruito "monco" di due ordinate da un lato. Oggi ospita i locali equipaggi della Marina militare ma conserva al suo interno alcune testimonianze del suo passato.
- **Passeggiata Morin:** È la finestra sul Golfo dei Poeti per eccellenza. Costruita su un terrapieno ricavato con le terre di scavo recuperate durante la creazione dei bacini dell'arsenale marittimo, è una lingua di pietre conciate a mano lunga un chilometro che risale a più di un secolo fa. Salotto d'incontro durante le sere d'estate e le domeniche d'inverno, brucia di passione una volta all'anno per il Palio del Golfo che si svolge nello specchio di mare di fronte.
- **Palazzo delle poste:** Progettato dall'architetto Angiolo Mazzoni, vide la luce nel 1933. Ispirato ai dettami del futurismo, nella storia di Piazza Verdi è il secondo edificio ad averne plasmato l'immagine dopo il demolito Teatro Politeama. All'interno della torre dell'orologio conserva l'importantissimo mosaico di ceramica creato da Enrico Prampolini e Filia sulle comunicazioni terrestri, aeree e marittime. È uno dei capolavori del secondo Futurismo.
- **I Giardini Storici:** È il parco pubblico con la maggiore varietà di piante d'Italia, prolungamento del centro storico verso il mare. I Giardini pubblici della Spezia sono nati alla fine dell'Ottocento in parte su terra di riporto trasportata a seguito degli scavi per la costruzione dell'Arsenale Militare Marittimo. Gli spezzini chiamavano "prato" nel 1825 il primo nucleo di quello che, a partire dal 1872, diventerà un vero e proprio giardino arricchito negli anni di centinaia di essenze diverse. Nella parte di fronte a Via Chiodo sorge il Palco della Musica, mentre passeggiando lungo i sentieri ci si imbatte nelle statue prelevate dalla facciata del Teatro Civico e in alcuni reperti della città vecchia.
- **L'ex Albergo Croce di Malta:** Viale Giuseppe Mazzini, 33-59 era uno dei simboli della città prima della costruzione dell'arsenale, è oggi sede della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia. Nacque nel 1873 come un albergo di lusso a due passi dal mare. Composto da un corpo centrale e

due dependance, ai suoi tempi presentava soluzioni stupefacenti: basti pensare ai bagni d'acqua dolce e salata che veniva aspirata direttamente dal mare del golfo. Ospitò i Savoia e diverse altre case regnanti europee per i soggiorni estivi.

- **Le mura ottocentesche:** Dalle colline della città nelle vicinanze di Sarbia, esattamente da Porta Castellazzo le mura delimitano l'intera zona di nord ovest della città, scendono sino al Ristorante Caran e continuando nel Parco di Gaggiola, sino, con varie interruzioni, ai Buggi. Questa "Cinta di Sicurezza" nasce a partire dal 1880 circa per difendere da terra la piazzaforte marittima della Spezia. Edificata in ottica anti-austro-ungarica, presentava sei porte (Porta Rocca, Porta Isolabella, Porta Vivera, Porta Castellazzo, Porta Genova e Porta Pegazzano) di cui solo due tuttora esistenti. La cinta muraria è ben conservata ed è un esempio unico di città fortificata ottocentesca. Il suo percorso si snoda lungo le colline, offrendo quindi anche una vista mozzafiato sul Golfo dei Poeti. In fase di recupero, dovrebbe diventare un parco cittadino.
- **Scalinata Cernaia** (Scalinata Cernaia 42): La più "parigina" delle scalinate del centro storico. Sorge tra Via XX Settembre e Via dei Colli non distante dalla Galleria Spallanzani. Risalente al 1903, prende forse il nome da una vittoriosa battaglia combattuta dalla cavalleria sabauda durante la Guerra di Crimea. La scalinata, costruita con la tipica arenaria di Biassa, era quasi divisa in tre "navate" da due filari di sophora japonica. Oggi i recenti interventi per posare nuove tubazioni hanno purtroppo mutato il volto della scalinata a causa del taglio di alcuni alberi che saranno sostituiti.
- **Porta principale dell'arsenale** su Viale Giovanni Amendola: si staglia sulle acque, un tempo navigabili, del canale Lagora. La porta d'entrata principale dell'arsenale marittimo ha rappresentato il simbolo del neonato Regno d'Italia e delle sue ambizioni di diventare una potenza europea. Costruita nel corso degli anni Ottanta dell'Ottocento, ha visto transitare sotto le sue volte migliaia di ufficiali, marinai e operai civili al lavoro nella grande base navale. Nei suoi locali ha sede il Museo Tecnico Navale della Marina militare. Minata dai tedeschi in ritirata durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata ricostruita fedele all'originale.

Luoghi di culto

- **La cattedrale di Cristo Re** Posta in Piazzale Papa Giovanni XXIII la cattedrale, intitolata a Cristo Re dei Secoli, sorge sulla collina un tempo sede del Convento dei Cappuccini e domina con la sua imponente mole la centralissima Piazza Europa. Con la sua forma cilindrica è la chiesa più importante della città, è stata terminata nel 1975 dopo una lunga gestazione. La gara per dotare la città di una grande cattedrale inizia, infatti, prima della guerra ma la costruzione viene rimandata più volte. Si arriva quindi a scegliere il coraggioso progetto razionalista di Adalberto Libera. Dodici piloni (quanti gli apostoli) tengono in piedi il tetto di calcestruzzo di un diametro di 50 metri. Domina Piazza Europa e dalla sua terrazza si gode una bella vista sul mare.
- **Santa Maria Assunta** La Chiesa Abbaziale di Santa Maria Assunta, sita in Piazza Giulio Beverini, risale al XIII secolo. A causa della sua posizione centrale la chiesa conserva un interessante patrimonio artistico, nel quale sono confluite anche alcune opere provenienti da altre istituzioni religiose sopresse nel corso degli anni, come ad esempio il convento francescano che venne demolito per fare spazio all'arsenale. Tra queste opere ricordiamo L'incoronazione della Vergine di Andrea della Robbia, La Moltiplicazione dei Pani di Giovanni Battista Casoni, Il Martirio di San Bartolomeo di Luca Cambiaso, e l'imponente Crocifisso di scuola ligure e risalente al XV secolo.

- **Santi Andrea e Cipriano** L'edificio sorge in via Vittorio Veneto nel complesso dell'Ospedale Civile Sant'Andrea, ha una facciata a capanna, ed è posto su di un piano rialzato con paramento a un bugnato grezzo. L'entrata ha un protiro sormontato da due statue di Angeli, opera dello scultore spezzino Augusto Magli.
- **Santi Giovanni e Agostino** La chiesa dei Chiesa dei S.S. Giovanni ed Agostino si trova arroccata alle spalle di Piazza S. Agostino e venne edificata nel XVI secolo, originariamente come un oratorio per il ricovero dei defunti.
- **Santa Maria della Neve** Sorge sul viale Garibaldi nel centro storico cittadino. La Chiesa di Nostra Signora della Neve è un importante edificio di culto cattolico della città di La Spezia, costruita tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo per ospitare la miracolosa immagine sacra di Nostra Signora della Neve.
- **Santa Maria della Salute** La Chiesa, detta anche Madonna della Scorza, sorge in Piazza Brin. La costruzione del sacro edificio avvenne nel 1887 nell'ambito della realizzazione del nuovo quartiere popolare Umberto I; fu portato a termine nel 1900 seppur ancora mancante di alcuni elementi architettonici della facciata: i due campanili dalle cupole neo-barocche vennero infatti ultimati solo nel 1912. La lapide commemorativa posta all'interno del battistero, collocata nel 1910 in occasione della solenne consacrazione da parte del vescovo Giovanni Carli, ricorda che il tempio venne edificato per desiderio del suo predecessore Giacinto Rossi, su progetto dell'architetto Maurizio Dufour e che venne aperto al culto dal 1900.
- **Santa Rita** La Chiesa, sita in Via Zagora ospita un grande mosaico dell'artista spezzino contemporaneo Ferdinando Carotenuto.
- **Santuario della Madonna dell'Olmo** Il Santuario si trova sulle pendici del monte Santa Croce, il colle che sovrasta il paese di Fabiano, sul lato occidentale dell'ampio Golfo della Spezia. La dedizione originale era Madonna del Monte o Madonna della Costa, mentre il titolo dell'olmo si affermò successivamente per la presenza di quest'albero nel piazzale. Poco prima della metà del XVII secolo, un'immagine in ardesia della Madonna con Bambino, di autore ignoto, venne posta su un muro lungo la via. Costruito in muratura con calce e sassi, il santuario presenta in facciata il portale, con a fianco due finestre, sormontato da un rosone. l'edificio è a una sola navata, con un bell'altare centrale in stile barocco, dove si conserva la figura della Madonna. Una seconda statua, raffigurante Santa Rita, si trova alla destra dell'entrata.

Teatri

Teatro civico - Piazza Mentana, 1 Il primo teatro appositamente edificato a tale scopo nella città, da un progetto dell'architetto ticinese Ippolito Cremona, interprete del neoclassicismo genovese.

Cinema

- Il Nuovo - Via Cristoforo Colombo, 99
- Megacine - Via del Canaletto, 140
- C.g.s. Cineclub controluce - Cinema teatro "don bosco" - Via Roma, 128
- Diana - Via Sapri, 68
- Odeon - Via Firenze, 37
- Smeraldo - Via XX settembre, 300

Alberghi elencati per categoria

Categoria	Nome	Indirizzo
****	Ghironi	Via del Tino, 62
****	My One Hotel	Via XX Settembre, 81
****	Nh Hotel	Via XX Settembre, 2
****	The Poet Hotel	Via Roma, 139
***	Corallo	Via F. Crispi, 32
***	Delle Spezie	Via F. Cavallotti, 31
***	Firenze e Continentale	Via Paleocapa, 7
***	Genova	Via Fratelli Rosselli, 84
***	Mary	Via Fiume, 177
***	Nella - casa madre	Via Genova, 591
***	Venezia	Via Paleocapa, 8
**	Astra	Via Costantini, 48
**	Aurora	Via Fiume, 143
**	Birillo	Via dei Mille, 11/13
**	Ca' dei Costa	Via Piave, 12
**	Crismar	Vicolo dello stagno, 7
*	Teatro	Via Carpenino, 31

Asi

Palasalute - Via XXIV Maggio, 137-139.

Palasalute - Via Sardegna 45.

Poliambulatorio - Via Fieschi ex O.M.

Centro disabili Gaggiola - Via S.Francesco, 1.

Centro disabili ex scuola Pontremoli - Via Gramsci.

SERT Via Dalmazia, 1.

Igiene e Sanità Pubblica - Via Fiume, 131-137.

Ospedali

Ospedale Civile Sant'Andrea, Via Vittorio Veneto, 197.

Pronto Soccorso Cri Via Santa Caterina, 29.

Aziende e Unità Sanitaria Locale n.5 Via Giosuè Carducci, 10.

Ospedale Felettino Via del Forno.

Casa Di Cura "Alma Mater" Corso Nazionale, 342.

Punti di Imbarco

Terminal Traghetti di La Spezia - Passeggiata Constantino Morin, 2.

Terminal Crociere di La Spezia - Largo Michele Fiorillo.

Prefettura della Spezia - Via Vittorio Veneto, 2

Comune della Spezia - Piazza Europa, 1

Provincia della Spezia - Via Vittorio Veneto, 2

Camera di Commercio della Spezia - Piazza Europa, 16

Tribunale Viale Italia, 142

Agenzia delle Entrate Piazza Europa, 11

INPS Viale Mazzini, 63

INAIL Corso Nazionale, 326

Motorizzazione Civile Via Provinciale Fornola

Carabinieri

Comando Compagnia Carabinieri - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1

Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro - Piazzale Kennedy, 47

Carabinieri Comando Stazione La Spezia Mazzetta - Via Ugo Foscolo, 130

Carabinieri - Comando Compagnia Maridipart Arsenale - Viale Amendola Giovanni, 7

Polizia di Stato

Questura Viale Italia, 497

Centro Nautico e Sommozzatori Viale Nazario Sauro, 1

Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni Scalinata Filia

Ufficio Polizia Frontiera Via del Porto Calata Paita

Guardia di Finanza

Comando Provinciale La Spezia Viale San Bartolomeo, 27

Vigili del fuoco

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Via Antoniana, 20

Associazione Nazionale VV.F. Via Antoniana

Distaccamento Portuale di La Spezia Porto Molo Garibaldi

Socc. Pubblico e Difesa Civile Molo Giuseppe Garibaldi

Strutture sportive

Accademia Arti Marziali Palaspezia

Circolo Tennis La Spezia Società Cooperativa Polisportiva Dilettantistica Via Del S. Venerio, 33/A.

Scuola Nautica Top Yacht Top Yacht S.a.s. Viale Italia.

Club Alpino Italiano Sezione della Spezia Viale Giovanni Amendola, 196.

Associazione Sport e Tempo Libero Viale Alpi, 1.

Palasport Via Carlo Alberto Federici, 2.

Scuola Nautica Top Yacht Porto Mirabello, 20.

Unione Sportiva Canaletto Via Lunigiana.

Fiere

SpeziaExpò

Il 31 ottobre 2007 alla Spezia è stato inaugurato il nuovo centro fieristico LaSpeziaExpò. Si tratta di una struttura realizzata interamente in acciaio, lamiera e vetro, vicino all'uscita della tangenziale sud, un investimento di circa nove milioni di euro, di cui due concessi dalla Regione, per un complesso che si estende su circa 9000 m² di terreno.

La più importante fiera della città è la Fiera di San Giuseppe, che inizia con la Notte Bianca ed ha in programma musei aperti, dj set nelle piazze e tanta musica nei locali cittadini. Con i suoi quasi 600 banchi, è una delle più grandi fiere a livello nazionale.

Muoversi a La Spezia

Taxi

Radio Taxi - Viale Italia, 475

Servizio Taxi - Via Diaz Armando

Servizio Taxi - Piazza Concordia, 10

Servizio Taxi - Via S. Cipriano

Stazioni ferroviarie

Spezia Centrale sorge alla Spezia in piazza Medaglie d'Oro, nel centro cittadino. È la principale fra le tre stazioni presenti sul territorio comunale che sono Spezia Migliarina e Ca' di Boschetti, senza contare La Spezia Marittima che si trova all'interno del porto mercantile e che svolge solamente servizio merci.

Autostrade

A12 Genova-Roma, Bugnato – Borghetto di Vara, La Spezia

A15 Parma–La Spezia La Spezia - Stagnoni

Savona



Provincia: Savona

Altitudine: 4 m s.l.m.

Superficie: 65,55 km²

Abitanti: 60.632 all'1/1/2018

Frazioni: Ciantagalletto, Ciatti, Cimavalle, Concaverde, Galleria Ranco, Madonna del Monte, Maschio, Montemoro, Naso di Gatto, San Bartolomeo al Bosco, San Bernardo in Valle, Santuario.

Comuni contigui: Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Cairo Montenotte, Quiliano, Vado Ligure.

Capoluogo della omonima provincia ligure, è la terza città ligure con circa sessantamila abitanti. Si affaccia sul Mare Ligure ed è il centro portuale e commerciale più importante della Riviera di Ponente; qui fanno inoltre scalo numerose navi da crociera. La città è situata alla confluenza dei torrenti Lavanestro e Letimbro e alla congiunzione di due autostrade: l'Autostrada dei Fiori - che unisce Genova con Ventimiglia - e l'Autostrada A6 Savona-Torino.

La città si può dividere in due zone: il centro storico, di carattere prettamente medievale e barocco e il quartiere ottocentesco.

Musei

- **Museo d'Arte "Sandro Pertini"** in Corso Giuseppe Mazzini, 1: Nel Palazzo della Loggia, nel complesso monumentale del Priamar, sono esposte le opere collezionate da Sandro Pertini durante la sua lunga vita e da lui donate alla sua città d'origine. Comprende un centinaio di oggetti tra dipinti e sculture. La collezione offre una campionatura di opere di artisti contemporanei, tra i quali si segnalano: Remo Brindisi, Antonio Corpora, Giorgio de Chirico, Filippo de Pisis, Agenore Fabbri, Renato Guttuso, Giacomo Manzù, Francesco Messina, Joan Mirò, Giorgio Morandi, Gio' Pomodoro, Aligi Sassu, Mario Sironi, Emilio Vedova.

- **Pinacoteca Civica:** si trova in Piazza Gilbert Chabrol, 2 ed è una delle più importanti raccolte d'arte della Liguria, comprende dipinti, sculture e ceramiche, fra cui capolavori del Rinascimento, grandi pale seicentesche e maioliche bianco-blu famose in tutto il mondo. Nella pinacoteca possiamo ammirare opere dal Trecento all'Ottocento insieme a capolavori internazionali del Novecento.
- **Museo del Tesoro del Santuario della Misericordia:** adiacente il Santuario, costruito tra il 1536 e il 1540, con l'annesso complesso degli Ospizi di NS di Misericordia. Le collezioni si sono formate grazie ai prestigiosi regali e alle donazioni fatte dal XV al XIX secolo, e alle offerte votive di famiglie aristocratiche savonesi e genovesi. In questo museo si può ammirare la Corona in oro e pietre preziose e la Collana appartenuta alla principessa Maria Anna di Savoia; i paramenti sacri; il servizio liturgico in argento donato da Mons. Agostino De Mari, nonché la collezione degli ex- voto segno della gratitudine di tutti coloro che hanno ricevuto grazie dalla Madonna di Misericordia.

Monumenti

- **Tempietto Boselli:** All'interno dei giardini Dante Alighieri troviamo quest'opera dell'omonimo ceramista savonese. E' un insolito gazebo eretto nel 1786 e decorato con raffinate ceramiche di Albisola. Il tempietto è stato inserito tra i "Luoghi del cuore", concorso ideato e promosso dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano.
- **Monumento ai Caduti:** Inaugurato il 18 settembre 1927, il monumento rappresenta un gruppo di figure in bronzo su basamento in marmo. Il monumento a ricordo dei caduti di Savona nella prima guerra mondiale. E' composto da tre parti: i gradini, le figure e la campana. La campana suona ogni sera alle ore 18:00 ventun volte per ricordare i morti nelle guerre mondiali. Piazza Goffredo Mameli,
- **Monumento a Garibaldi:** All'interno del parco pubblico Dante Alighieri si trova il Piazzale Eroe dei Due Mondi con la scultura raffigurante Giuseppe Garibaldi. Il grande monumento equestre è opera dello scultore Leonardo Bistolfi. La statua è stata posizionata in modo che lo sguardo di Garibaldi sia rivolto verso sua città natale, Nizza, ed è stata inaugurata nel 1927 dal nipote del grande condottiero.
- **Torre Leon Pancaldo:** Anticamente chiamata Torre della Quarda, è citata per la prima volta in un documento del 1392 e faceva parte della cinta muraria a protezione della città, in una posizione strategica per la difesa sia dell'adiacente porta della Quarda sia del porto. Dopo la distruzione delle mura ad opera dei Genovesi nel 1527 la torre rimase isolata e nei secoli successivi subì una serie di rimaneggiamenti. In particolare il lato di ingresso, che un tempo doveva essere aperto e coperto da una volta a botte, fu murato e l'interno della torre fu diviso in vari piani. La torre, come la piazza dove sorge, è oggi dedicata a Leon Pancaldo, navigatore savonese che accompagnò Ferdinando Magellano durante la sua prima circumnavigazione intorno al mondo.
- **Fortezza del Priamar (Pri-a-màr, pietra sul mare secondo una delle interpretazioni etimologiche, o "Pria mä", pietra mala, secondo una più accreditata versione)** è una fortezza collocata sull'omonimo colle, ad est del Prolungamento e a sud della darsena vecchia, è un imponente complesso di carattere militare che domina il centro cittadino in corrispondenza del porto edificato dalla Repubblica di Genova a partire dal 1542 a seguito della presa definitiva della città nel 1528. Ingloba fra gli altri la Loggia del Castello di Santa Maria o Castello Nuovo, del 1417 e conserva i pochi resti dell'antica Cattedrale cittadina. Si presenta attualmente con una forma molto articolata e complessa dovuta alle molte e diverse fasi storiche di costruzione ed ampliamento. Dopo decenni di abbandono, è stata restaurata ed è attualmente sede di diverse attività culturali.
- **Torre del Brandale o "Campassa":** In Piazza del Brandale, si trova nell'area antistante la parte più antica del porto di Savona. La torre del Brandale è, da tempo immemorabile, uno dei simboli di Savona. E' tanto antica che la data relativa alla sua costruzione è avvolta nel mistero. Il complesso ha

notevole valore turistico per la rilevanza storico-artistica dell'immobile e della collezione lapidaria raccolta al suo interno.

Luoghi di culto

- **Cattedrale dell'Assunta**, in Via Ambrogio Aonzo è il principale luogo di culto cattolico di Savona, chiesa madre della diocesi di Savona-Noli. Si trova nel cuore del centro storico della città, non lontano dalla Cappella Sistina.
- **S. Pietro Apostolo** si trova in via Untoria, in una parte del sopravvissuto centro storico medievale di Savona nei pressi dell'antica Porta Bellaria.
- **S. Giovanni Battista in San Domenico**, La chiesa, in Via Mistrangelo, è divisa in tre navate, con cupola centrale ottagonale e due cupole minori sulle cappelle poste in testata nelle navate laterali. La facciata barocca risale alla prima metà del XVIII secolo. L'interno è riccamente decorato e presenta numerose opere artistiche
- **Sacro Cuore Di Gesu'** Corso Colombo La chiesa del Sacro Cuore sorge prospiciente ai giardini pubblici del Prolungamento a mare, nel comune di Savona
- **Maria Ausiliatrice** La chiesa di Maria Ausiliatrice si trova a Savona, in via San Giovanni Bosco, fuori dal centro storico cittadino, in una zona urbana sviluppatasi tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX secolo
- **S. Maria Giuseppa Rossello** in Via Loreto Vecchia, La chiesa fu costruita nella seconda metà del XX secolo. L'edificio ha una struttura semplice, un unico vano di forma rettangolare nel cui presbiterio si staglia una semplice mensa in pietra con un crocifisso sulla parete di fondo. Il campanile è addossato al lato destro e nella base si trova il battistero. Alle spalle della chiesa scorre l'antica strada di collegamento tra Savona e l'entroterra da cui si raggiunge in pochi minuti la certosa di Loreto. Sull'altro lato della via, un muro in pietra nasconde alla vista gli orti del vicino convento dei Cappuccini.
- **S. Francesco da Paola** P.zza Bologna La chiesa è stata costruita in sostituzione di una più antica, divenuta insufficiente su un'area un tempo posta fuori dalle mura cittadine. La struttura ha ampie dimensioni ed è divisa in 3 navate con alto campanile addossato al lato destro, innalzato tra il 1958 e il 1961.

Luoghi d'interesse

- **Santuario Madonna della Misericordia** Situata anticamente sul colle del Priamar fu costruita a seguito delle demolizioni genovesi dell'antica cattedrale. Conserva al suo interno alcune pregevoli opere (Timpano del portale, pulpito, fonte battesimale, croce marmorea). Annesso alla chiesa vi è il museo del tesoro in cui è possibile ammirare alcuni quadri di notevole importanza e interessanti oggetti di arte sacra ed il coro ligneo dietro l'altare maggiore.
- **Palazzo della Rovere**, in Via Pia, 98 è opera dell'architetto Giuliano da Sangallo. Fu fatto costruire dal cardinale Giuliano della Rovere, futuro Papa Giulio II. Il progetto è del fiorentino Giuliano da Sangallo, coadiuvato da Matteo De Bixono. Fra gli altri, alloggiò in questo palazzo la regina di Spagna Germana di Foix, moglie di Ferdinando II di Aragona (che fu ospitato nel Castello Nuovo), dal 26 giugno 1507 (in occasione del vertice europeo - convegno di Savona).
- **Villa Cambiaso**, in Via Torino, benché costruita nel Quattrocento, la costruzione attuale ispirata all'edilizia residenziale genovese risale al 1655, con la parte frontale decorata con affreschi colorati che davano un tempo un forte impatto scenografico. La Villa è stata in parte danneggiata dal passaggio delle truppe guidate da Napoleone nel 1796 e, pochi anni dopo, nel 1806 è diventata la residenza obbligatoria temporanea di

papa Pio VII che si raccoglieva in preghiera nella cappella gentilizia dedicata all'Assunta e posta al pian terreno.

- **Palazzo dei Pavoni.** È stato eretto nel 1912 e si trova nella centralissima via Paleocapa. È un esempio significativo di stile "Liberty", per la scelta di accostare ampie superfici lisce a inserti ceramici coloratissimi insieme a fasce maiolicate decorate con i meravigliosi pavoni che lo contraddistinguono. Decorazioni in ceramica riproducono cigni sull'acqua, cicogne, fenicotteri, piante fiorite e soprattutto i magnifici pavoni che danno il nome al palazzo. Nella fascia sotto il tetto invece girasoli, alberi e altri motivi floreali

Teatri

Teatro Comunale Chiabrera - Piazza Diaz, 2

Teatro Sacco-Colombo - Via Quarda Superiore, 1

Teatro Don Bosco - Via Piave, 13r

Cinema

Nuovofilmstudio Aps - Piazza Pippo Rebagliati, 6 a

Cinema Diana Multisala - Via Giuseppe Brignoni, 1/r

Alberghi elencati per categoria

Categoria	Nome	Indirizzo
****	Idea Hotel Savona	Piazza G. di Vittorio
****	Hotel Mare	Via Nizza, 89R
****	Nh Savona Darsena	Via Chiodo, 9
****	B&B Hotel Mirò Savona	Via Nizza, 62R
****	Albergo Savona	Piazza del Popolo, 55/R
***	Hotel Riviera Suisse	Via Paleocapa, 24
***	San Marco	Via Leoncavallo, 32 R
**	Hotel Ariston	Via Umberto Giordano
**	Giardino del Sole	Via G. Bove, 61R
**	Miramare	Via Giordano, 11
**	Nazionale	Via Astengo, 55 R

Asl

Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese - Via A. Manzoni, 14

Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese - Via Santa Lucia, 11

Azienda Sanitaria Locale n.2 Savonese - Corso Italia, 1

Azienda Sanitaria Locale n.2 Savonese - Via San G. Bosco, 3

Asl 2 Distretto Savonese - Via Carlo Collodi, 13

Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese - Via Genova, 3

Asl Savonese - Via Paleocapa, 22

Ospedali

Ospedale San Paolo Via Genova, 30 - Loc. Valloria
Casa di Cura della Riviera Via Giordano, 2

Punti di Imbarco

Porto di Savona - Palacrociera Savona Terminals Via Antonio Baglietto, 26

Prefettura Piazza A. Saffi, 1

Comune di Savona Corso Italia, 19.

Provincia di Savona Via Sormano, 12.

Camera di Commercio Via Quarda Superiore, 16.

Tribunale Via Angelo Barile, 1.

Agenzia delle Entrate Via Alessandria, 7/B

INPS Piazza Guglielmo Marconi, 6.

INAIL Via Venezia, 6.

Motorizzazione Civile Str. di Scorrimento Veloce, 1.

Carabinieri

Comando Provinciale Carabinieri - Corso Ricci, 30.

Comando Provinciale Savona - Via Mentana, 3.

Polizia di Stato

Questura di Savona - Via dei Partigiani, 2.

Polizia di stato - Corso Ricci Agostino, 40.

Polizia di stato - Zona Porto.

Polizia di stato - Via Au Fossu, 1.

Polizia di stato - Piazza Moro Aldo, 1.

Polizia postale e delle comunicazioni - Piazza Armando Diaz, 9.

Guardia di Finanza

Guardia di Finanza Comando Provinciale, Comando Nucleo Polizia Tributaria e Comando Gruppo Investigativo G.I.C.O. Via Famagosta, 37;

Vigili del Fuoco

Comando provinciale Vigili del Fuoco - Via Isidoro Bonini, 14

Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile - Via Nizza, 35

Vigili del Fuoco - Distaccamento porto - Lungo Mare Matteotti Giacomo, 1

Strutture sportive

Stadio comunale Bacigalupo Via Luigi Cadorna, 5.

Palazzetto dello Sport Via Trilussa.

Palestra delle Trincee P.zza Azzurri d'Italia, 2.

Pala Volley - Via Chiabrera, 4.

Piscina Olimpica - C.so Colombo, 3.

Muoversi a Savona

Stazione Ferroviaria

Stazione ferroviaria - P.zza Aldo Moro

Autobus

Trasporto Pubblico di Linea – TPL Linea.

Autostrade

Innesto Autostrada A6 Torino Savona e A10 Genova Ventimiglia

Taxi

Consorzio Coop.Vo Tassisti Autonoleggiatori Radio Taxi - Via Lichene Bruno, 6.

Sanremo



Provincia: Imperia

Altitudine: 15 m s.l.m.

Superficie: 54,73 km²

Abitanti: 54.529 all'1/1/2018

Frazioni: Bevino, Borello, Bussana, Bussana Vecchia, Coldirodi, Gozo Inferiore, Gozo Superiore, Isola Superiore, Poggio, San Bartolomeo, San Giacomo, San Giovanni, San Lorenzo, San Romolo, Verezzo, Verezzo San Donato, Verezzo Sant'Antonio

Comuni contigui: Apricale, Bajardo, Ceriana, Ospedaletti, Perinaldo, Seborga, Taggia, Bordighera

Sanremo o San Remo (Sanrému in ligure), attualmente è la quarta città ligure per numero di abitanti, preceduta da Genova, La Spezia, e Savona.

È una località turistica, rinomata per la coltivazione dei fiori, da cui il nome di Città dei Fiori. Inoltre ospita l'arrivo della corsa ciclistica Milano-Sanremo (una delle più importanti classiche del ciclismo), il Festival della Canzone Italiana, il rally di automobilismo, ed è sede del Casinò (uno dei quattro presenti in Italia). Dista dal capoluogo provinciale circa 24 km e 150 km dal capoluogo regionale. La posizione geografica, in una insenatura riparata dalle montagne, è la principale causa del rinomato clima mite della città, che la rende mèta di soggiorni sia estivi, sia invernali, anche curativi.

Luoghi di culto

- **Santuario della Madonna della Costa** Sito in Piazzale Santuario Assunta, è da sempre un punto di riferimento per naviganti in quanto è stata edificata in cima alla collina della Pigna. La chiesa venne edificata nel 1361 per festeggiare la liberazione di Sanremo dall'egemonia dei genovesi, i Doria.
- **Chiesa del Cristo Salvatore** E' una chiesa di rito ortodosso, dipendente dalla Diocesi dell'Europa Occidentale della Chiesa ortodossa russa fuori dalla Russia, costruita a Sanremo all'inizio del Novecento dalla nobiltà russa, che aveva scelto la città come luogo turistico e per soggiorni curativi. Si trova in Via Nuvoloni. La comunità russa dell'epoca aveva raggiunto il migliaio di persone, tanto che venne stabilito, in concerto con il Comune, di realizzare una chiesa ortodossa. Tra alterne vicissitudini, dovute principalmente alla carenza di fondi, nel 1912 venne posata la prima pietra della chiesa, posizionata a ridosso della ex stazione ferroviaria ed all'inizio della Passeggiata Imperatrice (così chiamata in riconoscimento della zarina Maria Aleksandrovna, moglie di Alessandro II, che per prima fece di Sanremo il suo luogo di vacanza e che donò alla città le palme tuttora presenti sul corso). La chiesa è tutt'oggi in uso, e rappresenta uno dei simboli della città.
- **Concattedrale di San Siro** E' l'edificio religioso più antico di Sanremo e uno dei principali esempi di architettura romanica nel ponente ligure. Situata nel centro storico, nell'omonima piazza, è stata eretta nel XII secolo.

Castelli, monumenti e musei

- **Castello Devachan** in Corso degli Inglesi. Costruzione di fine Ottocento, in stile liberty, posto tra le colline a ridosso del Corso degli Inglesi. Venne acquistato dal 75enne conte inglese Orazio Seville di Mexborough nel 1890, convertitosi pochi anni prima all'induismo, acquistato dal Conte per la giovane seconda moglie Lady Lucy: il nome Devachan significa infatti, in lingua indiana, secondo cielo del paradiso dell'anima, e viene impiegato per indicare un luogo di sosta per i buddisti in cammino verso il Nirvana. Attualmente la villa è un esclusivo residence per vacanze.
- Il **forte di Santa Tecla** in Corso Nazario Sauro, è per dimensioni e storia, il più importante edificio di Sanremo. Venne costruito dai genovesi nel settecento, lungo il litorale della città, all'interno di una zona oggi adibita a giardini. L'obiettivo di tale costruzione non era tanto quella di creare un baluardo difensivo del territorio ma di controllare, e all'occorrenza contrastare, lo sviluppo della città matuziana.
- Il **Casinò di Sanremo** in Corso degli Inglesi, è una delle quattro case da gioco italiane. Ha sede nella città di Sanremo, in un edificio in stile liberty progettato dall'architetto francese Eugène Ferret.
- **Quartiere la Pigna**, così chiamato perché raccolto intorno alla collina. Cittadella fortificata fondata intorno all'anno Mille, è stata continuamente ampliata e rinforzata fino al Cinquecento per difenderla dalle aggressioni dei pirati. La Pigna comincia dalla trecentesca **Porta di Santo Stefano**, un arco di pietra in stile gotico che funge da séparé fra la città moderna e quella antica.
- **“Torre saracena”** in Piazza Eroi Sanremesi è uno dei monumenti più celebri e conosciuti di Sanremo. Il monumento, denominato popolarmente «Torre saracena» è situato in piazza Eroi Sanremesi di fronte al moderno edificio del Mercato anonario, è stata l'unica costruzione della zona a

non essere demolita quando, a partire dal 1934, vennero abbattute le mura e le vecchie case del Borgo, quartiere avanzato della Pigna verso l'ansa del torrente San Romolo.

- **Bussana Vecchia** è un villaggio artistico sorto sulle rovine di un borgo medioevale abbandonato, spicca su una sinuosa collina alle spalle di Sanremo dando un'immagine suggestiva ed irreale di sé. Nel 1887 un violento terremoto colpì l'entroterra sanremese danneggiando gravemente Bussana Vecchia. Il paese venne abbandonato. Successivamente è stato riportato alla vita da artisti provenienti da tutto il mondo, che vi hanno lavorato e tuttora vi svolgono la loro attività.
- **Monumento ai Caduti** - Corso Augusto Mombello, costituito da un basamento a base quadrata poggiato su quattro gradini e incorniciato in alto da un fascio littorio in bronzo che gira intorno a tutti i quattro lati, e termina con una struttura piramidale che originariamente fungeva da appoggio all'imponente gruppo scultoreo bronzeo andato perduto durante la seconda guerra mondiale. Su ciascun lato campeggia un'aquila bronzea con ali spiegate e festoni, simbolo della Vittoria, mentre sul fronte una lapide bronzea riporta il "Bollettino della Vittoria", documento ufficiale emesso dal Comando Supremo dell'esercito italiano che annunciava la disfatta nemica e la vittoria dell'Italia nella prima guerra mondiale, sui restanti lati le targhe fra i festoni riportano ciascuno il nome delle città protagoniste.
- **Museo Civico** si trova in Piazza Alberto Nota, 6, il Museo Civico, nato inizialmente come Museo Archeologico, ha sede al secondo piano di Palazzo Borea d'Olmo, negli splendidi ambienti della prestigiosa dimora, arricchiti da opere di Bernardo Strozzi, Giovanni Battista Merano, Maurizio Carrega. Dal 1988 si articola in tre sezioni distinte: archeologica, artistica (pinacoteca) e storica (raccolta di cimeli garibaldini)

Palazzi e ville

- **Palazzo Bellevue** è dal 1963, quando il complesso alberghiero venne acquistato dal Comune, sede municipale. Si trova in Strada del Comune.
- **Palazzo Borea d'Olmo** si trova in Via Matteotti. Costruito in momenti diversi, a partire da un'abitazione del tardo Medioevo, il palazzo, nella centralissima Via Matteotti a pochi metri dal Teatro Ariston, ha assunto l'attuale aspetto tra i secoli XVII e XVIII, e rappresenta uno dei più importanti edifici barocchi della Liguria Occidentale.
- **Villa Nobel** in Corso Felice Cavallotti, è in stile moresco, e questa fu l'ultima residenza di Alfred Nobel. Dal 1969 appartiene alla comunità, ed è da allora sede di importanti incontri, eventi o manifestazioni culturali. Dal 2002 la villa, completamente restaurata nelle sue forme originali, è aperta al pubblico, ed ospita un museo sulle scoperte e le invenzioni dell'Ottocento.
- **Villa Ormond** in Corso Felice Cavallotti, è nota principalmente per il suo ampio e bellissimo parco, ricco di piante esotiche. Il Comune di Sanremo, ne ha fatto, negli anni, sede di cerimonie di premiazione e di manifestazioni varie. Attualmente ospita in un'ala l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario. Il parco è stato diviso dalla Via Aurelia in due parti: a nord si trova la villa, il "Giardino d'inverno", ed un settore in stile giapponese. Si trova a poche decine di metri dalla Villa Nobel ed accanto al parco della Villa Ormond.

- **Teatro Ariston** in Via G. Matteotti, ospita ogni anno il famosissimo Festival di Sanremo o Festival della Canzone Italiana, l'evento musicale più atteso dell'anno da giornalisti, pubblico e cantanti a livello internazionale.

Cinema e Teatri

Cinema Teatro Centrale - Via Giacomo Matteotti, 107

Cinema Ariston Roof - Via Giacomo Matteotti, 212

Alberghi elencati per categoria

Categoria	Nome	Indirizzo
*****	Miramare The Palace - Casa Madre	Corso Matuzia, 9
*****	Royal Hotel	Corso Imperatrice, 80
****	De Paris Sanremo	Corso Imperatrice, 66
****	Eveline Portosole	Corso Cavallotti, 111
****	Festival Hotel	Via Xx Settembre, 45
****	Grand Hotel & Des Anglais	Salita Grande Albergo, 8
****	Grand Hotel Londra	Corso Matuzia, 2
****	Nazionale	Corso Matteotti, 3
****	Nyala	Strada Solaro, 134
****	Paradiso	Via Roccastrone, 12
***	Alexander	Corso Garibaldi, 123
***	Ariston Montecarlo	Corso Mazzini, 507
***	Bel Soggiorno	Corso Matuzia, 41
***	Belle Epoque	Via Roma, 8
***	Belvedere	Via Roma, 82
***	Bobby Executive - Casa Madre	Corso Marconi, 208
***	Cortese - Casa Madre	Corso Garibaldi, 20
***	Eden	Via Solaro, 4
***	Eletto	Via G. Matteotti, 44
***	Esperia - Casa Madre	Corso O. Raimondo, 45
***	Globo	Via Asquasciati, 2
***	Lolli Palace - Casa Madre	Corso Imperatrice, 70
***	Marinella - Casa Madre	Corso O. Raimondo, 143
***	Milano	Corso Garibaldi, 39
***	Miramare The Palace - Prima Dipendenza	Corso Imperatrice, 77
***	Morandi	Corso Matuzia, 51
***	Napoleon	Corso Marconi, 56
***	Principe	Via F.Li Asquasciati, 96
***	Rio - Casa Madre	Corso Matuzia, 84
***	Sole Mare - Casa Madre	Via Carli, 23

***	Sorriso	Corso O. Raimondo, 73
***	Villa La Brise	Corso Mazzini, 199
***	Villa Sapienza	Corso Matuzia, 21
***	Villa Sophia	Corso Matuzia, 21
***	Villa Sylva	Via Garbarino, 2
**	Corso	Corso Cavallotti, 194
**	Hotel Sanremo	Corso Mombello, 50
**	Liberty	Rondo` Garibaldi, 2
**	Malibu'	Corso Mombello, 13
**	Riviera	Corso Inglesi, 86
**	Villa Maria	Via Nuvoloni, 30
*	Buffo - Casa Madre	Corso Matteotti, 178
*	Primavera	Via Gioberti, 25
*	Santa Chiara	Via Martiri Della Liberta` , 80
*	Sole - Casa Madre	Piazza Eroi Sanremesi, 48
*	Villa Levi Giorgina	Via Pietralunga, 13

ASL

Asl1 Imperiese - Via Aurelia Ponente, 97

Asl 1 Imperiese – Via Carli, 9

Ospedali

Ospedale di Sanremo - Via Giovanni Borea, 56

Veterinari (solo le strutture aperte 24h)

Ospedale Veterinario San Remo - Via Privata Barabino, 15

Punti di Imbarco

Porto Vecchio - Corso Nazario Sauro, 19

Portosole - Via del Castillo

Comune - Corso Cavallotti, 59

Camera di Commercio - Corso G. Garibaldi, 30

Agenzia delle Entrate - Corso Matuzia, 183

INPS - Piazza Eroi Sanremesi, 58

Biblioteca civica - Via Carli, 1

Carabinieri

Comando Compagnia Carabinieri Sanremo - Corso degli Inglesi, 533

Guardia di Finanza

Comando Compagnia Via Hope, 1

Polizia di stato

Questura - Corso Felice Cavallotti, 32

Polizia di Stato - Corso Felice Cavallotti, 16

Polizia di stato - Piazza Don Francesco Lombardi, 1

Vigili del Fuoco

Via S. Francesco, 333

Strutture sportive

Stadio Comunale - Corso G. Mazzini, 13

Centro Natatorio Comunale - Via N.S. della Mercede, 2°

Muoversi a Sanremo

Sanremo è situata lungo la Strada Provinciale (già Strada Statale) 1 Aurelia. Inoltre è raggiungibile anche grazie al proprio casello autostradale sull'Autostrada A10.

Ferrovie

Sanremo è dotata di una stazione ferroviaria sulla linea ferroviaria Ventimiglia – Genova nel tratto locale compreso tra Ventimiglia e Savona. La stazione originaria era stata edificata nella seconda metà del XIX Secolo sul lungomare, a ridosso del Casinò e della Chiesa Russa, poiché il tracciato ferroviario, ad unico binario, seguiva il profilo costiero. Nel 2001 è stato completato lo spostamento "a monte" ed il raddoppio della linea nella tratta San Lorenzo al Mare - Ospedaletti, è stata aperta la nuova stazione sotterranea nei pressi del Rondò Garibaldi, circa un chilometro più ad est rispetto alla originaria. La stazione ferroviaria di Sanremo si trova sull'Aurelia (tratto corso Cavallotti) esattamente di fronte al Commissariato della Polizia di Stato.

Taxi

Taxi - Vicolo Foce

Taxi - Corso Augusto Mombello, 27

Taxi - Corso Imperatrice, 1

Radiotaxi - Piazza C. Colombo, 1

TECNICA PROFESSIONALE

Si premette che le presenti regole sono a carattere generale e sostanzialmente valide per il Comune di Genova, nell'ambito di altri Comuni potranno subire cambiamenti a seconda dei singoli regolamenti di volta in volta approvati. L'esame, pertanto, verterà sui principi generali riportati in questo capitolo e sui regolamenti comunali per lo svolgimento del servizio con autovetture da piazza in vigore nella città prescelta dal candidato tra quelle elencate alla "Toponomastica di Città liguri".

Disciplina taxi

Le caratteristiche delle autovetture

Con decreto del 19.11.1992, è stato stabilito che la colorazione esterna delle autovetture adibite a servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1^a gennaio 1993, deve essere bianca. L'obbligo di colorazione bianca non si estende ad eventuali fregi accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali, ad esempio, le fasce laterali paraurti. Le autovetture adibite al servizio di taxi, ove previsto dai regolamenti comunali, possono recare una fascia mono o policroma, posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con un'altezza massima di sei centimetri. Saranno altresì ammesse sulle fiancate scritte e/o stemmi identificati dell'azienda che gestisce il servizio di taxi e del Comune di appartenenza. Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 centimetri quadrati.

L'importo visibile sul tassametro è determinato dalla lunghezza del percorso e dal tempo:

E' il costo da corrispondere per la corsa indipendentemente dal numero di passeggeri trasportati. Oltre i 4 (quattro) passeggeri dovrà comunque essere corrisposto un supplemento per ogni soggetto eccedente il numero massimo compreso nel prezzo della corsa (consultare il prospetto tariffe)

La corsa in taxi ha un costo minimo:

Il costo minimo della corsa da pagarsi anche in presenza di un importo corsa inferiore. Anche nel caso di corse molto brevi per le quali il tassametro segna un importo inferiore il cliente è tenuto a pagare tale importo (costo minimo).

Oltre i confini comunali si paga il rientro:

Il rientro è dovuto anche oltre alcune zone all'interno dei confini comunali. In vettura è disponibile la tabella di tutte le zone considerate extraurbane che è possibile visionare su richiesta.

Il motivo per cui è dovuto il pagamento del rientro nelle corse fuori dai confini comunali, risiede nel divieto che hanno i tassisti di acquisire le corse al di fuori dei limiti comunali: nel momento che scaricano un cliente in un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza, non potendo caricare subito un altro cliente, dovrebbero per forza tornare indietro vuoti, accollandosi la spesa del rientro. Per compensare i costi del tassista, pertanto,

si sono studiati i due tipi di tariffa: URBANA (tariffa 1) ed EXTRAURBANA (tariffa 2). La tariffa extraurbana è normalmente quasi il doppio di quella urbana, in modo da coprire per l'appunto i costi per il rientro a VUOTO.

Quando non si paga il rientro oltre i confini comunali

Va da se che nel caso in cui il cliente dichiara alla partenza di voler tornare con il tassista nel Comune di partenza, indipendentemente dalla lunghezza del viaggio e dalla destinazione fuori dal Comune di partenza, la tariffa da applicare è la tariffa URBANA perché il tassista non perderà comunque i soldi per il rientro.

Prima di applicare la tariffa Extra-Urbana il conduttore del Taxi deve avvertire il cliente.

Per maggiori dettagli sull'impostazione delle tariffe vedi pagina tassametro.

Un conduttore di Taxi può rifiutare di condurvi in luoghi difficoltosi da raggiungere.

Per questa ragione, in tutti i casi in cui l'utente è a conoscenza del fatto che lungo il tragitto si incontreranno tratti difficili o pericolosi da superare, o che comunque non permettono ragionevoli spazi di manovra per la vettura, si raccomanda di chiedere preventivamente all'autista la sua disponibilità a portare a termine la corsa.

Il conduttore del Taxi deve percorrere la direttiva più breve per portare l'utente a destinazione

salvo esplicita richiesta del passeggero e nel caso del taxi collettivo (se applicabile). Nel caso che la percorrenza della via più breve non fosse possibile dovrà informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria.

In certi casi il conduttore del Taxi può rifiutare una corsa

In ambito comunale non può rifiutare mentre in ambito extra-comunale può rifiutare. Tale rifiuto non è da considerarsi una scortesia ma, piuttosto, dettato da priorità diverse, non ultima la fine del turno di servizio. Sicuramente un altro conduttore di Taxi sarà pronto ad accogliere la richiesta dell'utente.

Prelevamento dell'utente

Nell'ambito del territorio comunale il prelevamento dell'utente avviene con le modalità e nelle zone appositamente individuate all'interno delle aree comunali. Il prelevamento può altresì avvenire, al di fuori delle zone di cui sopra, quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito (in tale caso il prelevamento dell'utente deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal vigente C.d.S.). E' comunque vietato ai tassisti di acquisire le corse al di fuori dei limiti comunali.

Acquisizione della corsa

La corsa deve essere acquisita anche con sistemi di chiamata diretta (**su colonnina telefonica o mediante servizio radiotaxi**); il tassista, chiamato mediante sistemi diversi dalla telefonata su colonnina, deve fornire la propria posizione di partenza ed il tempo di percorrenza per la presa in carico del cliente.

Al tassista è fatto divieto di acquisire traffico e/o utenza mediante sosta su spazi ed aree pubbliche diverse da quelle individuate da ogni singolo Comune.

Sosta vetture

Le autovetture dovranno sostare nella zona loro riservata rispettando e disponendosi secondo l'ordine di arrivo. Il conducente del primo veicolo di fila è titolato a fornire la prestazione al richiedente. E' fatta salva la facoltà del cliente di scegliere per comprovati motivi l'autovettura di suo gradimento (ad esempio il primo taxi non offre il totale dei posti necessari per un gruppo di persone).

Durante la permanenza nell'area di sosta il conducente primo di turno dovrà obbligatoriamente rispondere alle richieste dirette dei clienti, ovvero alla chiamata telefonica su colonnina e recarsi, per la via più breve, alla località segnalatagli.

Il conducente che ha ottemperato alla richiesta ha il diritto di esigere l'importo della corsa, qualora il cliente non intenda più servirsi dell'autovettura.

Trasporto persone disabili:

Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria alla sistemazione sull'autovettura del passeggero diversamente abile e degli eventuali supporti necessari alla sua mobilità; nel caso non sia possibile incamerare nel bagagliaio del taxi i supporti mobili per persone disabili, si dovrà provvedere ad una sistemazione esterna su portapacchi. Un maggiore dettaglio delle regole comportamentali da seguire qualora i effettui un trasporto di persone disabili è nel capitolo dedicato di queste dispense.

Comportamento del tassista durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo, oltre che all'osservanza di divieti e prescrizioni contenuti negli articoli del Regolamento comunale per taxi, di:

- Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- Consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
- Consegnare al competente Ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- Tenere a bordo del veicolo una copia del Regolamento comunale e di esibirlo a chi ne abbia interesse, nonché della tabella aggiornata inerente le tariffe in vigore;
- Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro, al contachilometri ed all'orologio se dotato;
- Di rilasciare su richiesta del cliente, in quanto conforme a legge, la ricevuta e/o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;

- Di rispettare l'ordine di precedenza ai posteggi, l'obbligo di risposta alla chiamata telefonica su colonnina ed ogni altra disposizione del Regolamento taxi;

Ulteriori divieti

(questi divieti si intendono generici e possono variare o essere ampliati e integrati o modificati dai vari Regolamenti comunali taxi)

Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- Far salire sul veicolo persone diverse dagli utenti del servizio;
- Invitare con voci e cenni i passeggeri;
- Portare animali propri sulla vettura;
- Interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicitata richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore ed evidente stato di pericolo;
- Chiedere compensi aggiuntivi rispetto all'importo visualizzato sul tassametro corrispondente alla tariffa maggiorata degli eventuali supplementi, fatto salvo il diritto di chiedere la copertura dei danni cagionati per dolo o per colpa dei clienti a titolo di risarcimento;
- Applicare tariffe diverse da quelle previste per il trasporto reso;
- Rifiutare il trasporto del bagaglio quando ancora risulti capiente il veicolo;
- Fumare e mangiare durante la corsa;
- Dormire in auto durante la sosta nel parcheggio;
- Effettuare riparazioni e lavaggio e/o operazioni di manutenzione e/o pulizia del veicolo durante la sosta nei parcheggi.

Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio taxi è vietato:

- Fumare in vettura;
- Scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati in violazione del rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere pertanto effettuata solo nel caso in cui le persone di un singolo gruppo non trovino sufficiente capienza all'interno della prima vettura di fila;
- Gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- Pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa col il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento e/o l'imbrattamento della vettura;
- Pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Nuovo Codice della Strada. I conduttori di taxi come tutte le persone abilitate alla guida sono assoggettate alle regole del codice della strada, pertanto, oltre a sanzioni pecuniarie rischiano la decurtazione di punti dalla patente. Per i conduttori di taxi tale decurtazione diventa estremamente onerosa.
- Pretendere prestazioni dal conducente non inerenti il servizio.

Addetti alla Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme è demandata, in via primaria, alla Direzione Polizia Municipale che si avvale del personale della Polizia Municipale.

Tariffe taxi

Per quanto concerne l'applicazione delle tariffe si sottolinea che:

Oltre i confini comunali si paga il rientro:

Il motivo per cui è dovuto il pagamento del rientro nelle corse fuori dai confini comunali, risiede nel divieto che hanno i tassisti di acquisire le corse al di fuori di detti confini: nel momento che scaricano un cliente in un comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza, non potendo caricare subito un altro cliente, dovrebbero per forza tornare indietro con la macchina vuota, accollandosi la spesa del rientro. Per compensare i costi del tassista, pertanto, si sono studiate i due tipi di tariffa: URBANA (tariffa 1) ed EXTRAURBANA (tariffa 2). La tariffa extraurbana è normalmente quasi il doppio di quella urbana, in modo da coprire per l'appunto i costi per il rientro "A VUOTO".

Il rientro è dovuto anche oltre alcune zone all'interno dei confini comunali. In vettura è disponibile la tabella di tutte le zone considerate extraurbane che è possibile visionare su richiesta.

Quando non si paga il rientro oltre i confini comunali:

Se il cliente dichiara alla partenza di voler tornare con il tassista nel comune di partenza, indipendentemente dalla lunghezza del viaggio e dalla destinazione fuori dal comune di partenza, la tariffa da applicare è la tariffa URBANA perché il tassista non perderà comunque i soldi per il rientro.

Tutti gli importi tariffari sono Iva inclusa.

Tariffe

Corsa Minima (o abbassamento) è l'importo minimo da corrispondere, anche qualora il tassametro indicasse un importo inferiore.

Le tariffe si distinguono in:

Tariffa Urbana:

La tariffa urbana (tariffa 1) si applica quando si è all'interno dei confini del Comune dove si ha la licenza. Si dice che è una c.d. "tariffa multipla" in quanto il costo della corsa viene quantificato al minuto se si viaggia sotto i 30 km/ora e al chilometro se si viaggia a velocità più elevate.

Tariffa Extra-Urbana:

La tariffa extraurbana si applica quando si effettua una corsa al di fuori dei confini del Comune dove si ha la licenza. Quando, pertanto, si esce dal Comune dove si ha la licenza si applica la tariffa extra-urbana, salvo che il cliente non dichiari di voler rientrare, con la stessa corsa, nel Comune di partenza.

La tariffa extraurbana si divide in due scaglioni:

- Tariffa multipla, per i primi 40 KM (costo della corsa a chilometro se la macchina è in movimento e costo a minuti in caso in cui il veicolo sia fermo (tariffa 2);
- Tariffa solo chilometrica superati i 40 Km dall'uscita dei confini comunali (tariffa 3). In questo caso la tariffa entra automaticamente.

Costo attesa:

Applicato quando il cliente richiede l'attesa per il ritorno

Supplementi:

I supplementi sono applicati in ugual misura sia per la tariffazione urbana sia per quella extra-urbana e sono:

- Festivo (dalle ore 6:00 alle 22:00)
- Notturmo (dalle 22:00 alle 6:00)
- Bagaglio escluso il primo (se il lato più lungo è inferiore a 50 cm)
- Colli ingombranti (dimensioni superiori a 100x60 o peso superiore a 20 kg)
- Persone (oltre le 3 comprese nella corsa)
- Animali (escluso cani guida)
- Corsa da e per il porto (esclusa destinazione Expo)
- Corsa da e per l'Aeroporto,
- Richiesta vettura con caratteristiche preferenziali (escluse richieste per auto abilitate al trasporto persone diversamente abili).

Il trasporto carrozzine persone con handicap - Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Il trasporto carrozzine per neonati è effettuato gratuitamente.

TASSAMETRO

Il tassametro è un dispositivo meccanico o elettronico installato in un taxi, che calcola i prezzi di viaggio basandosi su una combinazione tra la distanza percorsa e il tempo impiegato. Il tassametro deve essere di tipo autorizzato.

Al momento dell'installazione il tassametro, dovrà essere verificato e sigillato mediante piombatura da parte del personale dell'ufficio taxi. Esso deve essere installato in posizione ben visibile al passeggero, e deve essere regolato secondo le tariffe stabilite dalla Giunta comunale. Le cifre riportate dal tassametro, si riferiscono esclusivamente al costo della corsa; l'esistenza di ogni eventuale supplemento è portata a conoscenza dell'utente mediante avviso tradotto anche in inglese, francese, tedesco e spagnolo, chiaramente leggibile posto sul cruscotto e nel retro dell'abitacolo.

L'avvio del tassametro ad inizio corsa avviene sia che il cliente si trovi a bordo della vettura sia nei casi in cui debba essere raggiunto presso un indirizzo ottenuto dalla centrale Radio-Taxi, oppure dal cliente stesso a seguito di una chiamata a uno dei parcheggi Taxi dotati di colonnina telefonica.

I tassametri elettronici possono includere altri accessori, per esempio:

- Stampante di ricevuta per i passeggeri
- Controllo dell'incasso e impedimento di frode del conduttore al proprietario del taxi, attraverso la stampa di ricevute o con un computer
- Comunicazione per radio dello stato del tassametro e del viaggio che si sta realizzando.
- Ricezione di nuovi incarichi attraverso la radio e stampa dei dati (ufficio radio).
- Comunicazione di posizione tramite GPS o equivalente
- Sensori sotto i sedili che verificano quando è presente qualche passeggero e informa del fatto che non sia stato attivato il tassametro.

- Terminale di pagamento per carta di credito o prepagato

TAXI COLLETTIVO

Attualmente, in città di importanza turistica, si evidenzia l'utilizzo di appositi taxi collettivi, della capacità massima di 10-12 posti. I taxi collettivi sono utilizzabili su tracciati principali (tipo stazione ferroviaria, aeroporto e luoghi turistici molto frequentati, quali la Torre di Pisa). I taxi collettivi hanno una funzione di continuità nei ruoli di trasporto pubblico (bus, taxi collettivi, taxi), agevolando spostamenti economici e veloci nei dintorni dei posti più frequentati.

Il servizio di taxi collettivo è un modo nuovo e moderno di concepire il taxi. Consente di salire e scendere dalla vettura in qualsiasi momento della corsa pagando il tragitto fruito a prezzi ridotti rispetto alla corsa ordinaria.

Potete richiedere il servizio di taxi collettivo quando salite su uno dei taxi muniti dell'apposito display luminoso apposto sul tetto della vettura.

In tali casi l'autista attiverà il tassametro multiutente (predisposto per monitorare il costo della corsa di ogni singolo passeggero) e sul display esterno alla vettura apparirà la destinazione da voi richiesta e il numero di posti disponibili in vettura (i taxi collettivi possono trasportare fino a otto passeggeri).

Da quel momento chiunque potrà prenotare una corsa, sia segnalando lungo il tragitto che porterà voi a destinazione sia attraverso la centrale Radio Taxi, e salire a bordo pagando un importo ridotto calcolato solo sul tratto percorso.

Chiunque, giudicando la destinazione indicata sul display adeguata al proprio percorso ma non sufficiente per portarlo a destinazione, può richiederne l'aggiornamento con quella di proprio interesse all'autista.

La nuova destinazione, naturalmente, non deve essere in conflitto con quella impostata fino a quel momento.

Sono anche possibili brevi deviazioni al percorso originale, sempreché trovino concordi gli altri passeggeri in vettura. Queste deviazioni verranno addebitate solo per il tragitto di andata, mentre per quanto riguarda il ritorno sulla direttiva che ha dato origine alla deviazione non vi sarà alcun addebito.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE e CENNI DI NORMATIVA FISCALE

PREMESSA

Prima di prendere in esame in maniera dettagliata la disciplina dei servizi pubblici non di linea, fra cui rientrano il servizio taxi e di noleggio con conducente, è necessario chiarire che cosa si intende per trasporto non di linea di persone.

In linea generale, il contratto di trasporto si perfeziona quando una persona (vettore), professionalmente, si impegna a trasportare da un luogo all'altro e dietro il pagamento di un compenso, una cosa o una persona, con un mezzo proprio.

Si ha trasporto pubblico quando il vettore fornisce il servizio di trasporto all'intera collettività: grazie a questa caratteristica, si riconosce al servizio di trasporto pubblico una funzione sociale.

Nell'ambito del servizio di trasporto pubblico si devono fare due grosse distinzioni: il servizio pubblico di linea e il servizio pubblico non di linea.

Il servizio pubblico di linea è quello svolto da un'impresa in base ad un programma già prestabilito: gli orari, le linee e le fermate dei mezzi sono decisi dall'impresa in funzione delle esigenze generali di spostamento dei cittadini. Considerata la funzione sociale del servizio di trasporto pubblico, lo Stato e gli Enti competenti (Regione, Città Metropolitana, Province e Comuni) stipulano con le aziende di trasporto pubblico dei contratti in cui viene definito il servizio necessario per ogni zona a fronte di contributi pubblici, che vanno poi integrati con gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.

Il servizio di trasporto non di linea, che è comunque un servizio pubblico perché si rivolge alla collettività indifferenziata, si svolge, invece, su percorsi e fermate non precedentemente definiti dal vettore ma definiti dal cliente; il cliente paga il prezzo della corsa in funzione della sua durata e del percorso.

Lo Stato ha regolato il servizio pubblico non di linea con la legge 15 gennaio 1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e la Regione Liguria ha emanato, sulla materia, la legge regionale 4 luglio 2007 n. 25 e s.m. i. (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea); la legge regionale 25/2007 è stata recentemente riformata per adeguarla all'evoluzione normativa sia statale che comunitaria sopravvenuta.

La legge regionale 25/2007 elenca i seguenti autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovetture, motocarrozze, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, di motocarrozza, di velocipede, di natante e di veicoli a trazione animale;
- c) il servizio ad esclusiva finalità turistica eseguito con i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1 lettere a), b), c), e n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada);
- d) il servizio di noleggio di autobus con conducente;
- e) il servizio di noleggio di autobus con conducente a favore di disabili.

In questa sede ci soffermeremo a trattare i servizi di cui alle lettere a) e b) del suddetto elenco.

Come sopra illustrato, sono autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Tale trasporto deve essere effettuato a richiesta, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari

stabiliti di volta in volta. I servizi pubblici non di linea di cui ci occupiamo in questa sede, per l'esercizio dei quali è necessaria l'iscrizione al ruolo dei conducenti (con il superamento dell'esame) sono:

- il servizio di taxi.
- il servizio di noleggio con conducente.

SERVIZIO TAXI

Il TAXI è un'automobile per il trasporto pubblico di passeggeri, dotata di tassametro.

Il taxi staziona in apposite aree pubbliche ad esso destinate ed alla guida ha un autista, definito taxista. Il servizio di taxi soddisfa le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

Il servizio è normalmente obbligatorio, tranne alcune deroghe, in tutta l'area comunale mentre è facoltà del conducente accettare una destinazione al di fuori di questa area.

E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio

Le tariffe sono determinate dagli organi competenti che stabiliscono anche le modalità del servizio. Il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono entro l'area comunale o comprensoriale

Il taxista, in sosta nel parcheggio o raggiunto con eventuali apparecchiature tecnologiche, acquisisce la richiesta dell'utente, quindi lo preleva all'indirizzo concordato, che deve essere all'interno del comune di appartenenza (o del comprensorio), e lo trasporta infine alla destinazione richiesta.

Il Decreto Ministeriale 19 novembre 1992 prevede che per effettuare il servizio taxi, l'autovettura deve essere di colore bianco.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 21/92 e dal Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 (Nuovo codice della strada), le vetture devono avere almeno 4 porte, avere installato un dispositivo luminoso di riconoscimento posto sul tetto che rechi la scritta TAXI ed avere un tassametro omologato all'interno.

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

Il noleggiatore acquisisce il servizio presso la propria autorimessa e si accorda con il cliente sul prezzo della prestazione. Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura) individua i criteri per la determinazione della tariffa chilometrica minima e massima (c.d. tariffa a forcilla) da applicare nel servizio in funzione della vettura che viene utilizzata e del viaggio che viene richiesto.

Laddove la prestazione del servizio taxi all'interno delle aree comunali o comprensoriali è obbligatoria, tale obbligatorietà non sussiste per il servizio di autonoleggio.

Le auto impiegate per il servizio di n.c.c., devono recare la targa prescritta e il logo della Regione e del Comune di appartenenza (Dgr n. 2064 del 08/05/1992 Contrassegno di cui devono essere dotati gli autoveicoli da noleggio con conducente)

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un «foglio di servizio» completo dei seguenti dati:

1. fogli vidimati e con progressione numerica;
2. timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

- targa veicolo;
- nome del conducente;
- data, luogo e km. di partenza e arrivo;
- orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

La legge 11 febbraio 2019 n. 12 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) ha modificato ed integrato la legge 21/1992 soprattutto per quanto riguarda la disciplina del noleggio con conducente tra gli altri, ha modificato il comma 4 dell'articolo 11 della l. 21/92 inserendo, per il servizio n.c.c., l'obbligo di compilazione del foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche verranno stabilite con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Interno. Nell'attesa dell'emanazione di questo decreto, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

Per il necessario approfondimento delle novità introdotte dalla legge n. 12/2019 si suggerisce di consultare il presente manuale alla sezione "APPENDICE NORMATIVA" che riporta il testo della legge 21/92 integrata con le relative modifiche.

Accesso alla Professione:

In Italia, per poter effettuare l'attività di tassista o noleggiatore, il singolo cittadino deve:

- essere in possesso del CAP (certificato di abilitazione professionale);
- deve iscriversi al ruolo dei conducenti, previo esame davanti alla commissione regionale e che, per la Regione Liguria, si svolge presso la Camera di Commercio di Genova;
- deve essere in possesso della licenza taxi, rilasciata dall'Amministrazione comunale del Comune di competenza se intende svolgere il servizio taxi oppure;
- deve essere in possesso dell'autorizzazione al noleggio con conducente (per ogni vettura) rilasciata dall'Amministrazione del Comune di competenza se intende svolgere il servizio di n.c.c.

Ruolo dei Conducenti

Il ruolo dei conducenti è l'elenco delle persone che, avendo superato l'esame per l'apposita iscrizione, sono abilitate alla guida di autovetture (massimo 9 posti compreso il conducente) adibite al servizio taxi e noleggio con conducente: tutti coloro che intendono esercitare la professione di conducente di veicoli fino a 9 posti, compreso il conducente, adibiti al servizio pubblico non di linea devono iscriversi al Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio competente nel territorio in cui risiedono o in cui hanno eletto il proprio domicilio professionale. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. L'iscrizione nel ruolo è anche necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea:

- in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato;
- in qualità di dipendente di un'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente;
- in qualità di sostituto a tempo indeterminato del dipendente medesimo.

Requisiti per l'iscrizione al ruolo

- essere cittadini italiani ovvero di un paese della CE ovvero essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, per lavoro dipendente o per motivi di famiglia
- aver assolto gli obblighi scolastici; (per i nati prima del 1.1.1952 si intende assolto l'obbligo scolastico con il conseguimento della licenza elementare. Per i nati dal 1.1.1952 si intende assolto l'obbligo scolastico con il conseguimento della licenza media o la frequenza di 8 anni di studio al compimento del 15° anno di età)
- essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP)
- aver sostenuto con esito favorevole l'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio
- non risultare appartenente ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni

Gli iscritti al Ruolo conducenti sono tenuti a dare comunicazione alla Camera di Commercio del cambio di residenza; dovranno inoltre segnalare la perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono la permanenza nel ruolo.

Disciplina Fiscale

La vigente legislazione prevede che, per effettuare entrambi i servizi, bisogna adempiere ad alcune prescrizioni a carattere fiscale:

E' data la facoltà all'impresa di scegliere un regime di contabilità semplificata o un regime di contabilità ordinaria.

In entrambi i casi è prevista, tuttavia, la tenuta di alcuni registri contabili, che devono essere conservati per almeno 10 anni. Qualora l'imprenditore affidi la contabilità ad un professionista o ad un centro elaborazione dati, sarà cura di quest'ultimi rilasciare una dichiarazione di temporaneo possesso delle scritture contabili che dovrà essere esibita agli organi di controllo (guardia di finanza o amministrazione finanziaria) ad ogni loro richiesta.

Registri Contabili:

- **Registro dei beni ammortizzabili:** E' un registro nel quale devono essere iscritti i beni di proprietà dell'azienda nel loro valore storico (d'acquisto) e più esattamente beni strumentali per un valore superiore a 516,00 euro. In questo registro dovrà, inoltre, essere annotato l'anno di acquisto e la quota di ammortamento che annualmente dovrà essere portata in deduzione del reddito di esercizio.
- **Registro IVA dei corrispettivi:** In questo libro devono essere registrati, entro il giorno successivo non festivo, tutti gli incassi relativi alle vendite effettuate. In questo registro devono essere contenuti anche gli importi dei corrispettivi con emissione di ricevuta fiscale, quelli non imponibili o esenti IVA e deve essere trascritta la numerazione delle fatture emesse.
- **Registro IVA delle fatture emesse:** In esso devono essere registrate cronologicamente tutte le fatture emesse con numerazione progressiva dal primo giorno dell'anno fino alla fine dello stesso. Le fatture emesse devono essere annotate in questo registro entro 15 giorni dalla data di emissione, suddividendo gli importi relativi all'imponibile e all'IVA.
- **Registro IVA degli acquisti:** E' un registro obbligatorio per tutti coloro che hanno aperto una partita IVA, in quanto si deve registrare in esso tutte le fatture ricevute a prescindere dal loro regime e dal settore di attività. L'impresa artigiana dovrà annotare sul registro acquisti, oltre gli estremi e gli importi delle fatture ricevute, anche tutti gli altri documenti di spesa compresi gli ammortamenti.

IVA:

Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) si è stabilito che:

- sono esenti dall'imposta IVA le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
- sono sottoposte all'IVA del 10% le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, per tragitti oltre i 50 km dai limiti comunali;
- sono soggette a fattura con IVA al 10% anche le prestazioni di noleggio con conducente.

FATTURA/RICEVUTA FISCALE:

L'art.22 DPR 633/72 comma 1 numero 3 prevede che, per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito, l'emissione della fattura non è obbligatoria. Tuttavia la fattura deve essere emessa se viene richiesta dal cliente e la richiesta deve essere effettuata non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

L'art.2 lettera l del DPR 696/1996, prevede che non vi è l'obbligo di emissione di ricevuta fiscale o di scontrino fiscale per le prestazioni rese a mezzo servizio di taxi.

Pertanto, salvo l'ipotesi in cui sia espressamente richiesta la fattura dal cliente, i tassisti non hanno l'obbligo di emettere documenti fiscali che provino le prestazioni eseguite.

IMPOSTA DI BOLLO

Nel caso in cui il tassista emette fattura per prestazioni di trasporto urbano, esenti da IVA, dovrà applicare l'imposta di bollo sul documento qualora l'importo della prestazione sia superiore a 77,47 euro.

L'imposta di bollo non va applicata sui servizi di trasporto extraurbani, essendo soggetti ad IVA.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA RIDUZIONE DELLE ACCISE

I tassisti godono di un credito d'imposta sull'accisa dei carburanti consumati

Per beneficiare del credito occorre presentare istanza alla circoscrizione doganale competente entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quella di riferimento, corredata del visto del Comune che ha rilasciato la licenza.

La circoscrizione doganale, dopo aver accertato la regolarità dell'istanza, calcola il credito spettante e rilascia un provvedimento formale al titolare.

Il credito d'imposta deve essere riportato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per il quale è stato riconosciuto il beneficio.

LA COMUNICAZIONE UNICA

La Comunicazione Unica è una nuova procedura telematica per la quale, ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, gli interessati presentano all'ufficio del Registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, una comunicazione unica, la quale assolve ai seguenti adempimenti amministrativi:

- per il Registro delle imprese, tutte le comunicazioni di avvio, modifica e cessazione dell'attività economica;
- per l'Agenzia delle entrate, tutte le comunicazioni di avvio, modifica e cessazione dell'attività economica;
- per l'INAIL, le comunicazioni di avvio dell'attività economica;
- per l'INPS, le comunicazioni di avvio dell'attività economica;

Al momento perché sia avviata questa procedura occorre attendere la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne regola il funzionamento.

Infocamere fornisce un software gratuito denominato "ComUnica" che guida l'utente nella compilazione e composizione della modulistica destinata ai vari Enti.

Il modello principale della Comunicazione Unica, da firmare digitalmente, funge da "copertina" a tutta la pratica e deve essere spedito alla Camera di Commercio, il cui sistema informatico provvede a smistare i vari modelli agli Enti destinatari.

I singoli Enti comunicano quindi all'impresa (ed al mittente della pratica) gli esiti di loro competenza.

La fase transitoria / volontaria della Comunicazione unica per l'avvio dell'impresa (legge 40/2007), è stata prorogata. La nuova procedura telematica, quindi, non diventerà obbligatoria a partire dal 20 agosto 2008, come previsto in precedenza.

Lo ha comunicato l'Unioncamere il 15 luglio, precisando che lo slittamento deriva dalla mancata emanazione del decreto della presidenza del consiglio con i contenuti e regole tecniche della Comunicazione unica. Il Governo si è impegnato a prolungare la fase transitoria della Comunicazione unica fino al 20 febbraio 2009.

REGISTRO DELLE IMPRESE

La funzione principale del Registro delle imprese è quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale delle imprese aventi sede o unità locali nel territorio provinciale, rendendo disponibili a tutti gli interessati i dati concernenti la loro esistenza e le loro principali vicende.

Già previsto nel 1942, dall'art. 2188 del codice civile, il Registro delle imprese ha avuto completa attuazione solo dal 19 febbraio 1996, con l'entrata in vigore dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 sul riordino delle Camere di Commercio e l'affidamento della sua tenuta alle stesse Camere di Commercio.

Con il D.P.R. 581/95, recante l'apposito Regolamento di attuazione, sono state emanate le norme concernenti la sua predisposizione, conservazione e gestione.

Il Registro delle imprese è un registro pubblico nel quale si iscrivono, in base al c.d. "principio di tipicità" i soggetti, gli atti e i fatti previsti dalla legge (art. 2188 c.c.).

È gestito secondo tecniche informatiche ed è retto da un Conservatore, dirigente camerale che ne assicura la corretta tenuta, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia.

Il Registro delle Imprese è unico ed è costituito da una Sezione ordinaria e dalle Sezioni speciali.

Tutto l'esercizio dell'attività di taxi, in quanto impresa individuale non può cumulare più di una licenza di trasporto, non può che essere qualificata che piccola impresa artigiana e pertanto essere annotata nelle relative Sezioni speciali.

L'attività di ncc, qualora esercitata in forma societaria, configura un'impresa ordinaria e sarà pertanto annotata nella relativa sezione. Se tale attività, però, è svolta in forma di impresa individuale si configura come piccola impresa artigiana e deve essere annotata nelle relative sezioni speciali perché non si superino i 18 dipendenti.

In entrambi i casi, l'attività di ncc per essere artigiana necessita che l'imprenditore eserciti personalmente, professionalmente (CAP e iscrizione al ruolo conducenti) e in misura prevalente il proprio lavoro e che il numero di dipendenti non superi le 18 unità.

R.E.A.

Ogni impresa che si iscrive al Registro imprese è iscritta automaticamente anche al REA (Repertorio Economico Amministrativo), che contiene le notizie relative alle attività economiche (industriali, commerciali, agricole) che si esercitano nella provincia.

Al REA si devono iscrivere anche:

- soggetti individuali e collettivi iscritti nel Registro imprese
- associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari che, pur esercitando una attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una impresa
- imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

A.I.A.

La disciplina **dell'Albo delle imprese artigiane** (A.I.A.) non prevede quindi un elenco chiuso di "mestieri artigiani": l'impresa artigiana è individuata in base a parametri normativi (L. 443/85) concernenti:

- la tipologia dell'attività
- la forma giuridica
- il numero di dipendenti
- la modalità di partecipazione all'esercizio dell'attività.

Le funzioni amministrative relative ai compiti istruttori e di segreteria inerenti la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono affidate alle Camere di Commercio, su delega delle Regioni.

L'iscrizione attribuisce all'impresa la qualifica di "artigiana" ed è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni previste per questo tipo di imprese.

L'iscrizione all'Albo comporta l'obbligo dell'iscrizione negli elenchi previdenziali per gli artigiani (I.N.P.S.) del titolare dell'impresa; ovvero dei soci partecipanti al lavoro, nel caso di società.

Ai fini dell'iscrizione negli elenchi previdenziali dei sostituti alla guida, tale istanza deve essere rivolta all'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio competente nel caso trattasi di coniuge, dei parenti entro il terzo grado, degli affini entro il secondo.

In caso di esercizio della funzione di sostituto da parte di parente entro il terzo grado o affine entro il secondo, già occupati a tempo pieno o parziale occorre rivolgersi direttamente all'Istituto di Previdenza.

Analogamente per le altre forme di lavoro subordinato o parasubordinato riguardante terzi.

L'iscrizione all'Albo imprese artigiane è obbligatoria per le imprese in possesso dei requisiti sopra indicati di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L. 443/85 ed esercitate sia in forma individuale, che societaria (snc, sas, srl, unipersonale, cooperative); è invece facoltativa per le sole società a responsabilità limitata pluripersonali.

Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 (Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone) e 86 (Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 (servizio n.c.c.) e 11 (obblighi titolari licenza e autorizzazione) della legge 21/1992 è punita:

- con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
- con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
- con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.

Il Decreto Bersani

Il decreto Bersani (DI 223/2006, definitivamente convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006), noto anche come "decreto sulle liberalizzazioni", è un decreto legge proposto dal ministro dello Sviluppo economico Pier Luigi Bersani emanato il 4 luglio 2006.

Le misure contenute nel decreto si proponevano di rendere più dinamico il mercato, tutelare i e, in secondo luogo, di agevolare la lotta all'evasione fiscale (attraverso alcune procedure obbligatorie nei pagamenti).

Effetti del decreto Bersani

- Vendita dei farmaci da banco nei supermercati
- Licenze dei tassisti
- Grande distribuzione organizzata
- Pagamento con carta di credito
- Potere contrattuale e rischi per i protestati
- Transazioni bancarie e controllo monetario
- Recesso anticipato

Licenze dei tassisti e Decreto Bersani

Il Decreto Bersani ha introdotto nuove norme rispetto alla Legge Quadro per il trasporto di persone con autoservizi pubblici non di linea (L. n. 21 del 15/1/1992), confermando tra l'altro il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario.

Le nuove norme si basano sul principio di offrire ai Comuni una serie di strumenti e facoltà tra le quali potranno scegliere quelle più idonee alle esigenze locali di miglioramento e potenziamento del servizio taxi, previa consultazione delle Commissioni consultive previste dalla legge.

Utilizzando le nuove disposizioni del Decreto Bersani i Comuni possono:

- Disporre ulteriori turni giornalieri integrativi per i singoli taxi, in aggiunta a quelli ordinari, con assunzione di sostituti alla guida o utilizzando collaboratori familiari, con forme di controllo sistematico sul servizio svolto da parte dei Comuni. In caso di seconda licenza è prevista l'assunzione di un nuovo conducente;
- Prevedere bandi straordinari per il rilascio di nuove licenze. I concorsi avverranno nell'ambito dell'ordinaria programmazione di concessione di nuove licenze ove questa sia idonea a garantire un adeguato livello di servizio. Nel caso in cui la programmazione manchi o si riveli insufficiente o non idonea, i Comuni potranno bandire concorsi straordinari a titolo gratuito o oneroso. Nel caso di bando oneroso il ricavato del bando verrà distribuito ai tassisti già in attività in una percentuale non inferiore all'80%, mentre la restante parte dei proventi potrà essere utilizzata dai Comuni per iniziative di controllo e miglioramento della qualità del servizio taxi;
- Rilasciare autorizzazioni temporanee per eventi straordinari e per periodi limitati a fronte di un prevedibile incremento delle domande. Tali licenze, non cedibili, saranno concesse in prevalenza a consorzi e cooperative taxi già in attività;
- Utilizzare un numero limitato di veicoli sostitutivi e aggiuntivi (doppio veicolo) per servizi diretti a particolari utenze, avvalendosi di sostituti alla guida o di collaboratori;
- Stabilire che gli attuali tassisti, singoli o associati, possano svolgere servizi specializzati e innovativi a favore dell'utenza (es. servizi a chiamata per pensionati, scuole, alberghi, etc.). In questo caso il Comune potrà stabilire tariffe predeterminate su singole tratte prestabilite (es. da aeroporti a stazioni ferroviarie, etc.), svolti in prevalenza da coop e consorzi di taxi;

- Istituire un Comitato di Monitoraggio composto da funzionari comunali, rappresentanti della categoria, dei radiotaxi e rappresentanti degli utenti per regolare le migliori modalità di svolgimento del servizio stesso, adeguandolo inoltre alla domanda effettiva.

Rapporti di parentela e affinità

Qui sotto si riportano le norme del codice civile che disciplinano i rapporti di parentela e affinità

Art. 74 Parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 Linee della parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 Limite della parentela

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78 Affinità

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87.C.C.

Art. 230-bis Impresa familiare

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda [c.c. 2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le

GRADI DI PARENTELA E DI AFFINITÀ

Parenti

Parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità.

Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (fratelli o cugini).

Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente.

Quindi (a titolo esemplificativo) sono:

Parenti di primo grado Figli e genitori (linea retta)

Parenti di secondo grado

Fratelli e sorelle; linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella.

Nipoti e nonni; linea retta: nipote, padre, nonno (che non si conta).

Parenti di terzo grado:

Nipote e zio; linea collaterale: nipote, padre, nonno (che non si conta - zio).

Bisnipote e bisnonno; linea retta: bisnipote, padre, nonno, bisnonno (che non si conta).

Parenti di quarto grado:

a. Cugini; linea collaterale: cugino, zio, nonno (che non si conta), zio, cugino.

La legge (salvo che per alcuni effetti determinati) non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.

Affini

L'affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi e quindi (a titolo esemplificativo) sono:

Affini di primo grado Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora

Affini di secondo grado marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello), moglie e sorella del marito etc..

Affini di terzo grado zio del marito rispetto alla moglie (lo zio è parente di terzo grado rispetto al marito-nipote), zia della moglie rispetto al marito ecc..

Affini di quarto grado: cugino del marito rispetto alla moglie (i cugini sono, fra di loro, parenti di quarto grado).

Ricordiamo che i coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini.

Normativa di sicurezza e comportamentale prevista dal codice della strada

In questo capitolo si trovano gli articoli del Nuovo Codice della strada, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, del decreto Legislativo n. 422/1997 e del Codice Civile, che sono stati presi come riferimento per le domande dell'esame sulla normativa di sicurezza e comportamentale prevista dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992

Nuovo codice della strada

Pubblicato nella G.U. n. 114 del 18/05/1992

articolo 2: Definizione e classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A - Autostrade;
- B - Strade extraurbane principali;
- C - Strade extraurbane secondarie;
- D - Strade urbane di scorrimento;
- E - Strade urbane di quartiere;
- F - Strade locali;
- F-bis. Itinerari ciclopedonali. (1)

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico,

ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada. (1)

4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

A - Statali, quando:

- a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
- b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
- c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
- d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
- e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le

località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

(1) Inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.

articolo 3: Definizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
 - 1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
 - 2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali; (1).
 - 3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
 - 4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
 - 5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
 - 6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
 - 7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
 - 8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
 - 9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla

strada.

10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.

12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.

19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.

25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.

26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.

29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.

30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.

31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.

32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,

destinata ai pedoni.

34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità; (2)

35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.

36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.

43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.

51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.

52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

53-bis) Utente debole: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade; (2)

54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.

56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza

doversi arrestare.

58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

(1) Definizione sostituita dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.

(2) Definizione inserita dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.

articolo 23: Pubblicità sulle strade e sui veicoli

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. (2)

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. (2).
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695. (4)
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.388 a euro 13.876. (4).
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.
- 13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.734 euro 18.935; (4) nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. (1) (2).
- 13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed

ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater. (3)

(1) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003

(2) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120. La legge 29 luglio 2010 n.120, riguardo questo comma, precisa che

"Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [La classificazione delle strade citata nel testo è quella dettagliata nell'art.2 del Codice della strada n.d.r.].

Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [13 agosto 2010 n.d.r.], provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi e' consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari".

(3) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120

(4) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

articolo 40: Segnali orizzontali

1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.

2. I segnali orizzontali si dividono in:
 - a) strisce longitudinali;
 - b) strisce trasversali;
 - c) attraversamenti pedonali o ciclabili;
 - d) frecce direzionali;
 - e) iscrizioni e simboli;
 - f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
 - g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
 - h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;
 - i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancare un'altra discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di "fermarsi e dare precedenza" o il segnale di "passaggio a livello" ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare il segnale "dare precedenza".
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.
10. È vietata:
 - a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;
 - b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;
 - c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.

articolo 54: Autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

- a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
- c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
- d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
- e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
- f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
- h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
- i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
- l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
- m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
- n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

articolo 59: Veicoli con caratteristiche atipiche

1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58. (1)
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
 - a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
 - b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.

(1) Comma così modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120

articolo 72: Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
 - a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
 - b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
 - c) dispositivi di segnalazione acustica;
 - d) dispositivi retrovisori;
 - e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
 - a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 - b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
 - c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
- 2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005. (1)
- 2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2)
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
- 3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
- 3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. (3)

 (1) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003 e sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004.

(2) Il termine di applicazione di questo comma, originariamente stabilito al 1° luglio 2004 dall'art. 7 della legge n. 214/2003, è stato prorogato al 1° gennaio 2005 dall'art. 5 del decreto-legge n. 355/2003 e ulteriormente rimandato dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004.

(3) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

articolo 75: Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle

prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.

2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento. (1)
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (2) Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
- 3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi. (3)
- 3ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti. (3).
- 3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (3)
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (2)

(1) Comma così sostituito dall'art. 29 del decreto legge 30 dicembre 2008 n.207 convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009 n. 14

(2) Le denominazioni "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio" hanno espressamente sostituito le precedenti "Ministero dei trasporti e della navigazione" e "Ministero dell'ambiente" con l'art.27 del decreto legislativo 15 gennaio 2002 n. 9

(3) Comma aggiunto dall'art. 29 del decreto legge 30 dicembre 2008 n.207 convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009 n. 14

articolo 80: Revisioni

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di

cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti e della navigazione, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679.(2) Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.957 a euro 7.829.(2) All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo

VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. (1).

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695.(2) Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695.(2) Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120

(2) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

articolo 82: Destinazione ed uso dei veicoli

1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
 - a) locazione senza conducente;
 - b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
 - c) servizio di linea per trasporto di persone;
 - d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
 - e) servizio di linea per trasporto di cose;
 - f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.(1).
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695. (1)
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

(1) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

articolo 84: Locazione senza conducente

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
 - a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
 - b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone (2), nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 41 a euro 169 se trattasi di altri veicoli. (1)
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

(2) Parole inserite dal Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 articolo 27 comma 10.

articolo 85: Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
 - a) i motocicli con o senza sidecar;
 - b) i tricicli;
 - c) i quadricicli;
 - d) le autovetture;
 - e) gli autobus;
 - f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;i veicoli a trazione animale. (3)
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679 e, se si tratta di autobus, da euro 422 a euro 1.695.(4) La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)
- 4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 332 (4) Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (2)

(1) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.

(2) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.

(3) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120

(4) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

articolo 86: Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi

1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.775 a euro 7.101.(3) Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza. (1)

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 332. (1) (2).

(1) Comma sostituito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.

(2) I taxi, al di fuori dell'orario di servizio, possono essere utilizzati per "uso proprio": art. 14, comma 6, decreto legisl. 19 novembre 1997, n. 422.

(3) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

articolo 87: Servizio di linea per trasporto di persone

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filonodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695. (1)
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

articolo 90: Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza

1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695.(1)

(1) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

articolo 91: Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio

1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.

articolo 93: Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C.
2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio della Direzione generale

della M.C.T.C., per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. I tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695.(1) Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.(1)
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679. (1) La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.

(1) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

articolo 94: Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione. (1)
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711 a euro 3.554 .(4)
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.776. (4)
- 4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. (2)
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. (3)
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse e accessori.

(1) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120. La norma si applicherà a decorrere dal sesto mese successivo all'entrata in vigore di un regolamento che preciserà le modalità di realizzazione, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore (13 agosto 2010) della legge 29 luglio 2010 n.120.

(2) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120.

(3) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120.

(4) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

articolo 95: Carta provvisoria di circolazione, duplicato (2) ed estratto della carta di circolazione

- 1) Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.
- 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (1) (3)
- 2) Abrogato (5)
- 3) Abrogato (5)
- 4) Abrogato (5)
- 5) Abrogato (5)
- 6) Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. (4) Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
- 7) Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100. (4)

(1) Comma inserito dal decreto legge 27 giugno 2003 n.151, convertito con legge 1° agosto 2003 n. 214.

(2) Parola "duplicato" inserita dal decreto legge 27 giugno 2003 n.151, convertito con legge 1° agosto 2003 n. 214.

(3) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120

(4) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

(5) Commi abrogati, con decorrenza 13 maggio 2000 dal DPR 9 marzo 2000 n. 105, in G.U. 28 aprile 2000, il quale all'art. 2 stabilisce una disciplina che rimane in vigore fino a quella di cui al comma 1-bis :

Art. 2. - Procedura di rilascio del duplicato della carta di circolazione

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, entro quarantotto ore dalla constatazione, l'intestatario deve farne denuncia, compilando, altresì, apposito modulo, agli organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta giorni. Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida.
2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo di cui al comma 1 secondo le modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo.
3. L'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione provvede a:
 - a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 nell'archivio nazionale dei veicoli;
 - b) dare comunicazione per via telematica al Ministero dell'interno dell'avvenuta registrazione;
 - c) predisporre il duplicato della carta di circolazione smarrita, sottratta o distrutta;
 - d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di validità del permesso provvisorio di circolazione di cui al comma 1. Ove il duplicato non pervenga, entro il termine stabilito, al domicilio dell'interessato la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato.
4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente che è impossibile estrarre il duplicato della carta di circolazione dall'archivio nazionale dei veicoli, al rilascio del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte dell'intestatario di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta giorni.
5. Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte dell'intestatario.
6. Nei confronti di chi circola sfornito del permesso provvisorio di circolazione trova applicazione l'articolo 95, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

articolo 115: Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali (1)

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
 - a) anni quattordici per guidare:
 - 1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
 - 2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
 - b) anni sedici per guidare:

- 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
- 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
- 3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1; (10)

c) anni diciotto per guidare:

- 1) [abrogato] (11);
- 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
- 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
- 4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

d) anni venti per guidare:

- 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

e) anni ventuno per guidare:

- 1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
- 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
- 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;
- 4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;

f) anni ventiquattro per guidare:

- 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
- 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.

1-bis. (2) Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1 è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. (3)

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. (3)

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122. (3)

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenni autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. (3)

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. (3)

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo. (3)

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento; (4)

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento. (4)

2-bis. [abrogato] (5)

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00 (8). Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00 (7)

4. [abrogato] (12)

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00 (8) se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00 (8) se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Sulla materia, v. anche d. m. 30 settembre 2003 (Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE).

(2) Comma inserito dall'art. 16 della legge 29 luglio 2010 n.120

(3) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120. Le modalità di attuazione saranno indicate da un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore (13 agosto 2010) della legge 29 luglio 2010 n.120.

- (4) Lettera modificata dalla legge 29 luglio 2010 n.120. Le modalità di attuazione saranno indicate da un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore (13 agosto 2010) della legge 29 luglio 2010 n.120.
- (5) Modifica effettuata dal decreto legge 9 febbraio 2012 n.5 (convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012 n.35), che anticipa così l'entrata in vigore dell'abrogazione del comma già prevista, dal 19 gennaio 2013, da parte del decreto legislativo 18 aprile 2011 n.59. Il testo del comma, precedentemente inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120, era il seguente: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti."
- (7) Comma modificato dall'art.2 del decreto legislativo 18 aprile 2011 n.59
- (8) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto del ministero della giustizia 16 dicembre 2014
- (9) Comma modificato dall'art.2 del decreto legislativo 18 aprile 2011 n.59 (come a sua volta modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.2)
- (10) Lettera modificata dall'art.11 della legge 29 luglio 2015, n. 115
- (11) Numero abrogato dall'art.11 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Il testo precedente era: "1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente"
- (12) Comma, già sostituito dall'art.2 del decreto legislativo 18 aprile 2011 n.59, poi abrogato dall'art.11 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Il testo precedente era: " Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 155,00."

articolo 116: Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (1)

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
 - a) AM:
 - 1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

d) A:

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);

e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg ;

h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

- i) C1E:
- 1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
 - 2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
- l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
- m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
- n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
- o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;
- p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
- q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio (3). Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.
 5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2, o A1.
 6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.
 7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
 8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di

categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.
10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10.
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00.
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 (4); la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno (2). Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
- 15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00.
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.
18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 (1) Articolo sostituito dall'art.3 del decreto legislativo 18 aprile 2011 n.59 come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.2

(2) Secondo la legge 29 luglio 2010 n.120, art. 57, in luogo della misura detentiva dell'arresto, a richiesta di parte possa essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

(3) Comma modificato dall'art.11 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Eliminato il periodo "la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg"

(4) La sanzione amministrativa pecuniaria indicata sostituisce di fatto la precedente "ammenda da euro 2.257,00 a euro 9.032,00" come previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67".

articolo 126 bis: Patente a punti

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il

proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell' articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142. (8) La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica. (3)

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare 6 punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento. (4) (5) (7)
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento. (4)
- 6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. (6)

(1) Articolo inserito dall'art. 7 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n. 9, con le modifiche apportate dal decreto-legge n. 151/2003 e dalla legge di conversione n. 214 del 1° agosto 2003.

(2) È rilevante sulla materia anche quanto disposto dall'art. 6-ter del decreto-legge n. 151/2003, come modificato dalla legge di conversione n. 214 del 1° agosto 2003 e dalla legge 29 luglio 2010 n.120:

1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.

(3) Comma modificato dall' art.164 della legge 24 novembre 2006 n.286

(4) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120

(5) Secondo la legge 29 luglio 2010 n.120 i programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 9 febbraio 2011 (centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 29 luglio 2010 n.120, avvenuta il 13 agosto 2010)

(6) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120

(7) Secondo la legge 29 luglio 2010 n.120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del Codice della strada [decreto legislativo n. 285 del 1992], che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

(8) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

articolo 157: Arresto, fermata e sosta dei veicoli

1. Agli effetti delle presenti norme:
 - a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
 - b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
 - c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
 - d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento. (1)
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
- 7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 218 a euro 435. (2) (4) (5)
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis (3), chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169. (5)

(1) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.

(2) Comma aggiunto dal Decreto legge 3 agosto 2007 n.117 convertito , con modificazioni, in Legge 2 ottobre 2007 n.160

(3) Parole aggiunte dal Decreto legge 3 agosto 2007 n.117 convertito , con modificazioni, in Legge 2 ottobre 2007 n.160

(4) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120

(5) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

articolo 158: Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

1. La fermata e la sosta sono vietate:
 - a. in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
 - b. nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornicci e i portici, salvo diversa segnalazione;
 - c. sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
 - d. in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
 - e. fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
 - f. nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
 - g. sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
 - h. sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
 - a. allo sbocco dei passi carrabili;
 - b. dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta (1);
 - c. in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli (1);
 - d. negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (1);
 - e. sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
 - f. sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
 - g. negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
 - h. nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
 - i. nelle aree pedonali urbane;
 - l. nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
 - m. negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
 - n. davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

- o. limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
- 3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
- 4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
- 5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 (1) e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 85 a euro 338 per i restanti veicoli. (2) (3) (4)
- 6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 98 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41 a euro 169 per i restanti veicoli. (3) (4)
- 7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

(1) La competenza a disporre la rimozione dei veicoli, in questi casi, può anche essere conferita agli "ausiliari del traffico" istituiti dall'art. 17 della legge n. 127 del 1997. Così stabilito dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000), in aggiunta ai poteri di contestazione immediata e sottoscrizione del verbale di accertamento (qualora gli ausiliari siano stati nominativamente designati dal sindaco), che la medesima legge ha interpretato come compresi nelle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni alle norme della circolazione ad essi attribuite dalla predetta legge n. 127 del 1997.

(2) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.

(3) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120.

(4) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

articolo 159: Rimozione e blocco dei veicoli

1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
 - a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
 - b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
 - c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
 - d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti

alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.

3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (1).
- 5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali. (2)

(1) Il DPR 915/82 è stato abrogato dall'art. 56 del decreto legisl. 5 febbraio 1997, n. 22. L'art. 46 di quest'ultimo è ora sostituito dalla disciplina risultante dal D. legisl. 24 giugno 2003, n.209 - Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (GU n. 182 del 7 agosto 2003, Suppl. Ordinario n.128), il quale all'art. 5 così dispone:

8. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.

10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(2) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.

articolo 169: Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. (1)
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679. (2).
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695,(2) nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169. (2)
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.(2).

(1) Comma così modificato dal Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n. 150 (G.U. n.87 del 13.4.2006)

(2) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

articolo 172: Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini (1)

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza (3), hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
 - a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
 - b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile.

Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
 - a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
 - b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
 - b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali; (4)

- c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
 - d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
 - e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita' di altro Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validita', deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
 - f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
 - g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
 - h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di eta' inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
 10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe' delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 81 euro a 326 euro.(5) Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (2)
 11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 euro a 163 euro.(5)
 12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 848 euro a 3.393.(5)
 13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 (1) Articolo modificato dal Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n. 150 (G.U. n.87 del 13.4.2006)

(2) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003

(3) Periodo inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120. In vigore dal 30 luglio 2010 (giorno successivo alla data di pubblicazione della legge 29 luglio 2010 n.120, avvenuta il 29 luglio 2010)

(4) Lettera inserita dalla legge 29 luglio 2010 n.120. In vigore dal 30 luglio 2010 (giorno successivo alla data di pubblicazione della legge 29 luglio 2010 n.120, avvenuta il 29 luglio 2010)

(5) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

articolo 173: Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. (4) (5)
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani). (1)
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 a euro 326. (2) (6)
- 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 646. (6) Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio. (3)

 (1) Comma inserito dall'art. 2 del decreto-legge n. 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002; il periodo tra parentesi è sopravvissuto alle modifiche.

(2) Comma modificato dal Decreto legge 3 agosto 2007 n.117 convertito , con modificazioni, in Legge 2 ottobre 2007 n.160

(3) Comma aggiunto dal Decreto legge 3 agosto 2007 n.117 convertito , con modificazioni, in Legge 2 ottobre 2007 n.160

(4) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120

(5) Comma modificato dall'art.18 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2011 n.59

(6) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014

articolo 180: Possesso dei documenti di circolazione e di guida

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
 - a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; (4)
 - b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2; (5)
 - c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
 - d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a

locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (1)

5. Il conducente deve avere con sé certificato di abilitazione o di formazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti. (2) (6)
6. (7).
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25 a euro 100. (3)
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695.(8) Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (1)

(1) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.

(2) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120.

(3) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014

(4) Lettera sostituita dall'art.18 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011 n.59

(5) Lettera modificata dall'art.18 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011 n.59

(6) Comma modificato dall'art.18 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011 n.59 come modificato dall'art.9 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.2

(7) Comma abrogato dall'art.18 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011 n.59. Prevedeva "Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento."

(8) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

articolo 186: Guida sotto l'influenza dell'alcool (1)

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
 - a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 a euro 2.125, (15) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; (10)
 - b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto (14) fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; (6)
 - c) con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, l'arresto (14) da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della

- sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. (3) (10)
- 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. (2) (11)
- 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. (5)
- 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. (5)
- 2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (8)
- 2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. (9)
- 2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. (9)
- 2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. (9)
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla

prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187. (4) (12)

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (3) (7)
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. (4)
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8. (3)
- 9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250,00 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. (13)

-
- (1) Articolo sostituito dal decreto legge 27 giugno 2003 n.151 convertito con legge 1 agosto 2003 n.214
 - (2) Comma sostituito dal decreto legge 23 maggio 2008 n.92 convertito con modificazioni con legge 24 luglio 2008 n.125
 - (3) Comma sostituito dal decreto legge 3 agosto 2007 n.117 convertito con modificazioni con legge 2 ottobre 2007 n.160
 - (4) Comma modificato dal decreto legge 3 agosto 2007 n.117 convertito con modificazioni con legge 2 ottobre 2007 n.160
 - (5) Comma inserito dal decreto legge 3 agosto 2007 n.117 convertito con modificazioni con legge 2 ottobre 2007 n.160
 - (6) Lettera modificata dal decreto legge 23 maggio 2008 n.92 convertito con modificazioni con legge 24 luglio 2008 n.125
 - (7) Comma modificato dal decreto legge 23 maggio 2008 n.92 convertito con modificazioni con legge 24 luglio 2008 n.125
 - (8) Comma inserito dal decreto legge 23 maggio 2008 n.92 convertito con modificazioni con legge 24 luglio 2008 n.125
 - (9) Comma inserito dalla legge 15 luglio 2009 n.94
 - (10) Lettera modificata dalla legge 29 luglio 2010 n.120
 - (11) Comma sostituito dalla legge 29 luglio 2010 n.120
 - (12) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120
 - (13) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120
 - (14) Secondo la legge 29 luglio 2010 n.120, art. 57, in luogo della misura detentiva dell'arresto, a richiesta di parte possa essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.
 - (15) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

articolo 186-bis: Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni (1)

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
 - a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
 - b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
 - c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
 - d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 a euro 663 (2) , qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0

(zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

(1) Articolo inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120

(2) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.

D.P.R. 16-12-1992 n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Publicato nella Gazz. Uff 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

articolo 57: Pubblicità sui veicoli

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'*articolo 61 del codice*. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni:
 - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. (163) (165)
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
 - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
 - b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm;
 - c) che non sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade. (164) (165)
4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
 - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
 - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
 - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. (165)
5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.

(162) Articolo sostituito dall'*art. 47, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.*

(163) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 7, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422* e, successivamente, dallo stesso come modificato dall'*art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400.*

(164) Comma sostituito dall'*art. 14, comma 7, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422* come modificato dall'*art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400.*

(165) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 novembre 1999, n. 430 (Gazz. Uff. 24 novembre 1999, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 57, secondo, terzo e quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.*

(166) Vedi, anche, l'*art. 5, comma 4, L. 29 luglio 2010, n. 120.*

Art. 215 - Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico

1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.
3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.
4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo. ⁽³⁶⁶⁾
5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente. ^{(367) (370)}
6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi. ⁽³⁶⁸⁾

7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'*art. 103 del codice*.
8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze. ⁽³⁶⁹⁾

(366) Comma così modificato dall'*art. 126, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610*.

(367) Comma così modificato dall'*art. 126, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610*.

(368) Comma così modificato dall'*art. 126, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610*.

(369) Comma così modificato dall'*art. 126, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610*.

(370) Per la disciplina e le procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, vedi il *D.M. 17 dicembre 2009*.

Art. 310 - Tipi di certificati di abilitazione professionale: CAP (535)

1. I certificati di abilitazione professionale (CAP), di cui all'*art. 116, comma 8, del codice*, sono dei seguenti tipi:
 - KA - per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozette, di massa complessiva fino a 1,3 t in servizio di noleggio con conducente;
 - KB - per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozette di massa complessiva oltre 1,3 t in servizio di noleggio con conducente ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
 - KC - per guidare, essendo minori di anni 21 e per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, ed il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, superi 7,5 t;
 - KD - per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari; ⁽⁵³⁶⁾
 - KE - per guidare, per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2. Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato KA; il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche per la guida dei veicoli cui abilitano i certificati di tipo KB e KE. (537)
3. I certificati di cui al comma 1, devono corrispondere al modello IV.3, che fa parte integrante del presente regolamento.

(535) A norma dell'*art. 17, comma 26, L. 27 dicembre 1997, n. 449*, è soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui al presente articolo.

(536) Punto così modificato dall'*art. 174, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610*.

(537) Comma così modificato dall'*art. 174, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610*.

D.Lgs. 19-11-1997 n. 422

Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Publicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 287.

Art. 14. Programmazione dei trasporti locali

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentita, per quanto di competenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, il coordinamento della programmazione delle regioni e delle province autonome con la programmazione dello Stato definita dal C.I.P.E.
2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:
 - a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino;
 - b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e, ove esistenti, dalle città metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.
3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all'*articolo 16*, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:
 - a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
 - b) l'integrazione modale e tariffaria;
 - c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;
 - d) le modalità di determinazione delle tariffe;
 - e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;
 - f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
 - g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.
4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto di persone, possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.
5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi dell'*articolo 16*, comma 3, e dell'*articolo 18*, comma 3-bis, possono organizzare la rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'*articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*. Detti veicoli devono risultare nella disponibilità di soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalità del servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri

tecnici e le modalità per l'utilizzazione dei sopraddetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. ⁽²⁴⁾ ⁽²⁶⁾

6. Ad integrazione dell'*articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all'*articolo 82, comma 5, lettera b)*, dello stesso decreto, è consentito l'uso proprio fuori servizio.
7. Nel comma 2 dell'*articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come sostituito dall'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610*, dopo le parole: "di linea" sono inserite le seguenti: "e non di linea", ad eccezione dei taxi. All'*articolo 57 del succitato decreto n. 495* il comma 3 è così sostituito:
" 3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 times35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 times12 cm; c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade." ⁽²⁵⁾
8. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il presidente della regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'*articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21*.

CODICE CIVILE

art. 1678

Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

art. 1679

Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati a accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico.

I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste, in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali.

ASPETTI SULLA DISABILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 "Testo Unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea":

- Art. 6 - Trasporto di persone disabili
- Art. 23 comma 1 lettera c)

Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" Testo vigente dal 13 febbraio 2019 con le ultime modifiche apportate dal D.L. 29 dicembre 2018, n. 143.

- Articolo 14 - Disposizioni particolari.

(I sopra riportati riferimenti si trovano nella normativa complessiva pubblicata nella parte dedicata delle presenti dispense).

INTRODUZIONE

Le disabilità sono molteplici, possono riguardare aspetti fisici, sensoriali, psichici – psichiatrici e variano da persona a persona, pertanto non si può generalizzare e usare le stesse attenzioni e comportamenti nei confronti di ogni utente/cliente disabile.

In ogni caso il cliente disabile deve essere trattato con le stesse procedure ed attenzioni di ogni altro cliente "normodotato".

Al tassista/autista di un veicolo da noleggio si richiede di avere molta pazienza, cortesia ed attenzione, in quanto, molto spesso il cittadino disabile, ricorre all'uso del taxi/autonoleggio (quindi ad un servizio di trasporto pubblico, più costoso), in quanto impossibilitato ad utilizzare altri mezzi di trasporto collettivo (quali treni – bus – pullman sub/extra urbani, ecc.), cosa che potrebbe creargli insofferenza e disagio.

Regole di comportamento

Il tassista/noleggiatore deve:

- presentarsi sempre con un sorriso: questo è il corretto approccio per un rapporto cordiale;
- rivolgersi al disabile in terza persona (LEI): è un modo gentile di dialogare con l'interlocutore disabile, dare "del tu" al disabile, anche se amichevole, è un passo sbagliato e non sempre gradito, per avviare un rapporto;
- in caso di presenza di un amico/parente che accompagna la persona con disabilità, non rivolgersi mai all'accompagnatore su questioni che riguardano la persona disabile come se lui non fosse presente o non capisse;
- non mostrarsi frettolosi, ma dedicare al servizio tutto il tempo che necessita, soprattutto quando la persona con disabilità ha difficoltà a parlare e/o a formulare le proprie risposte o si tratta di una persona sorda;
- assumere un atteggiamento assolutamente normale nell'approccio (corretta terminologia, massima professionalità, disponibilità e cortesia);
- domandare direttamente alla persona quali siano le sue esigenze, al fine di calibrare al meglio l'intervento tenendo in considerazione che la persona in questione è portatrice di specifiche esigenze legate alla sua specifica disabilità, e pertanto lui solo può rappresentarvi le sue necessità, i suoi quesiti, le sue perplessità per ciò che gli state offrendo/proponendo;
- nel caso in cui non riusciste a garantire il servizio/trasporto (a causa dell'impossibilità di caricare la carrozzina e/o il cliente non è in grado di salire sul mezzo), cercate di mantenere/infondere calma

nell'utente ed attivatevi tramite altri tassisti, autonoleggiatori e/o il Comune di riferimento, al fine di cercare un veicolo idoneo al trasporto.

Al fine di un corretto approccio, si consiglia, inoltre, di:

- non fare domande sul tipo di patologia e su come è successo;
- non fare paragoni con persone che conoscete.
- non dare alla persona con disabilità consigli non richiesti su cure alternative o centri di cura a cui si potrebbe rivolgere;

Principali problematiche di mobilità di una persona affetta da deficit motorio e/o deambulante su sedia a ruote.

Le patologie che possono comportare l'uso di una sedia a rotelle sono di diversa natura e si differenziano da persona a persona.

Le problematiche di mobilità, pertanto, possono riguardare:

- il tipo di patologia.
- il proprio grado di autonomia.
- la capacità a usare correttamente un ausilio.
- la propria resistenza.

Per fare un esempio: mentre per taluni passare dalla carrozzina al veicolo (e viceversa) costituisce una barriera, per tal altri, affetti dalla medesima patologia, il passaggio potrebbe non creare alcun problema.

Principali problematiche di mobilità di una persona affetta da deficit sensoriale.

• Persone sorde/ipo udenti

Il problema principale per queste persone, è che il loro deficit non è visibile (ci accorgiamo che stiamo parlando ad una persona affetta da questo deficit, solo quando comunichiamo con loro).

In questo caso è consigliabile guardare in faccia la persona e dedicare tutto il tempo necessario per dialogare con lei; anche facendosi ripetere le cose o usare un block notes per scrivere le domande e/o le risposte.

Molte persone sorde o ipoudenti, sono in grado di leggere le labbra, quindi è opportuno parlare lentamente e scandire le parole con il movimento delle labbra.

• Persone ipo/non vedenti

Anche se i cittadini ipo/non vedenti spesso viaggiano accompagnati, ci sono molti di loro che viaggiano da soli. Si suggerisce di non prendeteli mai sottobraccio, ma lasciare che siano loro a prendere il vostro braccio.

Nel condurli segnalare a voce eventuali gradini, barriere e/o qualsiasi situazione che potrebbe costituire barriera e/o situazione di pericolo.

Aiutarli a salire/scendere dal veicolo, aprendo solamente la porta e lasciare che siano loro a dire come vogliono essere aiutati.

Normalmente gli ipo/non vedenti riconoscono molto bene i soldi al tatto.

• Persone sordo/cieche

Si calcola che in Italia vivano circa 6.000 (sei mila) persone sordocieche.

Generalmente queste persone viaggiano accompagnate, in questo caso lasciare che l'accompagnatore comunichi con loro tramite l'alfabeto MALOSSI.

Qualora viaggiassero da soli, si consiglia di comunicare con loro scrivendo (con il vostro dito) sul palmo della loro mano ogni lettera della parola si intende dire.

Molti di coloro che sono affetti da questa patologia, hanno un residuo uditivo e comunque parlano molto normalmente.

Principali problematiche di mobilità di una persona affetta da deficit psichico - psichiatrico

Anche se di solito sono accompagnati, sono molti i cittadini affetti da queste patologie che viaggiano da soli.

La gentilezza, una comunicazione semplice e cordiale, e la massima calma nel gestire ogni situazione sono i migliori suggerimenti che si possono dare.

Patologie

- **Poliomielite:** malattia virale che colpisce il sistema nervoso centrale/periferico. l'utente può utilizzare bastoni, canadesi, grucce, carrozzine manuali - elettriche - scooter elettrici, etc.
- **Focomelia:** menomazione congenita. Il deficit può riguardare gli arti superiori o inferiori e può essere mono o bilaterale ed interessare porzioni più o meno estese degli arti. Se il deficit riguarda gli arti superiori vi è una difficoltà nella manualità (aprire porte, portare borse, ecc.) se il deficit riguarda l'arto inferiore o superiore/inferiore l'utente può utilizzare bastone, canadesi, grucce, carrozzine manuali - elettriche - scooter elettrici, etc
- **Paraplegia:** è la condizione in cui la parte inferiore del corpo di una persona è affetta da paralisi motoria e/o carenza funzionale, associata a disturbi della sensibilità. Il deficit riguarda solo gli arti inferiori (generalmente a causa di un incidente o di un virus). L'utente può utilizzare carrozzine manuali - elettriche - scooter elettrici, etc
- **Tetraplegia:** è una paralisi del torso e di tutti e quattro gli arti conseguente ad un trauma o ad una malattia. Si distingue dalla paraplegia che coinvolge solamente gli arti inferiori; l'utente può utilizzare carrozzine manuali - elettriche - scooter elettrici, etc
- **Paraparesi/tetraparesi spastica:** se riguarda solo i due arti inferiori (o superiori) si chiama paraparesi, se i quattro arti si chiama tetraparesi. I soggetti affetti da tale patologia possono avere dei movimenti incontrollati e dei deficit di comunicazione. Se il deficit riguarda gli arti superiori vi è una difficoltà nella manualità (aprire porte, portare borse, etc.).
- **Amputazione/i:** menomazione generalmente dovuta per incidenti e/o malattie. Il deficit può riguardare uno o più arti: l'utente potrebbe non utilizzare nessun ausilio o potrebbe utilizzare protesi quali un bastone, canadesi, grucce, carrozzine manuali - elettriche - scooter elettrici, etc.
- **Sclerosi multipla:** malattia del sistema nervoso centrale e/o periferico. Si tratta di una malattia degenerativa. Nelle prime fasi, potrebbe non dare alcun problema, ma a mano a mano che la malattia evolve si possono verificare delle fasi altalenanti di benessere o grave prostrazione momentanea. Il deficit può riguardare la stabilità, la memoria breve/profonda, uno o più arti. Se il deficit riguarda gli arti superiori vi è una difficoltà nella manualità (aprire porte, portare borse, ecc.). L'utente potrebbe non utilizzare nessun ausilio o potrebbe utilizzare un bastone, canadesi, grucce, carrozzine manuali - elettriche - scooter elettrici, ect
- **Distrofia muscolare:** il termine distrofia muscolare raggruppa gravi malattie neuromuscolari degenerative e genetiche, che causano un'atrofia ed un indebolimento progressivi della muscolatura scheletrica riducendo notevolmente le capacità motorie della persona. Si tratta di una patologia congenita, o che si sviluppa sia nei primi anni di vita e/o nel corso della vita. Il deficit può riguardare un solo arto o a due/ tre/quattro gli arti, e dare problemi anche di respirazione. L'utente potrebbe anche non utilizzare nessun ausilio o potrebbe utilizzare un bastone, canadesi, grucce, carrozzine manuali - elettriche - scooter elettrici, sistemi per la respirazione, ecc.
- **Nanismo:** è una condizione clinica caratterizzata da un marcato difetto dell'accrescimento somatico delle strutture anatomiche del corpo. Si tratta di una menomazione congenita legata sia all'altezza che ad altre problematiche (non visibili).

- **Deficit vari agli arti inferiori:** quali rigidità di gambe, anchilosi, osteoporosi, piede equino, gotta, etc: l'utente potrebbe non utilizzare alcun ausilio o potrebbe utilizzare un bastone, canadesi, grucce, carrozzine manuali - elettriche - scooter elettrici, ecc
- **Patologie legate a malattie geriatriche** che possono coinvolgere la sfera del motorio (demenza senile, Alzheimer, Parkinson, ecc.).

I principali ausili a cui non bisogna applicare i supplementi

Per la deambulazione dei bimbi/neonati

- Culla
- Passeggino

Per le amputazioni

- Protesi artificiali - ortesi

Per la deambulazione utilizzati con due braccia

- Deambulatore (girello)

Per la deambulazione utilizzati con un braccio / mano

- Bastone
- Stampella/Canadese
- Grucia
- Tripode/tetrapodo

Per la mobilità personale

- Sedia a ruote a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore
- Sedia a ruote a telaio rigido ad autospinta
- Sedie a ruote per attività sportive
- Sedia a ruote pieghevole ad autospinta
- Sedia a ruote elettriche
- Scooter elettrico

Per l'incontinenza

- Contenitori di cateteri
- Contenitori di sacche urinarie/urocontrol
- Contenitori di pannoloni
- Contenitori di sacche per le stomie

Per la mobilità delle persone cieche/ipovedenti, ipoudenti o altre disabilità

- Cani guida (*riconoscibili da apposita pettorina*) La guida è la "maniglia" che la persona non vedente prende per essere guidata. Il cane guida, quando sente che una persona prende questa "guida/maniglia", sa che deve essere lui a guidare. Quindi, solo la persona non vedente può prendere il cane per la "guida". Il tassista/autonoleggiatore deve, eventualmente, prendere il cane per il guinzaglio o per il collare. Questi cani sono molto mansueti.
- Cani di aiuto a persone disabili (*riconoscibili da apposita pettorina*)

Ausili per la respirazione

- Bombole/bombolotti per l'ossigeno.
- Strumentazioni varie per la respirazione.

Conoscenza base di una lingua straniera

Gli elenchi sottostanti forniscono solamente una traccia sulle domande che potranno essere poste al candidato al quale sarà comunque richiesta la capacità di poter comunicare, nella lingua prescelta, con l'eventuale cliente straniero.

Inglese - English

FRASI DI USO COMUNE	
Buongiorno	Good morning
Buonasera	Good evening
Grazie	Thank you
Per favore dov'è/dove sono L'aeroporto, la stazione, l'ufficio postale, il consolato, i negozi?	Please, where is/are ... the airport, the railway station, the post office, the consulate, shops
Quanto dista da qui?	How far is it from here?
Quanto tempo occorre per arrivare?	How long does it take to get there?
In due ore, un'ora, mezz'ora saremo arrivati.	We shall arrive in two hours, one hour, half hour
Quanto costa la corsa?	How much does the race cost? How much is the fare?
Va bene, d'accordo	Ok, all right.
Scusi non la capisco	I'm sorry, I don't understand you
Può ripetere, prego	You can repeat that, please
Non lo so	I don't know
Aspetti un momento	Wait a moment.
Prego, si accomodi	Please, come in.
Spiacente, non posso	I'm sorry, I can't...
Potrebbe indicarmi un buon ristorante, un buon albergo?	Could you point me to a good restaurant, a good hotel?
Dovrebbe andare più veloce, grazie, siamo in ritardo	You should go faster, thanks, we are late.
Supplemento di bagaglio	Baggage supplement
Fare segno ad un taxi	Hailing a taxi
Quanto le devo?	How much do I owe you?
Tenga il resto	Here's a tip
Possiamo andare in quella strada?	Can we go in that street?
Per entrare nell'area dell'aeroporto, si deve pagare una tassa. Quindi se vuole pagare meno posso lasciarla in un albergo vicino. Da lì puoi camminare per 5 minuti fino all'aeroporto.	To enter the airport area I have to pay a tax, so if you want to pay less I can leave you at a hotel nearby. From there you can walk 5 minutes to the airport.
Usa il tassametro ?	Do you use a taximeter?
Grazie mille. Buona giornata	Thank you very much. Have a nice day!
Mi può passare a prendere alle ore ...per andare a (indirizzo)?	Can you pick me up at ...to go to (address)?

Ho molta fretta, quindi può prendere la strada più veloce, per favore?	I'm really in a hurry, so can you take the quickest route please?
Buongiorno signorina, ha bisogno di un taxi?	Good Morning miss, do you need a taxi?
Metterò i bagagli nel cofano. Dove sta andando?	I will put the luggage in the trunk. Where are you going?
Il traffico è molto intenso oggi. Quanto tempo pensa ci vorrà per arrivare?	The traffic is very heavy today. How long do you think it will take to get there?
Sa dove posso prendere un taxi?	Do you know where I can get a taxi?
Ha il numero di un taxi?	Do you have a taxi number?
Vorrei un taxi, per favore	I need a taxi, please
Mi dispiace, non ci sono taxi disponibili al momento	Sorry, there aren't taxi available at the moment
Dove si trova lei?	Where is she?
Qual è l'indirizzo?	What's the address?
Sono al Metropolitan Hotel/alla stazione ferroviaria	I'm at the Metropolitan Hotel/at the train station
Dove vuole andare ?	Where would you like to go?
Vorrei andare alla Stazione di Genova Principe	I'd like to go to Genova Principe station
Mi può portare al ...?	Could you take me to ...?
Un quarto d'ora	A quarter of an hour
Circa dieci minuti	About ten minutes
Sta arrivando	It's on the way
Possiamo fermarci a un bancomat?	Could we stop at a cashpoint?
Quanto verrà a costare?	How much will it cost?
Per favore accenda il tassametro	Please switch the meter on
Le dispiace se apro la finestra?	Do you mind if I open the window?
A posto così, tenga il resto	That's fine, keep the change
Potrei avere la ricevuta?	Could I have a receipt, please?
Mi puoi venire a prendere qui alle sei?	Could you pick me up here at six o'clock
Mi può aspettare qui?	Could you wait for me here?
Qual è l'indirizzo?	What's the address?
Potrebbe scrivermi l'indirizzo completo, per favore?	Could you write the complete address, please?
Le dispiacerebbe fermarsi un po' più vicino alla zona pedonale?	Would you mind stopping a little closer to the pedestrian zone?
Sono con 5 bambini quindi ho bisogno di un veicolo spazioso	I am with 5 kids so I need a spacious car
Le mie valigie sono pesantissime; mi aiuta a prenderle?	My cases are heavy; would you help me with them?
Può andare più piano/veloce?	Could you slow down/go faster?
Se non rallenta mi sento male	If you don't slow down I'm going to be sick
Si può accostare qui?	Can you stop here?
È più di quanto indicato sul tassametro	It's more than on the meter
Mi dispiace, non ho moneta	Sorry, I don't have any change
E' stato veloce!	That was quick!
Mi porti lì, per favore!	Take me there, please!
Mi scusi, è la strada più veloce?	Excuse me, are we going the fastest route?
Facciamo due fermate	We are going to make two stops

Le dispiacerebbe mettere la cintura di sicurezza?	Would you mind putting on your seat belt?		
Siamo appena arrivati	We just arrived		
Va bene! Andiamo	All right! Let's go		
È un po' in ritardo	You are a little late		
NUMERI			
1	One	20	twenty
2	Two	30	thirty
3	Three	40	fourty
4	Four	50	fifty
5	Five	100	one hundred
6	Six	200	two hundred
7	Seven	1.000	one thousand
8	Eight	20.000	twenty thousand
9	Nine	50.000	fifty thousand
10	Ten	10.5	ten point five

Francese – Français

FRASI DI USO COMUNE	
Buongiorno	Bonjour
Buonasera	Bonsoir
Grazie	Merci
Per favore dov'è/sono... L'aeroporto, la stazione, l'ufficio postale, il consolato, dei negozi?	S'il vous plaît, où est/sont... L'aéroport, la station, le bureau de poste, le consulat, des magasins.
Quanto dista da qui ?	A quelle distance d'ici ?
Quanto tempo occorre per arrivare?	Combien de temps faut-il pour arriver ?
Quanto costa la corsa ?	Combien coûte la course ?
Va bene, d'accordo	Très bien, d'accord
Scusi non la capisco	Excusez-moi, je ne vous comprends pas
Può ripetere, prego	Pouvez-vous répétez, je vous en prie
Non lo so	Je ne sais pas
Aspetti un momento	Attendez un instant
Prego, si accomodi	Asseyez-vous, s'il vous plaît
Spiacente, non posso	Désolé, je ne peux pas.
Per favore, mi porti in Via Roma, grazie	S'il vous plaît, pourriez-vous m'emmenar à la Rue Roma, merci.
Potrebbe indicarmi un buon ristorante o un buon albergo?	Pourriez-vous m'indiquer un bon restaurant ou un bon hôtel ?
Desidero fare un giro turistico della città. Quanto costa?	J'aimerais faire une visite touristique de la ville. Combien cela coûterait-il ?
Supplemento di bagaglio	Supplément de bagage
Siamo arrivati a destinazione	Nous sommes arrivés à destination
Tenga il resto	Tenez, gardez la monnaie.
Ci saremo lì tra mezz'ora	Nous y serons dans une demi-heure
Dove vuole andare ?	Où voulez-vous aller?

Uso una sedia a rotelle e ho bisogno di aiuto per salire sul taxi	J'utilise un fauteuil roulant et j'ai besoin d'aide pour monter dans le taxi
Qual è la tariffa per un viaggio notturno?	Quel est le tarif pour un voyage nocturne?
Potrebbe aiutarmi con le valigie?	Vous pourriez m'aider avec les valises?
Mi dispiace molto, ma c'è molto traffico questa mattina a causa di un incidente. Cercherò di prendere l'autostrada per vedere se è più veloce.	Je suis vraiment désolé mais il y a beaucoup de circulation ce matin à cause d'un accident. Je vais essayer de prendre l'autoroute pour voir si c'est plus rapide.
Può scrivere l'indirizzo completo su carta, per favore?	Pourriez-vous écrire l'adresse complète sur papier, s'il vous plaît?
Posso pagare con una carta di credito?	Est-ce que je peux payer avec une carte de crédit ?
Ecco la mancia	Voilà un pourboire
Possiamo passare di fronte (luogo famoso) lungo la strada?	Peut-on passer devant (endroit réputé) sur le chemin ?
Usa il tassametro?	Utilisez-vous un compteur?
Mi può passare a prendere alle ore per andare a (indirizzo)?	Pourriez-vous passer me prendre à (heure), pour aller à (adresse)?
Ho molta fretta, quindi può prendere la via più veloce, per favore?	Je suis vraiment pressé, alors pouvez-vous prendre le chemin le plus rapide s'il vous plaît ?
Salve, signorina, le serve un taxi?	Bonjour mademoiselle, avez-vous besoin d'un taxi?
E' la prima volta che vieni a Montreal?	Est-ce la première fois que vous venez à Montréal?
Metterò la valigia nel bagagliaio dell'auto	Je vais mettre la valise dans le coffre de la voiture
Per entrare nell'area aeroportuale, si deve pagare una tassa. Se vuole/volete pagare meno, posso lasciarla/lasciarvi in un hotel della zona. Da lì, deve/dovete camminare solo 5 minuti per arrivare all'aeroporto	Pour rentrer dans la zone de l'aéroport, on doit payer une taxe. Si vous souhaitez payer moins, je peux vous laisser dans un hôtel dans ses environs. De là, vous n'aurez qu'à marcher 5 minutes pour arriver à l'aéroport
Ha un itinerario preferito?	Avez-vous un itinéraire préféré ?
Le dispiacerebbe fermarsi un po' più vicino alla zona pedonale?	ça vous dérangerait, de vous arrêter un peu plus près de la zone piétonne ?
Sono con 5 bambini, quindi ho bisogno di un veicolo spazioso	Je suis avec 5 enfants, donc j'ai besoin d'un véhicule spacieux
Le mie valigie sono pesantissime; mi aiuta a prenderle?	Mes valises sont si lourdes, vous pouvez m'aider à les prendre ?
Le dispiacerebbe mettere la cintura di sicurezza?	Ça vous dérangerait de mettre votre ceinture de sécurité ?
Può andare più piano o più veloce?	Pouvez-vous aller plus lentement ou plus vite ?
Se non rallenta, mi sentirò male	Si vous ne ralentissez pas, je me sentirais mal.
Puoi fermarti qui?	Peux-tu t'arrêter ici ?
E' più di quanto indicato sul tassametro	C'est bien plus que ce qu'il y a sur le compteur.
Mi dispiace, non ho moneta	Je suis désolé, je n'ai pas d'argent
Che velocità!	Quelle vitesse!
Mi porti lì, per favore!	Emmenez-moi là-bas, s'il vous plaît !
Mi scusi, è la strada più veloce?	Excusez-moi, est-ce le chemin le plus rapide ?
Facciamo due fermate	Faisons deux arrêts
Le dispiace mettere la cintura di sicurezza?	Ça vous dérangerait de porter votre ceinture de sécurité ?
Siamo appena arrivati	Nous venons d'arriver
Va bene! Andiamo	D'accord ! Allons-y

Andiamo a prendere il mio collega	Allons chercher mon collègue.		
Vorrei vedere la casa di Colombo	Je voudrais voir la maison de Colombe		
Può indicarmi i luoghi di interesse principali di questa città?	Pouvez-vous m'indiquer où se trouvent les principaux lieux d'intérêt de cette ville ?		
Ho fretta! E' lontano l'aeroporto?	Je suis pressé ! L'aéroport est-il encore loin ?		
E' un po' in ritardo	Vous êtes en retard		
NUMERI			
1	un	20	vingt
2	deux	30	trente
3	trois	40	quarante
4	quatre	50	cinquante
5	cinq	100	cent
6	six	200	deux cent
7	sept	1.000	mille
8	huit	20.000	vingt mille
9	neuf	50.000	cinquante mille
10	dix	10,5	dix virgule cinq

Spagnolo – Español

FRASI USO COMUNE	
Buongiorno	¡buenos días !
Buonasera	¡buenos tardes !
Grazie	¡gracias !
Per favore dov'è... L'aeroporto, la stazione, l'ufficio postale, il consolato, dei negozi?	Por favor, ¿donde esta... El aeropuerto, la estacion, la oficina de correos, el consulado, las tiendas?
Quanto dista da qui ?	¿a qué distancia está de aquí?
Quanto tempo occorre per arrivare?	¿cuánto tiempo se tarda en llegar?
In due ore, un'ora, mezz'ora saremo arrivati.	En dos horas, una hora, media hora, estaremos allí.
Quanto costa la corsa ?	¿cuánto cuesta el viaje?
Va bene, d'accordo	Está bien, está bien.
Scusi non la capisco	Lo siento, no la entiendo.
Puo ripetere, prego.	Puede repetir eso, por favor.
Non lo so	No lo sé
Aspetti un momento	Espere un momento.
Prego, si accomodi	Por favor siéntese.
Per favore, mi porti in via roma, grazie	Por favor, lléveme en via roma, gracias.
Potrebbe indicarmi un buon ristorante, un buon albergo?	¿podría indicarme un buen restaurante, un buen hotel?
Desidero fare un giro turistico della citta. Quanto costa ?	Me gustaría hacer un recorrido por la ciudad. ¿cuánto cuesta?
Supplemento di bagaglio	Equipaje extra

Siamo arrivati a destinazione	Hemos llegado a destinación		
A posto così, tenga il resto	Muy bien, quédese con el cambio.		
Ci saremo lì tra mezz'ora.	Estaremos allí en media hora.		
Dove vuole andare ?	¿a dónde quiere ir?		
Uso una sedia a rotelle e ho bisogno di aiuto per salire sul taxi.	Uso una silla de ruedas y necesito ayuda para subir al taxi.		
Qual è la tariffa per un viaggio notturno?	¿cuál es la tarifa para un viaje nocturno?		
Potresti aiutarmi con le valigie?	¿podrías ayudarme con mis maletas?		
Mi dispiace molto, ma c'è molto traffico questa mattina a causa di un incidente. Cercherò di prendere l'autostrada per vedere se è più veloce.	Lo siento mucho, pero hay mucho tráfico esta mañana debido a un accidente. Intentaré tomar la autopista para ver si es más rápida.		
Il codice postale non sembra corretto. Può scrivere l'indirizzo completo su carta, per favore?	El código postal no parece correcto. ¿puede escribir la dirección completa en papel, por favor?		
Posso pagare con una carta di credito?	¿puedo pagar con tarjeta de crédito?		
Ecco una mancia	Aquí hay un propina		
Possiamo passare di fronte (luogo famoso) lungo la strada?	¿podemos pasar por delante de (lugar famoso) a lo largo del camino?		
Usa il tassametro?	Usa el taxímetro?		
Mi può passare a prendere stasera alle ore ...per andare all'indirizzo?	¿puede recogerme esta noche a laspara ir a la dirección?		
Ho molta fretta, quindi può prendere la via più veloce, per favore?	Tengo mucha prisa, así que ¿puede tomar la calle más rápida, por favor?		
Per entrare nell'area aeroportuale, bisogna pagare una tassa. Se vuole pagare meno, posso lasciarle in un hotel della zona. Da lì, deve camminare solo 5 minuti per arrivare all'aeroporto.	Para entrar en el área del aeropuerto, hay que pagar una cuota. Si quiere pagar menos, puedo dejarla en un hotel de la zona. Desde allí, tiene que caminar sólo 5 minutos para llegar al aeropuerto.		
Le dispiacerebbe fermarsi un po' più vicino alla zona pedonale?	¿podria quedarse un poco más cerca de la zona peatonal?		
Sono con 5 bambini quindi ho bisogno di un veicolo spazioso	Estoy con 5 niños así que necesito un vehículo espacioso.		
Possiamo passare di fronte (luogo famoso) lungo la strada?	¿podemos pasar por delante de (lugar famoso) a lo largo del camino?		
Salve, signorina, le serve un taxi?	Hola, señorita, ¿necesita un taxi?		
È la prima volta che vieni a montreal?	¿es la primera vez que vienes a montreal?		
Metterò la valigia nel cofano dell'auto.	Pondré mi maleta en el capó del coche.		
Hai un itinerario preferito?	¿tienes un itinerario preferido?		
Molto bene! Andiamo.	¡muy bien! Vamos.		
Sei un po' in ritardo	Estas un poco atrasado.		
Numeri			
1	un	20	veinte
2	dos	30	treinta
3	tres	40	cuarenta

4	cuatro	50	cincuenta
5	cinco	100	cien/ciento
6	seis	200	doscientos
7	siete	1.000	mil
8	ocho	20.000	veinte mil
9	nueve	50.000	cincuenta mil
10	diez	10.5	diez coma cinco

Appendice normativa

L. 15 gennaio 1992, n. 21 ⁽¹⁾.

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ⁽²⁾.

1. *Autoservizi pubblici non di linea.*

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale ⁽³⁾.

⁽³⁾ Lettera così modificata dall'art. 1, comma 170, L. 4 agosto 2017, n. 124.

2. *Servizio di taxi.*

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

3-bis. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla *legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27*.

3. *Servizio di noleggio con conducente* ⁽⁵⁾.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici ⁽⁶⁾.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze

infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa ⁽⁷⁾.

(5) Articolo così sostituito dalla lettera a) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(6) Comma così modificato dall'art. 10-bis, comma 1, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza identica modifica era stata disposta dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018.

(7) Comma così sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lett. b), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza la sostituzione del presente comma era stata disposta dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018.

4. Competenze regionali.

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) , e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.

6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Competenze comunali.

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5-bis. Accesso nel territorio di altri comuni ⁽⁸⁾.

1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

1-bis. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati ⁽⁹⁾.

(8) Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(9) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla *legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27*.

6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393*, come sostituito dall'*articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62*, e successivamente modificato dall'*articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111*, e dall'*articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112*.

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

7. Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'*articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443* ;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ⁽¹⁰⁾.

4. L'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁰⁾ Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁽¹¹⁾ Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 2-*bis*, dall'art. 6, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 6 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

9. Trasferibilità delle licenze.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

10. Sostituzione alla guida.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente ⁽¹²⁾.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
- 2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente ⁽¹³⁾.
3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione ⁽¹⁴⁾.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge ⁽¹⁵⁾.

(12) Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

(13) Comma inserito dall'art. 10-bis, comma 1, lett. c), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

(14) Comma così sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lett. d), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

(15) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 6, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici ⁽¹⁶⁾.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾.

4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale ⁽¹⁹⁾.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso ⁽²⁰⁾.

5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

(16) Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(17) Comma sostituito dalla lettera d) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lett. e), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza identica modifica era stata disposta dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018.

(18) Vedi, anche, l'art. 10-bis, comma 2, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

(19) Comma inserito dall'art. 10-bis, comma 1, lett. f), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza l'inserimento del presente comma era stato disposto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale

restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [D.L. n. 143/2018](#).

(20) Comma inserito dall'[art. 10-bis, comma 1, lett. f\), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#). In precedenza l'inserimento del presente comma era stato disposto dall'[art. 1, comma 1, lett. d\), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143](#), abrogato dall'[art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019](#), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [D.L. n. 143/2018](#).

11-bis. Sanzioni ⁽²¹⁾.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli [articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza⁽²²⁾.

(21) Sull'applicabilità delle sanzioni di cui al presente articolo vedi l'[art. 10-bis, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#).

(22) Articolo aggiunto dalla lettera e) del comma 1-*quater* dell'[art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'[art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

12. Caratteristiche delle autovetture.

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Tariffe.

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.
4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

14. Disposizioni particolari.

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di *handicap*.
2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di *handicap*, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di *handicap* di particolare gravità, in attuazione della [legge 30 marzo 1971, n. 118](#) , e del regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384](#) .
3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.
4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

15. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

L.R. 4 luglio 2007, n. 25.

Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea

(Bollettino Ufficiale n. 13, del 11/07/2007)

TITOLO I
TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

CAPO I
FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1. (Finalità)

1. Il presente testo unico disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Art. 2. (Autoservizi pubblici non di linea)

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone e sono effettuati, a richiesta dei soggetti trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, di motocarozzetta, velocipede, di natante e di veicoli a trazione animale; **(9)**
- c) il servizio ad esclusiva finalità turistica eseguito con i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1 lettere a), b), c), e n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada);
- d) il servizio di noleggio di autobus con conducente;
- e) il servizio di noleggio di autobus con conducente a favore di disabili.

Art. 3. (Servizio di taxi)

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento delle vetture avviene in luogo pubblico.

2. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste apposite aree, è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi.

3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale, nell'ambito della quale la prestazione del servizio è obbligatoria.

3 bis. E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio. **(10)**

4. Al servizio di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

Art. 4. (Servizio di noleggio con conducente)

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che richiede, presso la sede del vettore, una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

*Art. 5. (Integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali). **(11)***

1. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea secondo quanto stabilito nel contratto di servizio di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, mediante la stipula di apposite convenzioni tra le aziende aggiudicatrici dei ridetti servizi di trasporto con i titolari di licenze di taxi o di autorizzazioni a noleggio con conducente e loro forme associative.

Art. 6. (Trasporto di disabili)

1. Gli Enti e le associazioni di assistenza, volontariato e promozione sociale possono effettuare trasporto pubblico non di linea a favore di disabili.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 del d.lgs. 395/2000 (attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998 modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori

nonché riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali) ed essere titolari di idonei mezzi di trasporto attrezzati per disabili e dotati di personale conducente in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché di accompagnatori adeguatamente formati.

CAPO II

COMMISSIONE REGIONALE E RUOLO DEI CONDUCENTI

Art. 7. (Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio).

1. E' istituita la Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea avente sede presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova. 2.

2. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) un preside di Istituto professionale statale designato dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria – sede di Genova – nell'ambito di quattro nominativi proposti dai dirigenti degli uffici scolastici provinciali della Liguria, che la presiede; **(12)**

b) quattro esperti del settore, di cui uno funzionario regionale, due designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative ed uno esperto in materia di handicap;

c) un esperto del settore designato alternativamente dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria; **(13)**

d) un esperto designato dall'Ufficio Motorizzazione civile di Genova.

3. La Commissione è integrata da un esperto del settore nautico, designato dalla Capitaneria di porto di Genova nel caso in cui si debba procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone con natanti.

4. La Commissione svolge le funzioni di organizzazione e svolgimento dell'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla valutazione della conoscenza geografica e toponomastica. **(14)**

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova. **(15)**

6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno quattro componenti. **(16)**

7. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico ed il sostituto è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di presidenza sono assunte dal più anziano di età fra i componenti della Commissione.

9. La Commissione resta in carica cinque anni. I componenti della Commissione non possono essere nominati per più di due mandati. **(17)**

10. Ai componenti della Commissione sono corrisposti, ove dovuti, da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova le indennità e i rimborsi spesa nei limiti previsti dalla normativa vigente e delle risorse derivanti dagli introiti di cui all'articolo 12, e sulla base delle indicazioni previste nelle Linee guida di cui al comma 11 bis. **(18)**

11. Per lo svolgimento delle sue attività la Commissione si avvale degli uffici della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova.

11 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate Linee guida per disciplinare le modalità e i criteri per lo svolgimento degli esami e per il funzionamento della Commissione, tenuto conto dell'apporto tecnico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. **(19)**

Art. 8. (Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea)

1. Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova e la Camera di Commercio Riviere di Liguria è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) adibiti a servizi pubblici non di linea, di seguito denominato ruolo. **(20)**

2. L'iscrizione nel ruolo, a seguito del superamento dell'esame effettuato dalla Commissione a norma dell'articolo 7, costituisce requisito indispensabile per il rilascio: **(21)**

a) della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;

b) dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente.

2 bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modificazioni e integrazioni, le imprese di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, previa presentazione di specifica domanda, sono iscritti di diritto al ruolo dei conducenti di cui al comma 1 i rappresentanti legali delle suddette imprese e i dipendenti delle stesse in possesso dei titoli abilitativi alla guida degli autobus per il tempo in cui i medesimi restano alle loro dipendenze. L'iscrizione è cancellata quando vengono meno i requisiti della rappresentanza legale nelle imprese del rapporto di lavoro presso le medesime imprese nonché i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 30. **(22)**

3. L'iscrizione nel ruolo della Liguria, di cui al comma 1 è inoltre necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di: **(23)**

- a) sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato;
- b) dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

4. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) conducenti di autovettura e motocarozzetta;
- b) conducenti di natanti;
- c) conducenti di veicoli a trazione animale.

5. E' ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo.

Art. 9. (Requisiti per l'iscrizione nel ruolo)

1. Per l'iscrizione nel ruolo i soggetti interessati presentano alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, competente per territorio, apposita domanda che attesti il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana ovvero di un Paese della Unione Europea ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità ovvero condizioni di rifugiato politico;
- b) assolvimento degli obblighi scolastici ovvero, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale, possesso della licenza elementare;
- c) età non superiore agli anni sessantacinque per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale;
- d) (Omissis) **(1)** ;
- e) possesso dei requisiti di abilitazione professionale di cui al comma 2;
- f) superamento dell'esame di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a).

2. Il possesso del requisito della abilitazione professionale è soddisfatto qualora gli interessati:

- a) abbiano conseguito, se conducenti di autovettura o di motocarozzetta, il certificato di abilitazione professionale alla guida previsto dall'articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992;
- b) abbiano conseguito, se conduttori di natante, i titoli professionali previsti dal d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 (approvazione del regolamento per la navigazione interna) e dal d.m. 16 febbraio 1971 (istituzione del nuovo titolo professionale di pilota-motorista per il personale navigante della navigazione interna).

3. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura provvede all'iscrizione a ruolo dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 10. (Materie d'esame) (24)

(Omissis)

Art. 11. (Revisione del ruolo)

1. Il ruolo è soggetto a revisione periodica al fine di accertare la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9. **(25)**

2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono l'iscrizione e la permanenza nel ruolo.

3. I provvedimenti di sospensione o di cancellazione dal ruolo, assunti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in relazione alla perdita dei requisiti prescritti, sono comunicati ai comuni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. Il trasferimento dell'iscrizione da un ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale della Liguria ha luogo su domanda dell'interessato e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza.

5. Il trasferimento dell'iscrizione da un ruolo provinciale di altra Regione avviene, su istanza dell'interessato, previo superamento dell'esame di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a).

Art. 12. (Diritti di segreteria e oneri per esami) (26)

1. L'iscrizione nel ruolo, le denunce di modificazione e cancellazione ed altri atti, con l'esclusione dei provvedimenti adottati su segnalazione delle competenti autorità, sono soggetti al pagamento di diritti di segreteria a favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova e della Camera di Commercio Riviere di Liguria, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. **(27)**

1bis. L'iscrizione all'esame di cui all'articolo 7, comma 4, è subordinata al pagamento a favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova di euro 50,00. **(28)**

1ter. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova può aggiornare la misura dell'importo di cui al comma 1bis in relazione all'oggettivo incremento dei costi di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 7. **(29)**

Art. 12 bis. (Oneri per esami) (2)

(Omissis)

CAPO III
COMPETENZE PROVINCIALI E COMUNALI

Art. 13. (Competenze della Città metropolitana di Genova e delle Province) (30)

1. Qualora nel bacino di traffico della città metropolitana di Genova o di ciascuna provincia siano riconosciuti ambiti comprensoriali di rilevante integrazione socio-economica o di valenza territoriale adeguata tali da richiedere forme di coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, la Città metropolitana di Genova e le province possono promuovere intese con i comuni interessati al fine di circoscrivere tali ambiti e in essi assicurare detto coordinamento. **(31)**

2. L'intesa viene perfezionata tramite apposita convenzione da stipularsi, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), tra tutti i comuni del comprensorio. La convenzione, oltre a quanto prescritto dall'articolo 30, comma 2 del d.lgs. 267/2000, disciplina:

- a) l'uniformazione dei regolamenti comunali;
- b) i criteri per il coordinamento nella determinazione delle tariffe.

Art. 14. (Competenze comunali)

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative attuative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea adottando specifici regolamenti al fine della realizzazione di un sistema integrato del trasporto pubblico non di linea con altre modalità di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

2. I comuni rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio ad esclusiva finalità turistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

Art. 15. (Commissione consultiva comunale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni nel cui territorio operano autoservizi pubblici non di linea, possono istituire commissioni con funzioni consultive in merito all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 16.

2. La Commissione esprime parere non vincolante sullo schema di regolamento comunale d'esercizio ai sensi dell'articolo 16.

3. Il comune determina la composizione della Commissione riconoscendo un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e alle associazioni degli utenti.

4. La Commissione adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento e dura in carica quattro anni.

Art. 16. (Regolamenti comunali d'esercizio)

1. I comuni, sentita la Commissione di cui all'articolo 15, se istituita, approvano i regolamenti d'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c).

1 bis. I regolamenti comunali devono corrispondere ai seguenti principi e criteri direttivi: **(8)**

- a) le modalità di assegnazione o prenotazione dei servizi devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni riguardanti i

servizi taxi e noleggio con conducente di cui alla vigente normativa statale e regionale;

b) l'assegnazione o la prenotazione dei servizi è diretta esclusivamente in favore di soggetti in possesso di regolare licenza o autorizzazione ai sensi della disciplina statale e regionale vigente e che osservino pienamente le disposizioni della legislazione in materia di lavoro;

c) l'assegnazione dei servizi taxi deve garantire l'indifferenziazione della stessa tra i singoli operatori licenziatari o tra un gruppo di essi facente capo ad una stessa struttura economica, in modo che sia sempre individuato il taxi più vicino o comunque con le caratteristiche più idonee alle esigenze dell'utente;

d) la prenotazione dei servizi di noleggio con conducente deve comunque pervenire all'operatore nella rimessa indicata nell'autorizzazione. L'operatore deve conservare prova delle singole prenotazioni e fornirla alle autorità competenti assieme, ove richiesto, ai titoli dei relativi pagamenti effettuati e ricevuti.

2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:

a) il numero delle licenze e delle autorizzazioni da immettere in servizio;

b) le modalità di utilizzo dell'auto di scorta per il servizio taxi;

c) la riconoscibilità esterna dei mezzi, ed in particolare del comune di appartenenza;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

e) le modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni;

f) le norme di comportamento per lo svolgimento del servizio in genere e per quello reso a particolari categorie di utenti quali persone anziane o handicappate;

g) i criteri per la determinazione delle tariffe.

Art. 17. (Determinazione delle tariffe)

1. Le tariffe relative ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) sono fissate ogni due anni dal comune.

2. Le tariffe relative ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati dal comune sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dei Trasporti 20 aprile 1993 (criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura).

3. I comuni, sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori, possono prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti.

Art. 18. (Definizione del numero delle licenze e delle autorizzazioni)

1. I comuni determinano il numero delle licenze e delle autorizzazioni necessarie all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), definendo una metodologia di calcolo del fabbisogno di tali servizi, che tenga conto di variabili socio-economico-territoriali, tra le quali comprendere:

a) le licenze e le autorizzazioni già operanti;

b) l'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;

c) la popolazione e la sua distribuzione sul territorio;

d) le attività produttive;

e) i servizi socio-sanitari;

f) i servizi scolastici, sportivi, culturali e ricreativi;

g) l'offerta e le presenze turistiche.

2. La metodologia di calcolo è soggetta a verifica, anche attraverso indagini dirette, con periodicità almeno quadriennale.

3. I comuni possono pervenire a modifiche del numero delle licenze e delle autorizzazioni di cui al comma 1, attraverso l'applicazione della metodologia di riferimento, in relazione a dimostrate variazioni di parametri caratteristici o a dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta.

4. I Comuni possono inoltre disporre interventi per il potenziamento del servizio taxi ai sensi della vigente normativa.

Art. 19. (Sostituzione alla guida)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 8:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b) per chiamata alle armi;

c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;

f) in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono individuare un sostituto alla guida fra gli iscritti nel ruolo di cui all'articolo 8.

3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata fino al compimento del ventunesimo anno d'età.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 8, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 230 bis del codice civile.

Art. 20. (Anagrafe dati servizi pubblici non di linea) (32)

(Omissis)

CAPO IV

INTERVENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI TAXI

Art. 21. (Interventi)

1. La Regione concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi:

a) (Omissis) **(33)**

b) ai titolari di licenza di taxi iscritti nel ruolo di cui all'articolo 8;

c) ai titolari di licenza di taxi riuniti in cooperative e consorzi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

Art. 22. (Contributi ai Comuni) (34)

(Omissis)

Art. 23. (Contributi ai titolari di licenza di taxi)

1. La Regione concede contributi ai titolari di licenza di taxi per i seguenti interventi di:

a) acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell'autoveicolo destinato al servizio, in sostituzione del precedente, alimentato anche con combustibile non tradizionale, elettrico o ibrido, con priorità per la sostituzione dei veicoli più inquinanti; **(35)**

b) (Omissis) **(36)**

c) acquisto e installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di handicap;

d) acquisto e installazione sul veicolo di uno o più dei seguenti dispositivi:

1) radiotelefono di servizio;

2) tassametro di tipo omologato;

3) allestimenti speciali, compresi divisorii atti a garantire la sicurezza del conducente;

e) trasformazione del veicolo al fine di consentirne l'alimentazione a combustibile non tradizionale.

Art. 24. (Contributi alle cooperative ed ai consorzi di titolari di licenze di taxi)

1. La Regione concede contributi alle cooperative ed ai consorzi di titolari di licenze di taxi per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature collegate ai radiotelefoni di servizio, di sistemi di controllo, sicurezza e localizzazione del veicolo, di sistemi di pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico locale e di dispositivi elettronici di collegamento a sistemi di informazione e di fruizione di prestazioni turistiche. **(37)**

Art. 25. (Misura del contributo)

1. I contributi per gli interventi di cui agli articoli 23 e 24 sono corrisposti nella misura del:

a) 15 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), in caso di alimentazione con combustibile tradizionale, elevabile fino al 20 per cento, nel caso di acquisto di veicolo già predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap; **(38)**

b) 20 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), in caso di alimentazione con combustibile non tradizionale, elettrico o ibrido; **(39)**

c) 75 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c);

d) 50 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere d) ed e);

e) 50 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 24.

2. I contributi di cui all'articolo 23, anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 5.000,00

per ciascun richiedente **(3)** .

2 bis. Nell'ipotesi di acquisto di veicolo predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo di servizio ai soggetti medesimi, i contributi di cui al comma 1, anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 8000,00 per ciascun richiedente. **(6)**

2 ter. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale oltre quelli previsti dall'articolo 40 della presente legge. **(7)**

*Art. 26. (Esclusione dal contributo e revoca) **(4) (40)***

1. I contributi di cui agli articoli 23 e 24 non possono essere concessi a coloro che ne abbiano già beneficiato prima che siano decorsi cinque anni dalla data di concessione del contributo.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

- a) ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), limitatamente all'acquisto e alla sostituzione di veicoli predisposti per il trasporto di soggetti portatori di handicap; **(41)**
- b) ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere c) e d), numero 3;
- c) ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 24 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di controllo e localizzazione del veicolo.

2 bis. I contributi di cui agli articoli 23 e 24 sono revocati a seguito dell'accertata assenza dei requisiti e delle condizioni in base ai quali sono stati concessi. **(42)**

Art. 27. (Concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale determina i criteri e definisce la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 23 e 24. **(43)**

2. Nell'ambito della procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale può individuare le eventuali priorità o l'esclusività degli interventi da finanziare annualmente.

3. In relazione alle ipotesi previste alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 23, la Giunta regionale determina i criteri sentita la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, istituita ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap).

CAPO V SANZIONI

Art. 28. (Sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio taxi)

1. L'esercente del servizio di taxi che rifiuti, senza fondati motivi, la prestazione nell'area a cui la licenza si riferisce è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso gli utenti siano cittadini disabili.

2. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito è contestato anche al titolare della licenza, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli addetti ai servizi di polizia municipale ai sensi della legge regionale 8 agosto 1995 n. 40 (disciplina della polizia locale) e ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

4. Le sanzioni sono comminate dal comune, nel cui territorio è stata commessa l'infrazione, che introita i relativi proventi.

Art. 29. (Sanzione per l'esercizio dell'attività senza l'iscrizione a ruolo dei conducenti)

1. Chiunque eserciti l'attività di trasporto di persone mediante servizi non di linea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

2. Per l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 si applica l'articolo 28, commi 3 e 4.

TITOLO II TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

CAPO I

AUTORIZZAZIONI

Art. 30. (Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni)

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è esercitata da imprese munite di autorizzazione rilasciata dagli enti competenti di cui all'articolo 31, previa iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo alle norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, e alla vigente normativa nazionale. **(44)**

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è necessario possedere i seguenti requisiti: **(45)**

- a) sede legale dell'impresa o presenza della principale organizzazione aziendale all'interno del territorio provinciale;
- b) (Omissis) **(46)**
- c) (Omissis) **(47)**
- d) possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8 del d.lgs. 285/1992, per il personale adibito alla guida degli autobus;
- e) numero di soggetti abilitati alla guida, compresi titolari e soci, corrispondente al numero di autobus in dotazione all'impresa in rapporto 1 a 1;
- f) presenza, nel caso di trasporto di soggetti disabili, di accompagnatori adeguatamente formati all'assistenza degli stessi.

2 bis. I soggetti abilitati alla guida sono tenuti a comunicare all'Azienda, antecedentemente alla firma del contratto di assunzione, le eventuali violazioni agli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della strada riportate negli ultimi tre anni. **(48)**

Art. 31. (Competenze della Città metropolitana di Genova e delle province) (49)

1. La Città metropolitana di Genova e le province svolgono le funzioni amministrative concernenti il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 30, comma 1, nonché l'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori e cautelari secondo le modalità stabilite, rispettivamente, negli articoli 34, 34 bis e 34 ter.

2. La Città metropolitana di Genova e le province:

- a) provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro novanta giorni decorrenti dalla richiesta per il rilascio dell'autorizzazione e dall'accertamento dell'infrazione per la sospensione e la revoca;
- b) verificano la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione con cadenza almeno ogni due anni e procedono alla immediata revoca dell'autorizzazione qualora accertino il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui all'articolo 30.

Art. 31 bis. (Documenti di viaggio) (50)

1. La Città metropolitana di Genova e le Province rilasciano alle imprese autorizzate un contrassegno originale per ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio con l'indicazione del numero di telaio del veicolo riportante la dicitura "SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE", da apporre sul veicolo.

2. Il contrassegno è apposto nella parte anteriore del veicolo in modo da essere agevolmente visibile dall'esterno.

3. A bordo di ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio è conservata copia conforme della autorizzazione.

4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1.

CAPO II REGISTRO REGIONALE (51)

Art. 32. (52)

(Omissis)

CAPO III DIVIETI E SANZIONI

Art. 33. (Divieto di utilizzo)

1. Gli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche, non destinate alla totalità delle imprese nazionali, non possono essere adibiti ad attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Art. 34. (Tipologie di infrazioni e sanzioni in materia di attività di noleggio autobus con conducente) (53)

1. Nel rispetto dei parametri fissati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004 (Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in

relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'articolo 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218), sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le seguenti tipologie di infrazioni:

a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 11 marzo 2004, sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00. Dette infrazioni consistono nello svolgimento del servizio:

- 1) con mezzi non adibiti al servizio di noleggio;
- 2) con mezzi non revisionati;
- 3) con mezzi non muniti di cronotachigrafo funzionante;
- 4) con mezzi non muniti di sistemi antincendio e di sicurezza;

5) con mezzi rispetto ai quali è stata accertata la violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che comportino il fermo del veicolo;

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004, in violazione delle condizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Genova o dalle province sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00;

c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004 sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00. Dette infrazioni consistono nel non avere a bordo del mezzo che effettua il servizio la carta di circolazione, il certificato di abilitazione professionale del conducente del mezzo utilizzato e la copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Genova o dalle province;

d) infrazioni relative alla omessa comunicazione alla Città metropolitana di Genova o alla Provincia competente delle circostanze di cui all'articolo 34 quater, comma 3, sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino alla sanzione massima.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è disciplinata dalla l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Città metropolitana di Genova o alle province nel cui territorio viene rilevato l'illecito. A tal fine l'organo che ha provveduto all'accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l'atto di accertamento all'Ente territorialmente competente per l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti.

5. Qualora la violazione sia stata commessa da impresa autorizzata da Ente diverso da quello territorialmente competente all'applicazione della sanzione pecuniaria, quest'ultimo è tenuto a segnalare la violazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione per gli eventuali ulteriori provvedimenti.

Art. 34 bis. (Sospensione dell'autorizzazione) (54)

1. La Città metropolitana di Genova e le province dispongono, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione dell'esercizio dell'attività quando un'impresa commette, nell'arco temporale di un anno decorrente dalla prima infrazione, infrazioni rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a) e b), oppure inerenti le disposizioni di cui all'articolo 6 della l. 218/2003 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni sanzionate che comporta la sospensione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio, indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell'impresa; l'autorizzazione è, comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni secondo quanto previsto al comma 4;

b) la sospensione viene disposta per un minimo di trenta giorni sino ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 3, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

2. La Città metropolitana di Genova e le province procedono alla sospensione dell'esercizio dell'attività quando

un'impresa commette, nell'arco temporale di un anno decorrente dalla prima infrazione, infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), sulla base dei seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio; indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell'impresa, l'autorizzazione è, comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni secondo quanto previsto al comma 4;

b) la sospensione viene disposta per un minimo di venti giorni sino ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 3, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è da intendersi infrazione grave quella che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2:

a) la prima sospensione viene disposta per il periodo minimo previsto;

b) la seconda sospensione viene disposta per il periodo minimo aumentato del 50 per cento, ad eccezione della sospensione di cui al comma 2, lettera a), che viene disposta per un periodo pari al doppio del minimo previsto;

c) le successive sospensioni sono disposte per il periodo massimo previsto.

5. In caso di mancata permanenza dei requisiti di cui all'articolo 30, la Città metropolitana di Genova e le province diffidano l'impresa, assegnando un termine, non superiore ad un mese, per reintegrare il requisito. In caso di persistenza dell'inadempienza, l'autorizzazione è sospesa fino all'effettiva reintegrazione del requisito.

Art. 34 ter. (Revoca dell'autorizzazione) (54)

1. La Città metropolitana di Genova e le province procedono alla revoca dell'autorizzazione, oltre che nei casi di cui all'articolo 31, comma 2, lettera b) e all'articolo 30, comma 1, qualora l'impresa a cui sia stata sospesa l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 34 bis effettui ugualmente il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

2. La revoca dell'autorizzazione, anche nel territorio di un'altra regione, comporta l'impossibilità per l'impresa sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a decorrere dalla data di revoca.

3. La Città metropolitana di Genova e le province segnalano i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione alla Motorizzazione civile per l'inserimento nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasporto su strada.

TITOLO II bis

REGISTRO REGIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO NON DI LINEA DI VIAGGIATORI SU STRADA. (56)

Art. 34 quater. (Registro regionale)

1. E' istituito, presso la Regione, il Registro regionale telematico delle imprese esercenti gli autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d).

2. La Giunta regionale può, con proprio provvedimento, definire i contenuti del Registro di cui al comma 1, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento del Registro medesimo.

3. A tal fine la Città metropolitana e le province provvedono all'aggiornamento telematico delle sezioni del Registro regionale a scala metropolitana e provinciale, all'interno delle quali è annotato l'elenco delle imprese autorizzate all'attività di trasporto con la specificazione del numero di autobus in dotazione nonché delle relative caratteristiche tecniche, compresa la classe emissiva, dei numeri di targa e di telaio e dell'annotazione degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui possa aver beneficiato la totalità delle imprese nazionali.

4. Le imprese iscritte nel Registro regionale delle imprese sono tenute a comunicare alla Città metropolitana di Genova o alla Provincia di competenza ogni fatto o circostanza che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro stesso e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente indicati nell'articolo 30. Le comunicazioni devono pervenire alla Città metropolitana o alla Provincia entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono

avvenuti.

5. La Città metropolitana o la Provincia provvedono alla cancellazione dell'impresa dal Registro regionale e alla tempestiva comunicazione di tale provvedimento alla Regione nei casi in cui:

- a) la cancellazione sia stata richiesta dalla stessa impresa;
- b) la sua attività sia comunque cessata;
- c) siano venuti meno anche solo uno dei requisiti di cui all'articolo 30;
- d) sia stato adottato un provvedimento di sospensione non seguito dalla regolarizzazione della posizione dell'impresa entro il termine a tal fine assegnato o un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 34 ter;
- e) l'impresa utilizzi, anche occasionalmente, autobus acquistati con contributi pubblici in violazione dell'articolo 33.

6. I comuni provvedono ad aggiornare la sezione del Registro regionale contenente l'elenco delle licenze e autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c).

7. Ove la Città metropolitana di Genova, le province e i comuni non procedano all'aggiornamento delle sezioni del Registro telematico di loro competenza, il Presidente della Giunta regionale diffida l'Ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni. Decorso infruttuosamente il termine assegnato con la diffida e verificata la permanenza dell'inerzia, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario ad acta entro trenta giorni dalla scadenza del ridetto termine. Il Commissario ad acta assume gli atti a tal fine necessari e gli oneri derivanti dalla sua attività sono a carico dell'Ente inadempiente.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 35. (Disposizioni transitorie in materia di autoservizi pubblici)

1. In fase di prima applicazione della presente legge sono iscritti al ruolo di cui all'articolo 8 coloro che risultano iscritti al ruolo istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 40 (trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21).

2. Alla Commissione regionale di cui all'articolo 7, istituita ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 40/1994 e successive modifiche e integrazioni, si applica la durata prevista dall'articolo 7, comma 9.

Art. 36. (Disposizioni transitorie in materia di noleggio di autobus con conducente)

1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali ai sensi della previgente normativa conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle autorizzazioni di cui all'articolo 30.

2. I titolari delle licenze di cui al comma 1 presentano alla Provincia competente per territorio richiesta di sostituzione con l'autorizzazione di cui all'articolo 30 entro il 31 dicembre 2008 **(5)**.

3. La Provincia rilascia l'autorizzazione di cui al comma 2 entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 37. (Norma transitoria)

1. Per le domande presentate nell'anno 2007 ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 2 febbraio 2000 n. 7 (interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi), continuano ad applicarsi le procedure previste dalla medesima normativa; le domande istruite con esito positivo, sono ammesse a finanziamento fino al raggiungimento della disponibilità dell'importo massimo di euro 200.000,00.

Art. 38. (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal titolo I, si applicano le disposizioni della normativa statale vigente in materia.

CAPO II ABROGAZIONI

Art. 39. (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 25 luglio 1994, n. 40 (trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21);
- b) legge regionale 28 ottobre 1997, n. 41 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1994, n. 40);
- c) legge regionale 2 febbraio 2000, n. 7 (interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di

taxi) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 40. (Norma finanziaria)

(Omissis)

Art. 41. (Dichiarazione d'urgenza)

(Omissis)

Note

- (1) Lettera soppressa dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .
- (2) Articolo inserito dall' art. 19 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 e successivamente abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (3) Comma così sostituito dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .
- (4) Articolo modificato dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 e successivamente sostituito dall' art. 16 della L.R. 6 novembre 2012, n. 36 .
- (5) Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .
- (6) Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (7) Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (8) Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 31 marzo 2015, n. 9.
- (9) Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (10) Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (11) Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (12) Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (13) Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (14) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (15) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (16) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (17) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10. Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 27 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (18) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (19) Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10. Vedi anche quanto stabilito in via transitoria dall'art. 27 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (20) Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (21) Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (22) Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (23) Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (24) Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (25) Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (26) Rubrica così sostituita dall'art. 8 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (27) Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (28) Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10. Vedi anche quanto risposto in via transitoria dall'art. 27 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (29) Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (30) Rubrica così sostituita dall'art. 10 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (31) Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (32) Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (33) Lettera abrogata dall'art. 12 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (34) Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (35) Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (36) Lettera abrogata dall'art. 14 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (37) Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (38) Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (39) Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (40) Rubrica così sostituita dall'art. 17 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.

- (41) Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2019, n. 10.
- (42) Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (43) Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (44) Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (45) Alinea così modificato dall'art. 19 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (46) Lettera abrogata dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2019, n. 10.
- (47) Lettera abrogata dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2019, n. 10.
- (48) Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (49) Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2019, n. 10.
- (50) Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (51) Capo abrogato dall'art. 22 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (52) Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (53) Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (54) Articolo inserito dall'art. 24 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (55) Articolo inserito dall'art. 24 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (56) Titolo inserito dall'art. 25 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.